

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (3 ^a e 4 ^a Senato e III e IV Camera) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	38
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	46
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	54
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	68

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	71
AFFARI SOCIALI (XII)	»	80
AGRICOLTURA (XIII)	»	119
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	144
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	148
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	149

COMMISSIONI RIUNITE

**3^a (Affari esteri, emigrazione)
e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica
e III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa) della Camera dei deputati**

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Intervengono il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, la ministra della difesa, Roberta Pinotti, ed il sottosegretario di Stato per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 21.

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

I ministri Paolo GENTILONI e Roberta PINOTTI rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Vito VATTUONE (PD), il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), i senatori Paolo ROMANI (FI-PdL XVII), Roberto COTTI (M5S), il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL), le deputate Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) e Donatella DURANTI (SEL), i deputati Luca FRUSONE (M5S) e Vincenzo AMENDOLA (PD), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) ed Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII).

I ministri Paolo GENTILONI e Roberta PINOTTI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 23.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 207 (<i>Esame e rinvio</i>)	4
--	---

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Atto n. 207.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che le Commissioni devono esprimere il proprio parere al Governo entro il termine del 29 ottobre prossimo. Peraltro, nell'ambito degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi, delle due Commissioni si è raggiunta un'intesa di massima nel senso di procedere nell'esame nel modo più spedito possibile per tentare di concludere i lavori e di esprimere il parere già nella seduta prevista per giovedì 8 ottobre.

Marco DI MAIO (PD), *relatore per la I Commissione*, riferisce che lo schema di regolamento di cui le Commissioni avviano oggi l'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2015, approvata in via definitiva dal Parlamento il 18 dicembre scorso. Tale legge, esaminata in sede referente dalle stesse Commissioni I e IV, ha previsto che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, occorra rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite con regolamento. A tal fine, è stata novellata la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), eliminando la previsione relativa ad un limite minimo di altezza.

La richiamata legge ha quindi rinviato ad un apposito regolamento di esecuzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, il compito di modificare le norme del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, che attualmente prevedono un limite di altezza ai fini del reclutamento nelle forze armate, adeguandole, al nuovo parametro legislativo.

Al medesimo regolamento è stato, inoltre, come si è detto, affidato il compito di fissare parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale della forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con la precisazione che questi potessero essere differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Premesso che lascerà alla relatrice per la IV Commissione la descrizione analitica del contenuto dello schema di regolamento, richiama i contenuti principali della legge n. 2 del 2015 su cui si fonda il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni. Tale legge nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Camera dei deputati già nella XVI legislatura sul tema dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per le Forze armate e di polizia; allora, l'approvazione da parte della Camera con un'ampia maggioranza, il testo fu trasmesso al Senato dove, per l'interruzione anticipata della legislatura, l'iter si fermò.

In questa legislatura l'esame è stato svolto in prima lettura dal Senato, che ha approvato un testo unificato lo scorso 8 aprile 2014. Successivamente, il 18 dicembre scorso, la Camera ha approvato il testo nella stessa formulazione del Senato. La legge, composta da un solo articolo, rivede l'attuale disciplina in materia di requisiti fisici per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze armate e di polizia.

Per le Forze armate i limiti in questione sono contenuti nell'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e per l'ammissione al corso di formazione quadriennale tenuto presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 richiede una statura non inferiore a 1,65 metri per gli uomini e 1,61 metri per le donne.

Lo stesso articolo 3 stabilisce che per l'ammissione ai concorsi a posti di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore agli 1,65 metri.

Per quanto riguarda invece l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della guardia di finanza, l'articolo 4 dello stesso decreto richiede per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali ed i finanzieri un'altezza non inferiore agli 1,65 metri per gli uomini e 1,61 per le donne, per gli ufficiali un'altezza non inferiore agli 1,68 per gli uomini e 1,64 per le donne.

Per l'ammissione ai concorsi di nomina ad allievo guardia e a ufficiale del Corpo forestale dello Stato, l'articolo 5 dello stesso decreto richiede una statura non inferiore agli 1,65 metri per gli uomini e 1,60 per le donne.

Con riferimento poi al Corpo di potenza penitenziaria, l'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 16 marzo 2006 richiede un'altezza non inferiore a 1,65 metri per gli uomini e 1,61 per le donne.

La legge modifica – come detto – la lettera d) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, disponendo che, ai fini del reclutamento nelle Forze armate, si debba rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo tabelle da stabilire con regolamento.

L'articolo 1, comma 2, della legge n. 2 del 2015 prevede quindi che, con regolamento di esecuzione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano apportate al citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia

di ordinamento militare le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dalla legge, ossia le modifiche necessarie per sostituire i requisiti di altezza con i nuovi requisiti corrispondenti ai parametri fisici poco fa citati.

Il regolamento deve essere adottato su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delegato per le pari opportunità. Lo schema del regolamento deve essere previamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni di merito, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso questo termine, il Governo può comunque adottare il regolamento.

Il comma 3 dell'articolo unico della legge n. 2 del 2015 prevede espressamente, al fine di evitare ogni forma di discriminazione e di garantire la parità di trattamento, che il regolamento di esecuzione della legge deve stabilire parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle forze di polizia, ad ordinamento militare e civile, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È previsto che i parametri in questione potranno essere differenziati esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

È, inoltre, stabilito che, dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge, siano abrogate le disposizioni che stabiliscono gli attuali requisiti di altezza.

Infine, il comma 4 dell'articolo unico della legge n. 2 del 2015 prevede che le diverse disposizioni concernenti i parametri fisici richiesti ai fini del reclutamento del personale dei diversi corpi e forze interessati — quindi, come si è detto, le Forze armate, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco — devono entrare in vigore contemporaneamente, precisando altresì che nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni in que-

stione continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

Ricorda infine che, come rappresentato da più parti nel corso dell'*iter* parlamentare della legge, la finalità alla base di questa è quella di rendere più flessibili i requisiti fisici per l'accesso alle Forze armate e di polizia, stabilendo un nuovo criterio di idoneità fisica che eviti di fare riferimento a limiti statici, come sono, appunto, quelli di altezza, e che non sempre costituiscono un criterio sufficiente di valutazione della reale capacità fisica di un individuo.

Rosanna SCOPELLITI (AP), *relatrice per la IV Commissione*, riferisce che, come anticipato dal relatore per la I Commissione, lo schema di regolamento in esame individua, per ciascuno dei parametri fisici di cui alla legge n. 2 del 2015, i valori limite che fungeranno d'ora in poi da requisiti unici e omogenei, in sostituzione del requisito dell'altezza, per l'accesso nei ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco. Conseguentemente lo schema apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le modifiche necessarie per adeguarlo alle novità.

La relazione di accompagnamento trasmessa dal Governo insieme allo schema di regolamento chiarisce che il lavoro di definizione dei parametri fisici è stato realizzato da un Comitato tecnico scientifico appositamente costituito presso lo Stato maggiore della difesa, composto da ufficiali medici delle Forze armate e da docenti dell'Università degli studi di Roma « Foro italico » (*ex* ISEF) e presieduto dal rettore del medesimo ateneo.

Quanto al metodo di lavoro, la relazione spiega che, al fine di redigere la tabella dei valori limite dei parametri fisici, il Comitato in questione ha analizzato — oltre ai dati sin qui validati dalla letteratura scientifica — anche quelli raccolti dal Centro nazionale di selezione e

reclutamento dell'Esercito di Foligno su oltre 1.000 giovani, uomini e donne, di età compresa tra 18 e 28 anni che hanno partecipato a un concorso per il reclutamento di volontari nelle Forze armate.

La relazione precisa che il Comitato ha tenuto anche conto del fatto che il rilevamento dei parametri fisici significativi ai fini della selezione deve avvenire senza costi aggiuntivi per le amministrazioni, atteso che la legge n. 2 non ha stanziato risorse per questa attività, nonché dell'esigenza di rispettare la normativa vigente in materia di radioprotezione.

Le risultanze del lavoro svolto dal Comitato sono state poi sottoposte ai Dicasteri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali che – attraverso i propri tecnici – le hanno valutate e discusse in una riunione collegiale del Comitato.

Il Comitato ha individuato valori limite, distinti per maschi e femmine, per ciascuno dei tre parametri fisici previsti dalla legge e ne ha fornito una definizione. I tre parametri e i relativi valori sono quelli indicati nella tabella allegata allo schema in esame, vale a dire la « costituzione corporea », la « forza muscolare » e la « massa metabolicamente attiva » (peraltro, mentre la tabella allegata parla – come detto – di « costituzione corporea », nel testo del regolamento si fa riferimento alla « composizione corporea »).

Secondo le definizioni fornite dall'articolo 1 dello schema di regolamento in esame, per « composizione corporea » deve intendersi la percentuale di massa grassa presente nell'organismo. A sua volta, la « forza muscolare » consiste nella forza del muscolo striato valutata con dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg). Infine la « massa metabolicamente » attiva è rappresentata dalla percentuale di massa magra teorica dell'organismo che riveste una rilevanza metabolica con riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria.

Con riferimento al parametro della forza muscolare, la relazione di accompagnamento precisa che il Comitato scientifico ha scelto di valutarlo attraverso una

misurazione della forza muscolare della mano dominante in quanto, secondo la letteratura scientifica, la forza espressa dai muscoli della mano è rappresentativa di quella del complesso dell'apparato muscolare. Quanto alla metodica per la misurazione, è stato scelto l'esame cosiddetto *handgrip* perché è di facile e rapida esecuzione e di costo modesto.

Per quanto riguarda la costituzione corporea e la massa metabolicamente attiva, il Comitato – spiega, ancora, la relazione del Governo – ha scelto di valutarle attraverso la bioimpedenziometria, che è una metodica strumentale di rapida esecuzione e priva di impatto negativo sulla salute dei candidati (in quanto non impiega radiazioni ionizzanti) anche se non ancora del tutto standardizzata; mentre la plicometria – che è un'altra metodica pure utilizzabile – è stata esclusa perché richiede nell'esecutore una professionalità di cui non è al momento possibile avvalersi in tutti i centri di selezione.

L'articolo 3 dello schema di regolamento prevede quindi che i candidati ai concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei Vigili del fuoco debbano rientrare entro i valori limite di ciascuno di tali parametri, con una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento. La relazione di accompagnamento chiarisce, infatti, che – trattandosi di parametri che, rispetto all'altezza, sono di fatto più difficilmente oggettivabili – è opportuno tenere conto sia di eventuali condizioni tecniche dello strumentario, sia di possibili condizioni temporanee del candidato che possono incidere sul valore riscontrato.

Restano escluse dall'applicazione dei nuovi parametri le procedure di reclutamento e di accesso ai ruoli del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o istruttori. Per inciso, questa esclusione non è espressamente prevista dalla legge n. 2. Al riguardo la relazione del Governo riporta che l'esclusione è stata

prevista per la necessità di assicurare uniformità di trattamento e coerenza con le disposizioni della legge n. 2.

L'articolo 5 prevede che le amministrazioni interessate verifichino l'adeguatezza dei valori parametrici individuati dal regolamento in esame alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche, in modo che sia possibile promuovere e attivare gli eventuali correttivi. Lo stesso articolo rinvia a direttive specialistiche — che devono essere approvate d'intesa dagli organi competenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute — la puntuale definizione, in modo omogeneo, le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al regolamento.

Si prevede, infine, che le disposizioni del regolamento trovino applicazione a partire dai bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta ufficiale in data successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso.

Ricorda, da ultimo, che il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'esprimere il 10 settembre scorso parere favorevole sullo schema di regolamento, ha rilevato la mancanza di un espresso riferimento all'impatto del provvedimento sui reclutamenti in talune forze speciali — e cioè Corazzieri e Granatieri di Sardegna — per le quali è previsto il possesso di una specifica altezza, invitando il Governo a valutare l'opportunità « di un chiarimento sul punto nel testo del provvedimento che, nella versione attuale, troverebbe applicazione anche nei confronti delle suddette forze speciali ».

In relazione a tale osservazione, il Ministero della difesa, con una nota allegata alla documentazione che accompagna lo schema di regolamento in esame, ha chiarito che « l'accesso a corpi/forze speciali avviene solo dopo il reclutamento effettuato sulla base dei criteri generali tra i quali, nella specie, i parametri fisici definiti dallo schema di regolamento in esame. In sostanza, tra il personale già giudicato idoneo per l'arruolamento o tra quello già in servizio, viene effettuata un'ulteriore

selezione per l'impiego in particolari corpi/forze speciali sulla base del possesso di peculiari requisiti, tra i quali anche il soddisfacimento di caratteristiche fisiche più stringenti e specifiche, che, per quanto riguarda la Difesa, sono disciplinati nelle direttive di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri ».

In conclusione, ribadisce la propria personale soddisfazione per il proficuo lavoro a suo tempo svolto dalle Commissioni I e IV in vista della definizione di quella che è poi diventata la legge n. 2 del 2015 e per il fatto che, con la prossima emanazione del regolamento, si arriverà finalmente a rendere operativi i nuovi parametri fisici, il che rappresenta un risultato importante per tanti giovani italiani.

Elio VITO (FI-PdL) ritiene che le Commissioni dovrebbero concludere l'esame del provvedimento già oggi, esprimendo un parere favorevole, e auspica che i relatori facciano una proposta in tal senso, in modo da testimoniare la volontà della Camera dei deputati di assicurare la massima celerità e speditezza a un provvedimento che attua una legge unanimemente condivisa e che è in ritardo rispetto ai tempi che erano stati programmati nella legge stessa, la quale prevedeva infatti che il regolamento fosse adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vale a dire entro il 6 agosto scorso.

Michele PIRAS (SEL), premesso che il giudizio del suo gruppo sullo schema di regolamento è nel complesso positivo e che anche il suo gruppo desidera che il provvedimento entri in vigore il prima possibile, ritiene però necessario chiedere al Governo alcuni chiarimenti, onde scongiurare che un esame troppo affrettato induca le Commissioni ad avallare un testo la cui effettiva portata, in termini di ampliamento della platea dei soggetti idonei sotto il profilo fisico ad accedere nelle Forze armate e di Polizia, è tutta da verificare.

Chiede in primo luogo quando si prevede che il regolamento entri in vigore e se si applicherà anche ai concorsi già aperti.

In secondo, luogo, chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto il Governo, all'articolo 2, comma 2, ad escludere dall'ambito di applicazione del regolamento le procedure concorsuali per il reclutamento del personale da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleta o di istruttori: a parte che non si vede perché gli istruttori debbano possedere gli stessi requisiti fisici degli atleti, non è chiaro né perché gli stessi atleti debbano essere reclutati secondo requisiti speciali, fermo restando che per fare gli atleti devono certamente avere caratteristiche fisiche speciali, né quali sarebbero questi requisiti.

In terzo luogo, con riferimento ai valori limite della costituzione corporea indicati nella tabella allegata allo schema in esame, chiede in che modo sia calcolata la percentuale di massa grassa. Infatti, se si applicasse la formula che gli risulta essere impiegata per calcolare la massa grassa – vale a dire il peso diviso il quadrato dell'altezza – allora i valori limite indicati nella tabella quali requisiti sarebbero molto restrittivi e sostanzialmente tali da escludere una parte significativa della popolazione giovanile.

Tatiana BASILIO (M5S) esprime soddisfazione, a nome del proprio gruppo, per il superamento del criterio dell'altezza quale requisito per l'accesso alle Forze armate e a quelle di Polizia e per la sua sostituzione con i nuovi parametri fisici. Chiede al Governo di chiarire quando il regolamento potrà prevedibilmente entrare in vigore.

Francesco SANNA (PD) esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, dove si prevede che con apposite direttive tecniche approvate dai competenti organi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentito il Ministero della salute, previe intese tra gli stessi, siano definite in modo omogeneo le modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici di cui al presente regola-

mento. Manifesta preoccupazione che una simile disposizione rinvii a direttive tecniche ampiamente discrezionali la determinazione di tali importanti parametri, con il rischio di derogare a quanto previsto dal provvedimento in esame.

Emanuele FIANO (PD), pur non essendo contrario ad una rapida conclusione dell'*iter*, ritiene opportuno approfondire prima le importanti questioni poste nel dibattito, al fine di giungere ad una deliberazione ponderata.

Il sottosegretario Domenico ROSSI rileva che, per quanto riguarda la data di entrata in vigore del regolamento, fermo restando che una previsione certa è impossibile, si può ipotizzare – se le competenti Commissioni di Camera e Senato si esprimeranno in tempi celeri e tenuto conto dei tempi tecnici per i passaggi successivi, vale a dire l'adozione del regolamento in via definitiva da parte del Consiglio dei ministri – che la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale avvenga non oltre la prima metà di novembre.

Quanto ai concorsi cui si applicano i nuovi parametri, ricorda che l'articolo 5, comma 2, precisa che il regolamento si applica ai concorsi i cui bandi saranno pubblicati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale da destinare ai gruppi sportivi, fa presente che gli istruttori sono selezionati tra coloro che sono stati atleti e che per questi ultimi devono essere previsti ovviamente requisiti speciali.

Con riferimento poi alla domanda posta dal deputato Piras sul modo in cui è calcolata la massa grassa e sulla congruità dei valori limite previsti nella tabella, dichiara di non essere in grado, trattandosi di un profilo tecnico-sanitario, di rispondere senza svolgere prima un approfondimento con gli uffici competenti del Ministero. Sottolinea, tuttavia, che i parametri fisici indicati nella tabella sono stati non solo individuati da un Comitato tecnico composto da medici delle Forze

armate e da docenti dell'Università « Foro italico » (*ex* ISEF), ma poi discussi e validati dai tecnici responsabili di tutti i dicasteri coinvolti dal provvedimento. Aggiunge che lo stesso regolamento contiene una clausola di flessibilità all'articolo 5, comma 1, dove si dice che le amministrazioni interessate verificano l'adeguatezza dei valori parametrici in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche al fine di promuovere e attivare gli eventuali correttivi.

Per quanto riguarda infine la questione dei Corpi speciali sollevata dal Consiglio di Stato, ricorda che il reclutamento del personale avviene sulla base di requisiti di idoneità generali, mentre per l'impiego successivo – e quindi per l'assegnazione del personale reclutato a questa o quella unità – si tiene conto, all'occorrenza, anche di requisiti speciali, che dipendono dalla destinazione: per esempio i carristi, cui è richiesta una vista perfetta, o i lagunari, che devono saper nuotare.

Gian Luigi GIGLI (PI) fa notare che, alla base della discussione in corso in relazione al criterio della composizione corporea, potrebbe esservi un equivoco di fondo legato al sistema di calcolo utilizzato, che è diverso a seconda che si stia determinando la percentuale di massa grassa o l'indice di massa corporea.

Michele PIRAS (SEL) ritiene, a maggior ragione, che il Governo debba chiarire in che modo sia calcolata la massa grassa ai fini della verifica del rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella allegata allo schema in esame con riferimento alla composizione corporea. Osserva infatti che pretendere una massa grassa compresa tra il 7 e il 22 per cento, senza considerare l'altezza, significa favorire i soggetti molto magri e escludere molti giovani, forse più di quelli che sarebbero esclusi con gli attuali limiti di altezza. Nel confermare che il suo gruppo vuole la riforma del sistema dei parametri fisici di accesso alle Forze armate e che non intende ritardare l'iter del provvedimento, chiede tuttavia che si faccia chiarezza sui parametri che vengono introdotti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI conferma di non poter rendere i chiarimenti richiesti fin da subito, trattandosi di questioni tecnico-sanitarie, e si riserva di fornirli nella prossima seduta.

Massimo ARTINI (Misto-AL) dichiara di essere favorevole a un esame il più spedito possibile da parte delle Commissioni, in modo che questo provvedimento lungamente atteso possa finalmente diventare operativo. Ringrazia i relatori per la tenacia con cui hanno seguito il problema già al momento di discutere la legge e tutti quelli che si sono impegnati per il risultato.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, prende atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame nella seduta odierna, come auspicato da alcuni, ed evidenzia che, in ogni caso, anche se concludere l'esame oggi sarebbe stato un importante segnale di attenzione delle Commissioni rispetto ai tanti giovani che aspettano questa riforma, va considerato che il Governo deve comunque attendere anche il parere del Senato, che non sarà espresso oggi e forse neanche entro la fine della settimana.

Rosanna SCOPELLITI (AP), *relatrice per la IV Commissione*, concorda con le considerazioni del presidente, fermo restando che personalmente auspica che l'esame si concluda quanto prima ed è disponibile anche ad una anticipazione a domani della seduta prevista per giovedì 8 ottobre.

Marco DI MAIO (PD), *relatore per la I Commissione*, concorda con il presidente e con la relatrice Scopelliti, assicurando che la volontà dei relatori è che l'esame possa chiudersi non oltre giovedì 8 ottobre.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, come testo base*) 11

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 13.55.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, come testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, all'esito della riunione congiunta degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e IX si è stabilita la seguente programmazione dei lavori in considerazione dell'inserimento della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 26 ottobre prossimo: il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di martedì 13 ottobre prossimo; gli stessi emendamenti saranno esaminati a partire da giovedì 15 ottobre, per conferire il mandato ai relatori nella seduta di giovedì 22 ottobre, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti. Per quanto attiene alla richiesta di audizioni, rammenta che si è stabilito di chiedere contributi scritti ai soggetti, indicati dai gruppi, e che i predetti contributi verranno trasmessi ai componenti delle Commissioni II e X prima della scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.

Pone, quindi, in votazione la proposta dei relatori di adottare, come testo base, la proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni adottano come testo base la proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10 di martedì 13 ottobre prossimo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A .. 13

COMITATO DEI NOVE

Martedì 6 ottobre 2015.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
9.50 alle 10.25, dalle 14.15 alle 14.25 e
dalle 19.10 alle 19.15.

COMMISSIONI RIUNITE

**VII (Cultura, scienza e istruzione)
e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 6 ottobre 2015.

L'ufficio di presidenza congiunto si è
riunito dalle 13.40 alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	15
In ordine alla proposta di legge C. 3264 Fabbri, recante « Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottando »	15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali (<i>Deliberazione</i>)	16
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	18

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti i partiti politici. C. 3004 Fontanelli e C. 3147 Lorenzo Guerini (<i>Rinvio dell'esame</i>)	17
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A	17
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo misto,

il deputato Massimo Parisi entra a far parte della I Commissione.

In ordine alla proposta di legge C. 3264 Fabbri, recante « Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottando ».

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 24 settembre 2015, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 9 d'iniziativa popolare ed abbinate, concernenti modifiche alla legge 5

febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza, conferendo mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea. Nella giornata di lunedì 28 settembre si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali.

Il 29 settembre, successivamente alla presentazione della relazione in Assemblea, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3264 Fabbri ed altri, recante « Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottando » vertente sulla medesima materia trattata dalle proposte di legge C. 9 e abbinate.

Propone pertanto che la proposta di legge C. 3264, sia considerata ricompresa nella relazione già presentata all'Assemblea.

La Commissione concorda.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di valutare una ripresa in tempi brevi dell'iter di esame del progetto di legge C. 1658, in materia di protezione di minori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa notare che le modalità di prosecuzione dell'iter di tale provvedimento saranno definite in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

(Deliberazione).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in

sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Rileva che l'indagine conoscitiva si concluderà entro il 10 dicembre 2015 e si svolgerà sulla base del programma riportato in allegato (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Atto n. 200.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti i partiti politici. C. 3004 Fontanelli e C. 3147 Lorenzo Guerini.

(Rinvio dell'esame).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che nella riunione del 15 settembre 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del PD ha chiesto l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 3147 Lorenzo Guerini ed altri: « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti ». Sulla medesima materia risulta inoltre assegnata alla I Commissione la proposta C. 3004 Fontanelli. Comunica di aver segnalato in proposito all'ufficio di presidenza che diversi disegni di legge vertenti sulla medesima materia sono già all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato (disegni di legge nn. 1118, 9, 260, 577, 659, 807, 891, 946 e 966), precisando che l'ultima seduta svol-

tasi in quel ramo del Parlamento sulle predette proposte normative risale al 28 gennaio 2014.

Successivamente, nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 1° ottobre 2015, è emersa la volontà che possa essere la Camera a procedere nell'esame delle citate proposte di legge C. 3147 e C. 3004, anche in considerazione della data particolarmente risalente dell'ultima seduta svolta dalla 1^a Commissione del Senato relativamente ai predetti disegni di legge.

Avverte, quindi, che, se la Commissione concorda con quanto emerso in sede di ufficio di presidenza, scriverà alla Presidente della Camera per rappresentarle l'opportunità di avviare le procedure di intesa tra i due rami del Parlamento previste dagli articoli 78 del regolamento della Camera e 51, comma 3, del regolamento del Senato, al fine di consentire che sia la Camera a procedere nell'esame delle proposte di legge C. 3147 e C. 3004.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.**COMITATO DEI NOVE**

Martedì 6 ottobre 2015.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

**Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni
e dei servizi comunali.****PROGRAMMA***1. Contesto dell'indagine.*

Il riordino istituzionale e la riforma della pubblica amministrazione che si sono avviate negli ultimi anni attraverso diversi interventi normativi (decreto-legge n. 78 del 2010, decreto-legge n. 95 del 2012, legge n. 56 del 2014, decreto-legge n. 90 del 2014, legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione del 2015, disegno di legge di riforma costituzionale (S.1429-B), in corso di esame parlamentare), hanno come obiettivo non solo quello di generare un risparmio in termini di spesa pubblica ma anche quello di ridurre le sovrapposizioni dei livelli istituzionali di decisione e di gestione, di semplificare ed accelerare la capacità di risposta della Repubblica e della p.a. al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, a vantaggio dei cittadini e delle imprese.

La p.a. centrale e periferica e gli enti territoriali sono chiamati a far fronte ai propri costi gestionali e di offerta dei servizi con risorse finanziarie sempre minori rispetto agli anni passati a causa della riduzione crescente dei trasferimenti statali e dei tributi locali; situazione questa che impone di sostenere le capacità di governo e di responsabilità di amministratori e dirigenti che sempre più spesso non riescono più, proprio a causa della riduzione delle risorse finanziarie pubbliche, a fronteggiare neppure l'ordinaria amministrazione degli enti che sono chiamati a governare.

Una delle risposte alla necessità di razionalizzazione della spesa pubblica e all'urgenza di salvaguardare l'erogazione e

la qualità dei servizi ai cittadini riguarda i comuni, in particolar modo quelli che hanno una popolazione fino a 5.000 abitanti a cui è stato chiesto, con decreto-legge n. 95 del 2012, di esercitare obbligatoriamente e congiuntamente in forma associata nove delle dieci funzioni fondamentali loro attribuite, mediante unione di comuni o convenzione.

Oggi in Italia sono presenti – come evidenziato nell'allegato 1 – 8.047 Comuni con 60.794.612 abitanti (7720 i comuni nel 1861 con 21.777.334 abitanti, 8100 nel 2009 con 60.340.328 abitanti); essi costituiscono un importante fenomeno identitario, di specificità e vivacità culturale, ma nello stesso tempo richiedono una riflessione complessiva alla luce della normativa esistente rispetto all'effettiva capacità e possibilità di tutti i comuni, a prescindere dalla propria dimensione territoriale e demografica, di erogare servizi standard alla propria popolazione di riferimento. La gestione associata delle funzioni attraverso la costituzione di unioni dei comuni in forma libera o obbligata o attraverso convenzioni, o ancor meglio a seguito della fusione tra comuni, costituiscono strumenti importanti per raggiungere una massa critica minima necessaria per far fronte alla razionalizzazione delle risorse economiche ed umane del nostro tempo e per meglio affrontare la complessità delle decisioni e della gestione dei servizi a cui la nostra società deve fare fronte.

Il tema del riordino dei comuni si è imposto nella discussione politico-istituzionale del nostro Paese già dal 1990 con la legge n. 142. Volendo rimanere a un periodo circoscritto e recente, si può af-

fermare che con il Governo Monti vi è stato un intervento propulsivo a livello legislativo che ha inteso indirizzare il Paese verso una graduale ma obbligata razionalizzazione del numero dei comuni. La legge di stabilità del 2013 ha introdotto l'obbligo di esercizio associato, entro il 1° gennaio 2014, per tutti i comuni fino a 5.000 abitanti di nove delle dieci funzioni fondamentali indicate nell'articolo 14, comma 27 del decreto-legge n. 78 del 2010 come novellato dalla stessa legge di stabilità (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 530). L'obbligo si applica ai comuni fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenenti a comunità montane mentre sono esenti i comuni il cui territorio coincide con una o più isole.

Secondo i dati disponibili (fonte Ancitel), aggiornati al 1° agosto 2015, le unioni di comuni attivate nel territorio nazionale sono 435, coinvolgono 2272 comuni e interessano circa 9.635.000 abitanti. Di queste circa il 50 per cento sono unioni « di necessità » (ossia obbligate per legge). Riguardo alla ripartizione geografica, le Unioni sono concentrate per il 48 per cento nelle regioni del nord, per il 14 per cento al centro, il 15 per cento al sud e per il 21 per cento nelle isole.

Considerato che solo 2272 si sono associati e non tutti fanno parte dei 5627 comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti tenuti all'obbligo di gestione associata di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 (*si vedano allegati 1 e 2*), è evidente che l'unione è un processo che va incentivato, ma soprattutto guidato e gestito vista la complessità delle dinamiche in essere e se si vogliono raggiungere gli obiettivi di rafforzamento delle capacità gestionali dei comuni. Le scadenze previste dalle norme in questione sono già state più volte prorogate (prima al 31 dicembre 2014 e con l'ultimo decreto-legge « milleproroghe » – decreto-legge n. 192 del 2014 – al 31 dicembre 2015) ma si tratta di un tema ora non più rinviabile, anche alla luce del riordino delle province e delle città metropolitane, nonché della riforma del Titolo V in discussione, che fanno diventare di fatto i comuni i soggetti di

riferimento amministrativo e politico più importante sul territorio per i cittadini e le imprese.

Alla luce di questi primi numeri è abbastanza verosimile pensare che a dicembre 2015 vi sia l'esigenza di un'ulteriore proroga dei termini per l'applicazione delle norme in materia di riordino: pertanto è importante comprendere la situazione effettiva ad oggi, raccogliere e ordinare le informazioni per capire quali difficoltà stanno incontrando gli enti nell'ottemperanza di questa disposizione e quali correttivi sia possibile prevedere per sostenerli in questa importante fase di riordino.

Soltanto attraverso uno sviluppo concreto delle forme associative sovracomunali sarà possibile per i piccoli comuni raggiungere auspicati livelli di adeguatezza territoriali/demografici e gestionali e vedersi garantiti quegli spazi di autonomia, senza che si sottraggano a essi le competenze di cui sono titolari in base alla Costituzione per rimetterle ad altri livelli di governo del territorio.

La definizione dell'ambito territoriale è il punto di partenza più importante da definire e che deve tenere conto, nei fatti, delle effettive politiche di contiguità territoriale, di semplificazione e omogeneità su un territorio più vasto, più agevole per i cittadini che sempre hanno come punto di riferimento l'ambito comunale ed all'interno del quale è più semplice definire politiche erogatorie di servizi più efficienti e più efficaci, attraverso la riduzione dei costi unitari delle funzioni associate e della produzione di economie di scala.

Un ruolo importante, per l'attuazione di quanto disposto dal decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di unioni dei comuni, era riconosciuto alle regioni che, con proprio provvedimento legislativo, dovevano sostenere i comuni in questo percorso, anche definendo gli ambiti territoriali ottimali da raggiungere tenuto conto anche delle sinergie gestionali ed amministrative già attuate sul territorio, nonché della contiguità territoriale (distretti socio-sanitari o precedenti forme di gestione associata come centri montani, distretti scola-

stici, associazioni dei comuni). È quindi importante verificare le leggi regionali adottate e gli strumenti di accompagnamento al processo di riordino istituzionale promossi da tali provvedimenti (proposte di definizione di ambito ottimale, scadenze endo-procedimentali per ottemperare, sostegno alla realizzazione di studi di fattibilità).

La gestione associata delle funzioni e dei servizi comporta la possibilità di specializzazione delle risorse umane a disposizione con una crescente possibilità di aggiornamento e di formazione, dovuto a una più marcata divisione del lavoro. Altri obiettivi possibili dell'associazionismo comunale riguardano una più agevole riorganizzazione dei processi; l'uniformità di procedimenti amministrativi attivati, con conseguente eliminazione di pratiche diseconomiche dal punto di vista gestionale; il peso specifico politico dei comuni, aumentato proprio in conseguenza della massa critica posta in essere dall'elemento intercomunale; una più efficace capacità progettuale in grado di fungere da attrattore di risorse finanziarie soprattutto comunitarie; l'erogazione di nuovi servizi al cittadino; l'efficace utilizzo delle risorse collegate alle ITC (*information technology communications*) ovvero l'insieme dei metodi e delle tecnologie connesse ai sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni; l'ingresso più agevole nell'ente locale di maggiori dimensioni dei principi del *new public management* che comportano una maggiore professionalità dell'attività pubblica, standard predefiniti cui riferire le attività amministrative poste in essere; l'introduzione dei principi di competizione e di concorrenza nei confronti del settore privato.

Possono rallentare il cammino verso le esperienze d'intercomunalità alcune criticità, come le forti differenze riguardanti le peculiarità storico-culturali di un territorio; il timore di una perdita della valenza identitaria e di appartenenza; le resistenze alle politiche di cambiamento organizzativo da parte del personale; la riduzione della capacità decisionale più facilmente esercitabile nel comune di appartenenza;

la mancanza di un valido studio di fattibilità prodromico a qualsiasi decisione sulla necessità della forma associativa prescelta.

Le unioni di comuni, dunque, non vanno viste soltanto come un obbligo del legislatore, ma come un'opportunità offerta ai comuni di crescere in maniera virtuosa, di essere maggiormente competitivi, di superare attraverso la forma associativa comunale i rispettivi punti di debolezza, trasformandoli in punti di forza capaci di divenire, per i cittadini e le imprese, interlocutori privilegiati nelle politiche di sviluppo e di miglioramento complessivo della qualità della vita di ognuno.

Si ritiene inoltre di particolare interesse focalizzare l'indagine anche sulle fusioni di comuni. I processi di fusione di comuni sono stati, in sostanza, trascurabili nel decennio tra il 1990 ed il 2011 (solo 9) mentre hanno avuto un incremento rilevante a partire dal 2012, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 con il quale sono stati previsti ulteriori incentivi finanziari per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. Inoltre, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, l'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha, successivamente, previsto la destinazione di una quota del fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge 228 del 2012, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, all'incremento del contributo spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione. Ulteriori interventi agevolativi per tale processo di aggregazione sono stati previsti dalla legge di stabilità 2015, come illustrato nella parte relativa al quadro normativo.

Dai dati di riferimento emerge quindi come 26 comuni sono nati da processi di fusione nel 2013 (2) e nel 2014 (24). Le fusioni registrate in tali anni si sono concentrate in particolare in alcune regioni (Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto). Il numero complessivo dei comuni interes-

sati risulta essere pari a 62 ed il contributo straordinario annuo complessivamente attribuito pari a 9,53 milioni di euro (fonte Ministero interno).

Nel 2015 sono nati dal processo di fusione 6 comuni; 22 sono i comuni di prossima istituzione al 1° gennaio 2016.

2. Quadro normativo.

Le disposizioni normative sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali sono state adottate dal legislatore nell'ambito di un disegno complessivo volto a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni, di promuovere forme di razionalizzazione della spesa e di maggiore efficienza dei servizi. In particolare, l'unione dei comuni ha la finalità, in primo luogo, di migliorare la capacità gestionale del comune.

Le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali sono disciplinate principalmente dal Testo unico degli enti locali (articoli 30-35), dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, commi 26 e seguenti) e dalla legge n. 56 del 2014 (articolo 1, commi 104 e seguenti).

2.1. Convenzione tra comuni.

Lo strumento più funzionale e flessibile ma meno stabile di gestione associata è costituito dalla convenzione tra comuni per la gestione di una o più funzioni o servizi (articolo 30 TUEL). Con la stipula della convenzione i comuni contraenti stabiliscono il fine e la durata della convenzione, oltre alle forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. Gli enti aderenti possono esercitare in comune le funzioni associate, oppure possono costituire uffici comuni per l'esercizio delle funzioni o delegare ad uno di essi (comune capofila) tale esercizio.

Lo Stato e le regioni possono prevedere forme di convenzione obbligatoria per la gestione a tempo determinato di uno spe-

cifico servizio o per la realizzazione di un'opera, nell'ambito della delega di funzioni in materie di propria competenza.

2.2. Unione di comuni.

Più strutturato è lo strumento dell'unione di comuni, che si configura come una entità stabile, dotata di statuto e di organi di governo propri. L'unione di comuni è definita dalla legge quale ente locale, costituito da due o più comuni, di norma confinanti, per esercitare in modo associato più funzioni e servizi comunali (articolo 32 TUEL). Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. È previsto, inoltre, l'utilizzo sinergico dei due strumenti (unione e convenzione): infatti una unione di comuni può stipulare convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.

Come già anticipato, le regioni hanno un ruolo centrale nella gestione dell'associazionismo dei comuni situati nei rispettivi territori secondo il decreto-legge n. 95 del 2012: la legge regionale individua i livelli ottimali di esercizio dell'esercizio associato di funzioni, i soggetti, le forme e i termini temporali di tale esercizio, oltre che specifiche forme di incentivazione, ulteriori a quelle statali. In caso di inadempienza la regione esercita il potere sostitutivo.

Per i piccoli comuni era inoltre previsto l'istituto dell'unione speciale, ossia l'unione obbligatoria per l'esercizio di tutte le funzioni amministrative, abrogata dalla legge n. 56 del 2014. Rimane vigente la gestione obbligatoria delle funzioni fondamentali, da esercitarsi indifferentemente con lo strumento della convenzione o con quello dell'unione. L'esercizio delle funzioni comunali fondamentali, disciplinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, è obbligatorio per i comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 se appartenenti a comunità montana). Sono esclusi i comuni il cui territorio coincide con una o più isole e il comune di Campione d'Italia. Per le modalità di svolgimento della gestione associata si applicano le disposizioni del

testo unico sopra sintetizzate e le ulteriori prescrizioni recate dal medesimo decreto-legge n. 78, fra cui il requisito del limite demografico minimo dell'unione o convenzione fissato in 10.000 abitanti (3.000 per i comuni montani).

Risulta inoltre fissato (decreto-legge n. 192 del 2014, articolo 4, comma 6-*bis*) al 31 dicembre 2015 – dopo ripetute proroghe e differimenti – il termine per l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni (individuate dal medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, all'articolo 14, comma 27). Altrimenti consegue il commissariamento dell'ente inadempiente in base alla legge.

Il termine per le centrali di competenza locali è stato, a sua volta, recentemente prorogato (legge n. 107 del 2015) stabilendo che i termini per l'entrata in vigore delle norme dell'articolo 33, comma 3-*bis* del Codice dei contratti pubblici, sono fissati al 1° novembre 2015. Inoltre, tali termini per i comuni nati da fusione decorrono dal terzo anno successivo alla fusione.

Al contempo, la legge n. 56 del 2014 di riforma degli enti locali, oltre a istituire le città metropolitane e a ridefinire profondamente il sistema delle province, ha modificato sensibilmente anche la disciplina sulle unioni e sulle fusioni di comuni.

Tra queste, alcune disposizioni incentivanti, applicabili sia alle unioni, sia alle fusioni di comuni, hanno previsto la facoltà per le regioni di individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale (comma 131). Inoltre, (comma 134) si prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano, nel 2014, priorità nell'accesso alle risorse del Primo Programma cosiddetto « 6.000 campanili » (di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013). Previsione che peraltro non ha avuto attuazione.

Numerosi sono stati gli altri interventi legislativi volti ad agevolare, in particolare con misure finanziarie, l'esercizio associato di funzioni adottati nella legislatura

in corso, come risulta dall'elenco di interventi richiamati nella tabella allegata (*vedi allegato 3*).

Al contempo, nell'ambito della legge di riorganizzazione della pubblica amministrazione, recentemente approvata dal Parlamento, è stata espressamente previsto – nell'ambito delle misure per la formazione – la promozione, con il coinvolgimento dell'ANCI, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

2.3. Fusione di comuni.

La fusione di uno o più comuni, con l'istituzione di un nuovo comune, costituisce la forma più compiuta di semplificazione e razionalizzazione della realtà dei piccoli comuni.

Ferma restando la competenza regionale a disciplinare le modalità per la fusione dei comuni, la legge statale stabilisce che in caso di fusione non si applica il limite minimo ordinario di 10.000 abitanti per la costituzione di un nuovo comune (articolo 15, comma 1, TUEL). Si tratta di una delle forme incentivanti previste in materia, al fine di agevolare la fusione dei comuni.

Inoltre, i comuni che hanno avviato un percorso di concentrazione territoriale possono, anche prima della fusione, adottare, previa approvazione da parte di tutti i comuni, lo statuto del nuovo comune. Lo statuto deve contenere obbligatoriamente adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, volte a tutelare tutti i comuni destinati alla fusione (articolo 15, comma 2, TUEL).

Lo Stato garantisce appositi contributi, ulteriori a quelli regionali, per i 10 anni successivi alla fusione. I contributi sono commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni (articolo 15, comma 3, TUEL).

La legge 56 del 2014, di riforma del sistema delle province, ha adottato diverse disposizioni anche in materia di fusioni di comuni.

Un primo gruppo di disposizioni reca misure agevolative per la fusione di comuni.

Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci; anche in questo caso l'obiettivo è di agevolarne la fusione. I commi 131-134 recano ulteriori misure incentivanti per le fusioni e, in parte, anche per le unioni di comuni.

Le regioni possono individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale (comma 131).

È inoltre dettata una disposizione transitoria, volta a graduare gli effetti della fusione, sì da consentire il mantenimento (tuttavia non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune) di tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo comune sorto dalla fusione istituisca municipi (comma 132).

I comuni sorti da fusione dispongono di tre anni di tempo, per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione delle partecipazioni a consorzi, aziende e società pubbliche di gestione (comma 133).

Infine, il comma 134 prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano, nel 2014, la priorità nell'accesso alle risorse del Primo Programma cosiddetto « 6.000 campanili » (di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013). Tale previsione non è stata attuata.

Una ulteriore misura in materia di fusione di comuni è stata successivamente introdotta con il decreto-legge n. 90 del 2014 recante diverse misure in materia di semplificazione amministrativa (articolo 23, comma 1, lettera f-ter). La disposizione estende anche alle fusioni per incorporazione la concessione, prevista per le fusioni realizzate dal 2012 in poi, del contributo straordinario loro dovuto ai sensi

dell'articolo 5, comma 3, del TUEL. Tale contributo è commisurato, a decorrere dal 2013, al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Inoltre il decreto-legge n. 90 del 2014 ha fissato un limite al contributo pari a 1,5 milioni di euro per ciascuna fusione. La disposizione è diventata operativa con l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno 21 gennaio 2015.

Anche la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 450) ha introdotto una disposizione in favore delle fusioni di comuni prevedendo che ai comuni istituiti a seguito di fusioni che abbiano un rapporto della spesa per il personale sulla spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione, i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per l'assunzione di personale mediante contratti a tempo determinato, ed altri specifici vincoli in materia di personale, fermo restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull'equilibrio dei bilanci.

3. Principali profili di approfondimento dell'indagine e soggetti da ascoltare.

In considerazione del quadro normativo in essere e del ruolo che una piena attuazione delle disposizioni in materia di gestione in forma associata da parte dei comuni può svolgere per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi oltre che per la razionalizzazione della spesa, l'indagine conoscitiva si propone di affrontare in modo particolare i seguenti aspetti:

analizzare lo stato di attuazione delle disposizioni legislative sulla materia partendo dai dati relativi ai comuni soggetti all'obbligo di riordino e alle unioni effettivamente poste in essere e a quali e quante funzioni sono state aggregate;

quante convenzioni e quante unioni dei comuni sono state poste in essere;

incidenza sui relativi dati della dimensione quantitativa dell'ente e verifica della percentuale in cui le unioni conseguono all'obbligo di legge o, invece, ad un'auto-noma decisione dell'ente;

analizzare i dati relativi alle fusioni poste in essere verificando in particolare se presuppongono precedenti unioni o sono state disposte direttamente;

porre in evidenza i criteri maggiormente utilizzati nei processi di riordino in atto o conclusi (contiguità territoriale, preesistenza di comunità montana, distretto socio-sanitario, precedenti gestioni associate già attivate, ecc.);

approfondire – valutandone altresì l'impatto – le misure assunte dalle regioni, anche finanziarie, per favorire ed accompagnare il processo di riordino (studi di fattibilità, incentivi economici e così via) e le eventuali norme che disciplinano i *referendum* popolari per la fusione ed i relativi *quorum* deliberativi;

valutare gli effetti che derivano dalla gestione associata delle funzioni (convenzione, unione dei comuni) sull'organizzazione e sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

esaminare il rapporto tra le disposizioni volte ad accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e quelle volte a valorizzare e promuovere forme di gestione associata delle funzioni;

analizzare le unioni dei comuni che, da una parte, sono volte all'aggregazione territoriale e alla fusione e, da una altra parte, riguardano enti anche di dimensioni maggiori e possono rappresentare un modello di gestione delle funzioni in grado anche di sostituire gli ambiti di area vasta o quelli provinciali;

valutare se e in che misura è stata data attuazione alle più recenti disposizioni di incentivazione delle forme associate e delle fusioni quali quelle che riguardano il patto di stabilità;

focalizzare l'attenzione sui motivi che hanno finora impedito di giungere alla piena attuazione delle disposizioni normative sulla materia;

valutare la necessità di modificare la disciplina in essere, anche tenendo conto che è attualmente fissato al 31 dicembre 2015 il termine per l'attuazione dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni;

valutare la necessità di elaborare ulteriori strumenti di incentivazione di unioni e fusioni, anche con riferimento al principio enunciato dall'articolo 12, comma 1, lettera *f*) della legge n. 42 del 2009;

valutare alla luce della tematica relativa alla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali la possibilità di apportare modifiche alla disciplina dei servizi pubblici locali.

A tal fine appare opportuno prevedere le audizioni di:

ministro dell'interno;

ministro degli affari regionali;

ministro dell'economia e delle finanze;

ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

rappresentanti della Corte dei conti;

rappresentanti dell'Agenzia per la coesione e la funzione pubblica;

rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

rappresentanti delle regioni, di ANCI, UPI, UNCEM;

rappresentanti dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali;

rappresentanti dell'Istituto geografico nazionale, della Fondazione Montagne Italia, della Società geografica italiana;

esperti della materia.

L'indagine dovrà concludersi entro il 10 dicembre 2015.

Allegato 1

Piccoli Comuni per regione (≤5000 ab.)						
Regione	Comuni			Popolazione residente (Istat 2015)		
	Totale Comuni	Piccoli Comuni ≤ 5000 ab.	%	Popolazione Comuni	Popolazione Comuni ≤ 5000 ab.	%
Valle d'Aosta	74	73	98,65	128.298	93.521	72,89
Molise	136	125	91,91	313.348	151.786	48,44
Trentino-Alto Adige	326	289	88,65	1.054.934	453.701	43,01
Piemonte	1.206	1.068	88,56	4.424.467	1.289.781	29,15
Sardegna	377	314	83,29	1.663.286	521.973	31,38
Abruzzo	305	249	81,64	1.331.574	349.032	26,21
Calabria	409	323	78,97	1.976.631	631.814	31,96
Liguria	235	183	77,87	1.583.263	244.355	15,43
Basilicata	131	101	77,10	576.619	196.840	34,14
Marche	236	170	72,03	1.550.796	334.046	21,54
Friuli-Venezia Giulia	216	152	70,37	1.227.122	275.415	22,44
Lombardia	1.530	1.061	69,35	10.002.615	2.101.033	21,00
Lazio	378	251	66,40	5.892.425	448.271	7,61
Umbria	92	60	65,22	894.762	128.507	14,36
Campania	550	335	60,91	5.861.529	686.368	11,71
Veneto	579	308	53,20	4.927.596	777.377	15,78
Sicilia	390	205	52,56	5.092.080	502.181	9,86
Toscana	279	126	45,16	3.752.654	302.717	8,07
Emilia-Romagna	340	149	43,82	4.450.508	387.429	8,71
Puglia	258	85	32,95	4.090.105	218.238	5,34
Italia	8.047	5.627	69,93	60.794.612	10.094.385	16,60

Fonte: elaborazione Ancitel su dati Istat (01/01/2015)

Allegato 2

Dati regionali sulle unioni dei comuni					
Regione	Totale Comuni	Unioni di Comuni	Comuni aderenti	Adesione media	%
1 <u>Emilia-Romagna</u>	340	42	264	6,29	77,65
2 <u>Sardegna</u>	377	35	277	7,91	73,47
3 <u>Toscana</u>	279	23	144	6,26	51,61
4 <u>Sicilia</u>	390	49	177	3,61	45,38
5 <u>Liguria</u>	235	20	105	5,25	44,68
6 <u>Puglia</u>	258	24	115	4,79	44,57
7 <u>Veneto</u>	579	41	213	5,20	36,79
8 <u>Molise</u>	136	8	50	6,25	36,76
9 <u>Lazio</u>	378	21	106	5,05	28,04
10 <u>Abruzzo</u>	305	13	84	6,46	27,54
11 <u>Piemonte</u>	1.206	56	305	5,45	25,29
12 <u>Marche</u>	236	11	48	4,36	20,34
13 <u>Calabria</u>	409	12	64	5,33	15,65
14 <u>Lombardia</u>	1.530	60	228	3,80	14,90
15 <u>Campania</u>	550	12	63	5,25	11,45
16 <u>Umbria</u>	92	1	8	8,00	8,70
17 <u>Basilicata</u>	131	1	7	7,00	5,34
18 <u>Friuli-Venezia Giulia</u>	216	5	11	2,20	5,09
19 <u>Trentino-Alto Adige</u>	326	1	3	3,00	0,92
20 <u>Valle d'Aosta</u>	74	0	0	0,00	0,00
Totale	8.047	435	2.272	5,22	28,23

Fonte: elaborazione Ancitel (2015)

Allegato 3

Intervento Principali interventi legislativi volti ad agevolare l'esercizio associato di funzioni adottati nel corso della legislatura	
Comma 6-bis, articolo 31 della legge n. 183/2011 (introdotto dal comma 534 della legge 147/2013)	Prevede, al fine di sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila per la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, la riduzione di tali obiettivi per i comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, ed il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila, per garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica. La redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti. La procedura prevede che l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, mediante il sistema web, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, come determinati sulla base dell'accordo raggiunto tra gli stessi, a seguito delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.
Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 489, lettera e), legge n. 190/2014)	È prevista una deroga al patto di stabilità in relazione a diverse tipologie di spesa in favore degli enti che le sostengono, tra cui quelle relative all'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di funzioni. Inoltre, l'articolo 1 del recente decreto-legge 78/2015 recante « Disposizioni in materia di enti locali » reca un ulteriore allentamento dei vincoli del patto di stabilità in favore dei comuni, consentendo ad essi maggiori spazi finanziari per l'effettuazione delle medesime tipologie di spese nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per il periodo 2015-2018, dei quali 30 milioni per l'esercizio della funzione di ente capofila nel caso di gestione associata di alcune funzioni.
Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 450, lett. b).	Ha previsto che per i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata – vale a dire mediante unione ovvero mediante convenzione – le proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 le spese di personale e le facoltà di assunzione sono considerate « in maniera cumulata » tra i comuni medesimi mediante « forme di compensazione » tra gli stessi, nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e dell'invarianza della spesa complessiva.

Intervento Principali interventi legislativi volti ad agevolare l'esercizio associato di funzioni adottati nel corso della legislatura	
Legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 450, lett. c)	È stato previsto che il contributo di 5 milioni (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 120/2013 che ha stabilito per l'anno 2013, una integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale per un importo complessivo di 125 milioni di euro, di cui 5 milioni destinati ai comuni ad incremento di un trasferimento già riconosciuto agli enti locali da una precedente disposizione, articolo 53, comma 10, legge n. 388 del 2000) deve intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.
Legge di stabilità per il 2015	È intervenuta sul comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevedendo che enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2009 e 2010 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011. Sono considerate a tal fine le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione. Tale previsione non si applica alle città metropolitane e alle province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. I comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, assumendo quale base di calcolo le risultanze dell'ultimo triennio disponibile

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in oggetto (*vedi allegato 1*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Sarro, ricorda che la proposta di legge in esame, che è diretta ad introdurre l'aggravante di « negazionismo » alle fattispecie di reato previste dalla legge n. 654 del 1975, è stata approvata dal Senato a larghissima maggioranza, dopo un dibattito approfondito ed articolato. Invita, pertanto, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario. Auspica, infine, che la Camera possa approvare in tempi rapidi il provvedimento, prima della ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma, che cade il 16 ottobre prossimo venturo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come la proposta di legge in discussione sia un provvedimento equilibrato, diretto a colmare un autentico vuoto normativo.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare al collega Verini, rileva che compito del Parlamento dovrebbe essere quello di

approvare la migliore legge possibile per i cittadini, senza farsi condizionare dall'imminenza di celebrazioni o ricorrenze. Evidenza, quindi, come tutte le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo si prefiggano l'obiettivo di migliorare la proposta di legge in discussione.

Daniele FARINA (SEL) rileva, preliminarmente, come quella in esame sia una proposta di legge « manifesto », destinata a non trovare pratica attuazione. Ritiene, tuttavia, che l'esame in sede referente di tale provvedimento potrebbe rappresentare l'occasione utile per procedere all'abrogazione di talune fattispecie di reato risalenti ad epoca fascista e non più conformi ai principi dell'ordinamento, tra le quali, ad esempio, il vilipendio alla nazione italiana, alla Repubblica, alla bandiera, nonché i reati di disfattismo politico o di associazioni antinazionali.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa a sua firma 1.1, fa presente che la stessa si propone un'integrale riformulazione dell'intervento normativo in esame: in particolare, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, viene previsto un aumento di pena, se la propaganda o l'istigazione si fondino sulla negazione dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, la cui responsabilità sia accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale o riconosciuta da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali; viene, inoltre, prevista la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nonché la riformulazione dell'articolo 414 del codice penale, relativo all'istigazione a delinquere, prevedendo che sia punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque pubblicamente istighi a commettere uno o più delitti, per il sol fatto dell'istigazione; viene altresì, disposto l'aumento della pena di un terzo, se la stessa istigazione si fondi su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondi, in tutto o in parte, sulla

negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale e la cui responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi nazionali e sovranazionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare che la proposta emendativa in questione, nel prevedere che i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra devono essere stati accertati con sentenza passata in giudicato, restringe i margini di applicazione della norma, che fa riferimento invece, oltre che espressamente alla Shoah, alle fattispecie descritte dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale. Quanto poi alla riformulazione del reato di cui all'articolo 414 del codice penale, rileva come, tra le diverse modifiche proposte, vi sia, in particolare, quella che elimina l'istigazione a commettere delitti attraverso strumenti informatici o telematici introdotta dall'ultimo decreto legge in materia di terrorismo. Al riguardo, non ritiene condivisibile tale « *abrogatio criminis* », in quanto trattasi di una fattispecie penale che punisce condotte gravi poste in essere da terroristi, in specie internazionali. Con riferimento al testo della proposta di legge in esame, manifesta infine perplessità in ordine alla prevista riduzione, da cinque a tre anni di reclusione, del limite massimo della pena relativa al reato di istigazione a commettere delitti (articolo 414, comma 1, numero 1) del codice penale), in quando tale riduzione di pena va ad incidere anche sulle circostanze aggravanti relative all'istigazione attraverso strumenti informatici e telematici, che furono previste solo pochi mesi orsono in occasione dell'esame del decreto legge in materia di terrorismo e missioni internazionali. Sul punto, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa nel corso dell'esame in Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano dirette ad introdurre modifiche migliorative al testo in esame, riducendo i margini di discrezionalità del giudice nell'individuare le fattispecie di reato. Quanto all'omesso riferimento alla Shoah, osserva come la stessa possa ritenersi ricompresa nell'ambito dei delitti di genocidio o dei crimini contro l'umanità.

La Commissione, respinge l'emendamento Ferraresi 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.2, diretto a prevedere un aumento di pena se la propaganda o l'istigazione si fondino sulla negazione di crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, la cui responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi nazionali e sovranazionali.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal collega Ferraresi, richiama la necessità di approvare norme che delimitino i margini di discrezionalità del giudice, cui non può essere affidata la valutazione dei fatti storici oggetto della condotta di negazionismo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel richiamare le dichiarazioni rese del Presidente del Senato Grasso, rileva come la proposta di legge in esame, condivisa da quasi tutti i gruppi parlamentari, rappresenti un decisivo passo nel contrasto a tutte le forme di negazionismo, consentendo all'Italia di esprimere finalmente, in maniera chiara, l'adesione agli orientamenti normativi presenti in altri Paesi e già in vigore a livello europeo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), pur riconoscendo che i colleghi del Senato hanno svolto un importante e proficuo lavoro sulla proposta di legge in discussione,

ritiene che la stessa possa essere ulteriormente migliorata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.2, Turco 1.3 e Ferraresi 1.4.

Daniele FARINA (SEL) illustra gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.01, 1.02 e 1.03, attraverso i quali si propone l'abrogazione di articoli del codice penale che contemplano reati cosiddetti di opinione ovvero delitti contro la personalità dello Stato. Illustra, altresì, il suo articolo aggiuntivo 1.04, attraverso il quale si prevede il conferimento di una delega al Governo, diretta ad introdurre sanzioni amministrative per taluni reati, tra i quali l'offesa alla religione di uno Stato mediante vilipendio di persone o cose, l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Farina 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel dichiarare concluse le votazioni degli emendamenti riferiti al provvedimento in discussione, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

La seduta termina alle 14.45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a nome della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL), pur condividendo la necessità di procedere alla soppressione del comma 1, dell'articolo 9 del provvedimento in discussione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal votare la proposta di parere testè illustrata dalla presidente. Ritiene, infatti, che nel testo unificato in discussione persistano rilevanti profili di criticità, specie con riferimento alla questione della termovalorizzazione della canapa impiegata per usi industriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « ovvero istiga » è inserita la seguente: « pubblicamente »;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « nazionali o religiosi » sono inserite le seguenti: « la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro. »;

c) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa.

2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:

ART. 414.

(Istigazione a delinquere).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo.

1. 1. Ferraresi, Sibilìa, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

1. 2. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Al comma 1, lettera c), comma 3-bis, dopo le parole: Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, inserire le seguenti parole: e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente.

1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

1. 4. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Abrogazioni).

1 Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 271 (Associazioni antinazionali), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) e 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte turbare l'ordine pubblico) del codice penale sono abrogati.

1. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. — L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

1. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. L'articolo 299 del codice penale è abrogato.

1. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, uno o più

decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

ART. 1-ter.

1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), sono aggiunti i seguenti numeri: 266, 278, 342, 403, 404 ».

1. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che:

all'articolo 4, comma 1, si prevede che i controlli necessari per verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento sulla Coltivazione della canapa sativa siano effettuati dal Corpo forestale dello Stato o da altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente;

la delicatezza dei predetti controlli sia tale riservare esclusivamente alla legge la scelta dei soggetti che vi possano provvedere;

all'articolo 4, comma 1, è fatto riferimento agli organi di pubblica sicurezza in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie, quando invece sarebbe opportuno fare riferimento alla polizia giudiziaria;

all'articolo 4, comma 5, si prevede espressamente che «nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore» che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa risulti entro il limite dell'1 per cento, quando, invece, sarebbe più opportuno fare riferimento all'esclusione di responsabilità dell'agricoltore;

l'individuazione della percentuale dell'1 per cento del contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa prevista dal predetto comma 5 suscita delle perplessità in quanto appare essere eccessivo rispetto al limite dello 0,2 per cento previsto dalla normativa europea al fine del sostegno comunitario alla coltivazione della canapa, per cui sembrerebbe opportuno portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento;

implica valutazioni di natura scientifica che sarebbe opportuno demandare ad un atto normativo di secondo grado, così come, ad esempio, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

l'articolo 9, comma 1, reca modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che determinano una variazione dell'area penalmente rilevante in materia di stupefacenti, in quanto sono modificate le tabelle allegate al predetto decreto, che sono oggetto di espresso richiamo da parte delle disposizioni penali (articoli 72 e seguenti), senza tenere conto delle modificazioni apportate alle tabelle dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014, che sono state ispirate al principio secondo cui nella tabella 1 debbano essere inserite le sostanze stupefacenti o psicotrope ottenute per sintesi e nella tabella 2 la cannabis ed

i prodotti da essi ottenuti. In particolare, il provvedimento in esame interviene sulla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 14, volta ad indicare le sostanze stupefacenti o psicotrope che devono essere indicate nella tabella I (richiamata dalle norme penali che prevedono sanzioni più grave). Il vigente n. 6) della predetta lettera *a*) prevede che nella tabella I debbano essere indicate le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico al tetraidrocannabinolo (il previgente n. 6) prevedeva i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi). Il testo unificato in esame, invece, prevede che il n. 6) faccia riferimento alla canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. Si ricorda che, secondo il n. 1) della lettera *b*), nella tabella II devono essere indicati la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;

per le ragioni sopra esposte appare quindi necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 9 o comunque riformularlo sulla base delle ultime modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica;

il comma 2 dell'articolo 9 è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la cui attuale formulazione appare comunque coerente con

quanto previsto dal provvedimento in esame, salvo il mancato riferimento alla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 4, comma 1, le parole: « o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente » siano soppresse.

2) All'articolo 4, comma 1, le parole « pubblica sicurezza » siano sostituite dalle seguenti « polizia giudiziaria ».

3) All'articolo 4, comma 5, le parole: « conseguenza » sia sostituita dalla seguente: « responsabilità »;

4) Sia soppresso il comma 1 dell'articolo 9;

5) Sia sostituito il comma 1 con il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990/309, e successive, n. modificazioni, dopo le parole: « dell'Unione Europea » sono inserite le seguenti: « o dalla normativa vigente »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di una rappresentanza della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)
(Svolgimento e conclusione) 38

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 13.45.

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di una rappresentanza della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.).

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gianvico CAMISASCA, *vicepresidente della Federazione nazionale dei consoli*

(FE.N.CO.), Alessandro RECLA, *professore dell'Università Luigi Bocconi* e Gennaro FAMIGLIETTI, *coordinatore nazionale della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene quindi per formulare osservazioni e porre quesiti Vincenzo AMENDOLA (PD).

Giorgio Franco ALETTI, *tesoriere della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, e Gianvico CAMISASCA, *vicepresidente della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.)*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	39
AVVERTENZA	41

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 12 ottobre e

che la Commissione di merito ne concluderà l'esame entro questo giovedì.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione Ambiente il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 3194, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.

Si tratta di un disegno di legge del Governo, composto da un solo articolo. Il testo – che è stato ampiamente modificato sia dal Senato, sia dalla Commissione Ambiente della Camera – reca al comma 1 una doppia delega legislativa al Governo: la prima per l'adozione, entro il 18 aprile 2016, di un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione), 2014/24/UE (sugli appalti pubblici) e 2014/25/UE (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali); la seconda per l'adozione, entro il 31 luglio 2016, di un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il medesimo comma 1 contiene un sistema molto articolato di principi e cri-

teri direttivi per la delega, enucleati in 52 lettere, alcune delle quali ulteriormente suddivise in numeri.

In particolare, la lettera *b)* prevede l'adozione di un unico « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle citate tre direttive. Il testo dovrà sostituire il vigente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

Interessano i profili di competenza della Commissione difesa i principi o criteri direttivi della delega di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)*, introdotte durante l'esame in Commissione alla Camera.

La lettera *g-bis)* prevede il mantenimento di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza.

Ricordo infatti che l'attuale codice dei contratti pubblici (di cui al citato decreto legislativo n. 163) stabilisce all'articolo 17 che le disposizioni dettate dal codice medesimo in materia di procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere derogate per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione sia attribuita una classifica di segretezza, nonché per i contratti la cui esecuzione debba essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In particolare, il comma 4 dell'articolo 17 citato prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. Quanto al controllo della Corte dei conti, il comma 5 dell'articolo 17 prevede che tali contratti posti in essere da amministrazioni statali debbano essere sottoposti al controllo successivo della medesima Corte, la quale si

pronuncia sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, trasmettendo una relazione al Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno. Ulteriori deroghe riguardano la vigilanza esercitata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Sulla materia, nel corso della legislatura, è intervenuta la proposta di legge C. 219 Matteo Bragantini – approvata in prima lettura dalla Camera e adesso in corso d'esame al Senato – che introduce anche il controllo preventivo della Corte dei conti sui contratti di cui si parla. Su tale provvedimento la Commissione Difesa si è espressa favorevolmente nella seduta del 9 luglio 2014.

Va precisato, per quanto riguarda la materia della difesa, che l'attuale codice dei contratti pubblici prevede espressamente, all'articolo 1, comma 1-*bis*, che la disciplina del medesimo codice si applichi anche ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, con l'eccezione però dei contratti cui si applica il decreto legislativo n. 208 del 2011, il quale ha attuato in Italia la direttiva comunitaria 2009/91/CE, concernente per l'appunto i contratti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, in base al citato articolo 1, comma 1-*bis*, dello stesso codice, i contratti individuati dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 208, ai quali – come previsto dalla legislazione europea di riferimento – non si applica neanche la disciplina dello stesso decreto legislativo n. 208. Si tratta – a titolo di esempio – dei contratti disciplinati da norme procedurali specifiche in base ad accordi internazionali oppure di quelli concernenti la produzione o il commercio di armi militari, l'attività di intelligence, la fornitura di materiale militare o la prestazione di servizi o forniture connesse a Paesi stranieri.

Tornando al testo in esame, la lettera *g-bis)* del comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo debba assicurare la « previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che

esigono particolari misure di sicurezza » (vale a dire per i contratti oggi soggetti alla disciplina di cui al citato articolo 17 del codice dei contratti vigente). In particolare, il Governo dovrà prevedere che l'affidamento di contratti con disciplina speciale e derogatoria rispetto alle norme generali sia soggetto al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, che si dovrà pronunciare sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Il Governo dovrà inoltre individuare sia le circostanze che giustificano il ricorso agli affidamenti in deroga, sia, ove possibile, le modalità realizzative, assicurando comunque nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

A sua volta, la lettera *g-ter*) prevede che, in sede di esercizio della delega, il Governo debba individuare i contratti esclusi dall'ambito di applicazione della legislazione delegata, in coerenza con quanto previsto dalle direttive europee 2014/23/UE (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione), 2014/24/UE (sugli appalti pubblici) e 2014/25/UE (sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali).

In particolare, la direttiva 2014/23, all'articolo 10, specifica le concessioni in materia di difesa e di sicurezza cui non si applica la disciplina da essa recata. A sua volta la direttiva 2014/24, agli articoli 15 e seguenti, reca disposizioni speciali per gli appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza e lo stesso fa, agli articoli 25 e seguenti, la direttiva 2014/25 per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti relativi alla difesa e alla sicurezza.

Donatella DURANTI (SEL), con riferimento ai contratti segreti o che richiedono speciali misure di sicurezza di cui

alla lettera *g-bis*), ritiene importante prevedere che il ricorso alla disciplina derogatoria prevista per essi sia adeguatamente motivato, soprattutto quando l'affidamento avviene senza gara, a un solo operatore. In ogni caso, deve essere assicurato un adeguato controllo sulla congruità dei tempi di esecuzione del contratto, sui costi e sulle modalità di esecuzione.

A proposito di affidamenti senza procedure ad evidenza pubblica, evidenzia che il Ministero della difesa, unico tra i Ministeri, utilizza una disciplina speciale per l'affidamento di appalti di manovalanza cosiddetta occasionale e urgente con il criterio dell'offerta più bassa. Si tratta di contratti che comportano forti penalizzazioni per i lavoratori impiegati dalle ditte e che spesso – si richiama alla sua esperienza relativa all'Arsenale di Taranto – non servono per esigenze di carattere occasionale e urgente, ma per esigenze ordinarie.

Invita il relatore a valutare la possibilità di inserire nella sua proposta di parere un richiamo all'esigenza di superare questa tipologia di contratti e a quella di assicurare comunque il controllo accurato sull'esecuzione e sui costi dei contratti per i quali si ricorre alla procedura derogatoria di cui all'attuale articolo 17 del codice dei contratti pubblici.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, considerato che è imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00652 Bolognesi: Per la riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	43

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	45
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

C. 9 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2015.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI segnala che i ministeri interessati hanno fornito le indicazioni di loro competenza, che devono però essere valutate dalla Ragioneria generale dello Stato. Chiede quindi di poter disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa 31.600.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 31.600 delle Commissioni, che modifica l'articolo 31, il quale reca una disposizione di interpretazione autentica relativa alla validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative ed i privati.

In particolare la proposta emendativa in oggetto precisa che, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le predette società sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto, nonché a garantire che tali attività siano svolte da professionisti iscritti negli appositi albi. Inoltre, si dispone che l'Autorità nazionale anticorruzione pubblici sul proprio sito internet, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, l'elenco delle società in oggetto.

Poiché la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sulla stessa.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, anche in considerazione della clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'emendamento, concorda con la proposta di parere del relatore.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.

Atto n. 198.

(Rilievi alle Commissioni II e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca una disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Esaminando le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, si sofferma sugli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che il provvedimento in esame, che definisce le sanzioni relative alla violazione della normativa europea in materia di prodotti cosmetici, ripropone per lo più

le sanzioni già contenute nell'ordinamento giuridico, anche sotto il profilo degli importi attualmente in vigore, con talune eccezioni e con l'eliminazione di sanzioni non più attuali. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, come affermato dalla relazione tecnica, che il gettito complessivo risulti non diminuito alla luce del nuovo regime sanzionatorio e tenuto conto altresì che le entrate relative alle sanzioni non dovrebbero risultare scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In ordine a tali presupposti ritiene necessario acquisire una conferma del Governo. Tale conferma appare utile anche alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa, circa la non riproducibilità di talune sanzioni attualmente previste, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1223/2009.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 20, in considerazione del carattere meramente ricognitivo delle disposizioni ivi contenute, volte ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme dello schema di decreto legislativo in oggetto, segnala l'opportunità di sostituire la rubrica « Disposizioni finanziarie » con la seguente: « Clausole di invarianza finanziaria », rendendola in tal modo conforme alla prassi vigente. Sempre con riferimento all'articolo 20, segnala altresì l'opportunità di riformulare il comma 2, conformemente alla vigente prassi contabile, nei seguenti termini: « Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, confermando che le entrate derivanti dalle sanzioni non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali, concorda con quanto evidenziato dalla relatrice in ordine all'opportunità di riformulare la rubrica e il comma 2 dell'articolo 20, in conformità alla vigente prassi contabile.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (atto n. 198);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le entrate derivanti dalle sanzioni non risultano scontate ai fini delle previsioni tendenziali;

appare opportuno riformulare il comma 2 dell'articolo 20 e sostituire la rubrica del medesimo articolo conformemente alla vigente prassi contabile,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Sostituire la rubrica dell'articolo 20 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria;

Sostituire il comma 2 dell'articolo 20 con il seguente: 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

La seduta comincia alle 19.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

C. 3012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dei subemendamenti alla proposta emendativa 31.600 delle Commissioni.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti Crippa 0.31.600.1 e 0.31.600.2 nonché Polidori 0.31.600.3, riferiti all'emendamento 31.600 delle Commissioni sul quale la Commissione bilan-

cio ha espresso nulla osta nella seduta odierna.

In proposito, segnala che i subemendamenti Crippa 0.31.600.2 e Polidori 0.31.600.3 sono volti a prevedere che, con decreto del Ministero della giustizia, sia stabilita l'istituzione, presso gli albi unici nazionali previsti dai vigenti ordinamenti professionali, di una sezione speciale per l'iscrizione delle società di ingegneria di cui all'articolo 31 del provvedimento in titolo, che dovrà essere effettuata a cura del legale rappresentante delle stesse, senza alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già sostenuti dai singoli soci per l'iscrizione al proprio albo di appartenenza.

Al riguardo osserva che le menzionate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli adempimenti ivi previsti sono riconducibili a soggetti che non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni. Il subemendamento Crippa 0.31.600.1 presenta, invece, carattere meramente formale.

Propone, pertanto, di esprimere nulla osta sui subemendamenti Crippa 0.31.600.1 e 0.31.600.2 nonché Polidori 0.31.600.3 trasmessi dall'Assemblea.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 3333 Mazzoli – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	50

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barraciu.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, illustra il disegno di legge approvato dal Senato il 18 giugno scorso, e assegnato alla Camera all'VIII Commissione in sede referente, recante la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, ser-

vizi e forniture. Osserva che la seconda finalità di riordino della normativa vigente in materia di contratti pubblici è stata inserita nel corso dell'esame al Senato. Conseguentemente, è stato modificato il titolo originario del disegno di legge. Rileva poi che il testo in esame, modificato ulteriormente presso la Camera dei deputati dalla Commissione di merito, è composto di un articolo unico e di complessivi nove commi (rispetto al testo pervenuto dal Senato, a fronte della soppressione del comma 6, è stato introdotto il nuovo comma 7-*bis*).

Segnala quindi che il provvedimento, pur presentando limitati aspetti di diretta competenza della VII Commissione, risulta di assoluta rilevanza generale, essendo volto a riformare in maniera complessiva e sostanziale il settore degli appalti pubblici e delle concessioni: la delega inserita coglie infatti l'occasione del recepimento delle direttive per procedere a un riordino più ampio e a una razionalizzazione della disciplina vigente. Ricorda – come evidenziato dall'onorevole Mariani, relatrice del provvedimento presso la Commissione ambiente, nella seduta del 2 luglio 2015 – che l'Italia spende circa il 15 per cento del suo PIL negli appalti pubblici: una buona ed efficace normativa in materia di appalti ha dunque un valore non soltanto tecnico-giuridico, ma politico-sociale, in quanto è in grado di assumere un significato determinante nella difficile fase economica, come quella che stiamo attraversando. Aggiunge che la scelta della delega al Governo appare appropriata, considerata la complessità e varietà della disciplina che si intende riordinare, nell'ambito dell'armonizzazione con la normativa di settore dell'Unione europea.

Dà quindi conto del contenuto, in sintesi, del testo in esame, evidenziando le disposizioni di diretto interesse per la Commissione. Ricorda che il comma 1 dell'articolo 1 detta le finalità della delega e i principi e criteri direttivi generali. Il Governo viene quindi delegato ad adottare i seguenti due decreti legislativi: *a*) il primo è destinato all'attuazione delle direttive 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei con-

tratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (da adottare entro il 18 aprile 2016); *b*) il secondo è finalizzato al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (qui il termine è fissato al 31 luglio 2016). Sul contenuto delle direttive oggetto di recepimento e sui dettagli dell'intera normativa oggetto di riordino rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

Ricorda altresì che i principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega sono, oltre a quelli previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, quelli indicati in una serie di 57 lettere al comma 1 dell'articolo 1.

Segnala intanto – tra i suddetti principi e criteri direttivi – quelli di cui alla lettera *b*) che, nel prevedere l'adozione di un unico testo normativo anche per gli appalti di servizi e forniture denominato « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », garantisce in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, anche in riferimento al coordinamento con le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Rileva, inoltre, che è stata introdotta dalla VIII Commissione la nuova lettera *b-bis*), che dispone che si assicurino – nella predisposizione dei decreti legislativi –, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto; la lettera *h*) inoltre prevede il riordino e la semplificazione della normativa specifica in materia di contratti rela-

tivi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo, altresì, modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi, comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) e garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti. La lettera *n*), poi, prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico. Con riferimento all'obbligo di pubblicazione sui quotidiani, ricorda che tale obbligo è stato eliminato, con decorrenza 1° gennaio 2016, dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014). Fino a tale data continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, che è contenuta, rispettivamente, nel comma 7 dell'articolo 66 e nel comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, rispettivamente, per i contratti di importo superiore e inferiore alla soglia europea.

Osserva, poi, che la lettera *v*) – così come riformulata dalla Commissione di merito – prevede, nell'ambito della centralizzazione delle committenze e della riduzione del numero delle stazioni appaltanti, la previsione dell'obbligo per queste ultime di pubblicare sul proprio sito *web* il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto e, tra l'altro, la garanzia della tutela delle minoranze linguistiche, come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti, nella definizione di ambiti territoriali ottimali. Aggiunge che la lettera *bb*) riserva l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo ») per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché a quelli di servizi ad alta intensità di manodopera: si esclude in ogni caso l'ap-

plicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. A questo proposito, ricorda, per quanto concerne la normativa nazionale vigente, che il Codice dei contratti pubblici (articoli 81-83 del decreto legislativo n. 163 del 2006) prevede che la selezione delle offerte venga effettuata seguendo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, pertanto – in linea generale – scegliere tra tali due criteri, di volta in volta, in relazione alle caratteristiche specifiche del singolo contratto. Segnala, però, che nella Determinazione n. 7 del 2011 dell'allora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recante le « Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture », si è fatto specificamente riferimento agli appalti relativi ai servizi socio-sanitari ed educativi e, più in generale, ai servizi sociali, per i quali l'Autorità ha espresso l'indicazione di ricorso preferenziale al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poiché in tali settori « occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale ».

Evidenzia, poi, i criteri e principi direttivi previsti alla lettera *ee*), che indica il rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, nonché per le verifiche e i controlli relativi all'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza.

Segnala, infine, la lettera *ggg*), che prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, con la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.

Rileva, poi, che i commi 2-5 dell'articolo unico del provvedimento in esame dettano disposizioni di carattere procedurale e di coordinamento normativo, prevedendosi, in particolare, al comma 2, che i decreti legislativi *de quibus* dispongano l'abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto Codice). Si prevede, inoltre, tra l'altro: che la Presidenza del Consiglio dei ministri – nell'esercizio delle deleghe – coordini, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa (comma 2); l'espressione del parere sugli schemi dei decreti legislativi da parte – tra gli altri – delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3); la possibilità per il Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive degli stessi (comma 5). Il comma 6, come accennato, è stato soppresso dalla Commissione di merito, mentre i commi 7, 7-bis e 8 contengono disposizioni transitorie e di coordinamento. Il comma 9, infine, prevede una clausola di invarianza finanziaria del provvedimento. Sottolinea che viene, comunque, previsto che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame, segnalando l'amplissimo consenso che il provvedimento ha ricevuto presso l'altro ramo del Parlamento.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) spera che le ragioni specifiche del mondo della cultura siano adeguatamente prese in considerazione nella riforma del codice degli appalti, su cui la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere. Citato al riguardo l'esempio del restauro delle opere d'arte – che difficilmente può sottostare a rigide regole di scelta del contraente – crede altresì poco convincente il principio di delega contenuto nella lettera *aaa*) dell'articolo 1, comma 1, che prescrive che – per i contratti d'importo superiore a euro 150 mila – l'80 cento dei negozi stipulati deve essere dato a gara pubblica mentre il restante 20 può essere lasciato all'*in house*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni, le attività culturali ed il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 luglio 2015 e concorda di

fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 27 ottobre 2015 alle ore 20.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3333 Mazzoli – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 agosto 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata la proposta di legge C. 3333 Mazzoli ed altri, recante « Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, in tema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale », vertente su identica materia della proposta di legge in esame. Essa viene pertanto abbinata all'A.C. 2497, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Propone poi che sia costituito un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Paolo RUSSO (FI-PdL), Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, e Luisa BOSSA (PD) si dicono d'accordo.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 51

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti della società metropolitana acque Torino S.p.A, della società Acqua bene comune Napoli Azienda Speciale, della Cap Holding Milano e della società Acquedotto pugliese 53

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C.2987 Dorina Bianchi.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza del deputato Zardini ai lavori della seduta odierna.

Stefania COVELLO (PD), *relatrice*, comunica che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del testo unificato delle pro-

poste di legge C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nella seduta del 28 luglio 2015. Preliminarmente sottolinea che la canapa industriale (*Cannabis sativa L.*) si presta a molteplici usi in diversi settori, quali la produzione di tessuti, la costruzione edile, la cosmetica, l'isolamento acustico e termico, la fabbricazione di oli, di cordame o di lettiere per animali, l'utilizzo come combustibile, la fabbricazione della carta, l'alimentazione umana o animale, l'utilizzo come biocarburante, per usi medici, come parte di materiali compositi per il riciclo di materie plastiche. Anche la canapa a fibre, utilizzata per scopi industriali, appartiene tuttavia alla Cannabis, specie di cui fa parte la canapa stupefacente, dalla quale la canapa industriale differisce per alcune caratteristiche morfologiche e per un basso tenore di tetraidrocannabinolo (THC),

l'agente psicotropo della Cannabis. La coltivazione della canapa industriale è pertanto soggetta in ogni caso ad una regolamentazione restrittiva. Negli anni più recenti la filiera produttiva della canapa, dopo un lungo periodo di blocco della produzione, sta suscitando nuovo interesse a seguito dell'aumento del prezzo del petrolio e di una maggiore attenzione per la tutela dell'ambiente. La coltivazione e produzione della canapa industriale è ripresa in molti Paesi europei. In Italia la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale è regolata dalla normativa europea e da due circolari applicative.

Rileva, quindi, che il provvedimento in esame, composto da 10 articoli, contiene norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonché come coltura da impiegare quale possibile sostituta di colture eccedentarie e come coltura da rotazione. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un esame dettagliato del testo unificato in esame, si sofferma sulle disposizioni di stretto interesse per la Commissione. Rileva, anzitutto, che l'articolo 1, comma 3, tra le finalità indicate per il sostegno e la promozione della coltura della canapa, individua, tra l'altro: alla lettera *c*), lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; alla lettera *d*) la produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; alla lettera *e*) la realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 del testo unificato, recante disposizioni sulla liceità della coltivazione della canapa, specifica che dalla coltivazione della canapa è possibile ottenere, tra l'altro, la fornitura di semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori,

compreso quello energetico; il materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o diversi prodotti utili per la bioedilizia e le coltivazioni finalizzate alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati. Rileva, altresì, che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici di cui alla lettera *b*) è consentita esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate, specificando, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato l'impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta. Rileva, inoltre, che l'articolo 4 detta norme relative ai controlli e alle sanzioni, prevedendo, al comma 1, che il Corpo forestale dello Stato o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente, è autorizzato a effettuare i necessari controlli, inclusi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo effettuato da parte degli organi di pubblica sicurezza eseguiti su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. L'articolo 5, relativo ai limiti di THC negli alimenti e nei cosmetici, prevede che il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede all'aggiornamento del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, definendo in apposita tabella i livelli massimi di residui di THC ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa. Sottolinea, infine, che l'articolo 8 del testo unificato in esame prevede che lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possano promuovere azioni di formazione a favore di coloro che operano nella filiera della canapa e diffondono, attraverso specifici canali informativi, le proprietà della canapa ed i suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del *packaging*.

In conclusione, si riserva pertanto di presentare una proposta di parere sulla base dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti della società metropolitana acque Torino S.p.A, della società Acqua bene comune Napoli Azienda Speciale, della Cap Holding Milano e della società Acquedotto pugliese.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
INTERROGAZIONI:	
5-05729 De Lorenzis: Modalità di gestione del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia .	61
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	63
5-05748 Paolo Nicolò Romano: Criticità e rischi per la sicurezza derivanti dalla chiusura della pista principale dell'Aeroporto di Roma Fiumicino	61
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	66
AVVERTENZA	61

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione). (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Romina MURA (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il nuovo testo dello schema di decreto legislativo recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», già approvato dal Senato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Ambiente, competente in sede referente.

Sottolinea che il provvedimento conferisce al Governo la delega ad emanare un decreto legislativo di recepimento delle direttive appena indicate ma anche, secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato, di procedere al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il termine per l'adozione della delega di recepimento delle direttive, originariamente fissato in sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione Ambiente, è stato stabilito in data fissa, al 18 aprile 2016 ed è stato altresì determinato al 31 luglio 2016 il termine per l'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 – che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e che indica 10 criteri direttivi generali – e sulla base di 54 criteri e principi direttivi specifici che incidono, in varia misura e in diverso

modo, sull'assetto generale della normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture e sulle concessioni. Fa presente che, nella relazione tratterà, in via generale, cercando di raggrupparli, per quanto possibile, per ambiti omogenei, i principi della delega soffermandosi su alcuni di essi di maggiore interesse per la Commissione, dando conto di alcuni ulteriori principi introdotti nel corso dell'esame in Commissione e che tratterà infine le disposizioni introdotte dalla delega che riguardano i «settori speciali», che comprendono, tra gli altri anche i contratti nel settore postale e del trasporto, e il principio di cui alla lettera *iii-bis*) di diretto interesse della Commissione.

Osserva che emerge in prima istanza, dall'analisi dei principi di delega, l'esigenza di semplificazione e trasparenza – anche attraverso la promozione della digitalizzazione delle procedure e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione – e di riordino del quadro normativo, nell'ottica non solo della redazione di un nuovo unico codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, ma anche di un generale intervento di razionalizzazione della normativa vigente, utilizzando anche gli strumenti di flessibilità previsti dalle direttive. Rileva quindi che in questo quadro il principio di cui alla lettera *l*) conferisce al Governo il compito di procedere all'armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di gara, anche al fine di concorrere alla lotta alla corruzione e di evitare conflitti di interesse, mentre il principio di cui alla lettera *zz*) delega il Governo a introdurre una disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti. Si prevede anche una revisione della disciplina del subappalto e una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, con l'introduzione di «clausole sociali» per la stabilità occupazionale del personale impiegato (lettera *bb*).

Secondo quanto introdotto dalla Commissione in corso d'esame si stabilisce anche che la delega al Governo disciplini gli appalti sotto la soglia comunitaria e i lavori in economia.

Nell'ambito dei principi che seguono, oltre ad alcune disposizioni che si riferiscono ad ambiti specifici, ad esempio i contratti riguardanti i beni culturali, o il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, sottolinea una valorizzazione degli strumenti volti a favorire la trasparenza e l'informatizzazione delle procedure, ad esempio facendo in modo di introdurre, entro i limiti del possibile, disposizioni che assicurino livelli di controllo e di valutazione delle scelte amministrative anche per i contratti coperti da segreto o per i quali si richiedono particolari esigenze di riservatezza, e prevedendo l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento anche per gli affidamenti *in house*. Si prevede inoltre l'utilizzo degli strumenti informatici di pubblicità per i bandi di gara.

Osserva che l'esigenza di assumere iniziative volte a rendere più efficiente l'attività delle stazioni appaltanti è alla base dell'attribuzione all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza delle stesse anche mediante l'adozione di atti di indirizzo, bandi tipo e contratti tipo. A ciò si uniscono poteri di raccomandazione, intervento cautelare e finanche sanzionatori, delegando il Governo anche a individuare in quali circostanze l'ANAC dovrà inviare relazioni alle Camere. Allo stesso scopo si prevede la razionalizzazione delle procedure di spesa anche attraverso la professionalizzazione e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, delle quali peraltro vengono rafforzate le funzioni di controllo, organizzazione e gestione delle procedure, precisando, con riferimento agli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, specifiche incompatibilità. Evidenzia che la Commissione ha inoltre emendato il testo ponendo in capo alla stazione appaltante anche l'obbligo di verificare l'effettiva ottempe-

ranza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Sono inoltre stabilite specifiche misure per la concentrazione delle medesime stazioni appaltanti, con particolare riferimento agli enti locali minori, per i quali sono determinati criteri specifici di aggregazione.

Fa presente che sul fronte relativo alla semplificazione e alla promozione della partecipazione agli appalti pubblici, si prevedono specifiche disposizioni per ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei partecipanti alle gare e la promozione di affidamenti di tipo telematico, e si prevede altresì la revisione e l'efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, per migliorare la qualità degli approvvigionamenti e ridurre i tempi di espletamento delle gare. Rileva che un altro principio di rilievo è diretto a limitare e regolamentare con maggiore precisione le ipotesi di variante progettuale, prevedendosi che ogni variazione in corso d'opera debba essere adeguatamente motivata e giustificata esclusivamente da condizioni impreviste e imprevedibili. Nel contempo si intende valorizzare l'attività di progettazione, anche attraverso lo strumento dei concorsi di progettazione e il progressivo uso di strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione elettronica ed informativa per l'edilizia e le infrastrutture. Nello stesso ambito si prevede la revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, vietando espressamente che il progettista possa contestualmente svolgere attività di validazione. Con riferimento all'aggiudicazione, si prevede l'utilizzo generale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul « miglior rapporto qualità/prezzo » stabilendo in ma-

niera espressa i criteri, le caratteristiche tecniche e prestazionali e le soglie di importo entro le quali le stazioni appaltanti ricorrono al solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso (lettera *aa*). Si prevede inoltre, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa, con l'invito a presentare offerte rivolto ad almeno cinque soggetti, se esistenti, con riguardo allo specifico oggetto dell'appalto o della concessione. Si prevede altresì la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati.

Con riferimento ai collaudi si prevede la revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza, nel senso di vietare l'affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza (lettera *ff-bis*).

Tra i principi elaborati ritiene opportuno segnalare alcuni ambiti particolari di intervento. In particolare si prevedono la creazione di un registro dei soggetti abilitati a ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, la valorizzazione, mediante apposite disposizioni di semplificazione, del partenariato pubblico-privato, la revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici, la revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento, la limitazione delle procedure di arbitrato, iniziative per favorire l'accesso agli appalti pubblici per le piccole e le microimprese, interventi per la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, con particolare

riferimento alla tutela dei lavoratori e una riforma delle concessioni autostradali.

Per quanto di specifico interesse per la Commissione, segnala il principio di cui alla lettera *aaa*), emendato in Commissione, che prevede l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate.

Con riferimento ai contratti nei settori speciali, inoltre, segnala il principio di cui alla lettera *e-ter*), introdotto nel corso dell'esame in Commissione, che dispone la puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili, anche al fine di favorire la trasparenza nel settore e la piena apertura e contendibilità dei relativi mercati.

Rileva che la disposizione più rilevante per la Commissione è senz'altro contenuta alla lettera *iii-bis*), introdotta nel corso dell'esame in Commissione, che prevede l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001. Al riguardo precisa che il Piano non è stato più oggetto di aggiornamento, ma sono stati predisposti diversi documenti programmatici settoriali, alcuni dei quali hanno formato oggetto di esame da parte della Commissione: il Piano della logistica, del gennaio 2006, elaborato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e approvato dal CIPE con Deliberazione n. 44/2006 del 22 marzo 2006 e il successivo Piano nazionale della logistica 2011-2020, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica nel dicembre 2010 e aggiornato il 26 luglio 2012, dopo il confronto con gli operatori, i territori e

dopo lo svolgimento di audizioni parlamentari; le linee-guida relative al Piano generale per la mobilità (ottobre 2007) e, da ultimo, il Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), sul quale la Commissione ha reso il proprio parere di competenza in data 5 agosto 2015 e che è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il successivo 6 agosto 2015. Osserva quindi che assume grande rilevanza, nell'aggiornamento del Piano generale dei trasporti, valorizzare e coordinare i documenti già esistenti individuando scelte coerenti con gli indirizzi già assunti in tali sedi, procedendo se del caso, a una rivalutazione e un aggiornamento delle medesime. Il medesimo principio delega, tra l'altro, il Governo alla riprogrammazione dell'allocatione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel Documento Pluriennale di pianificazione (DPP). Ricorda che tale documento è predisposto da ogni Ministero ed include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza. I Ministeri hanno l'obbligo di traslare i contenuti del Documento nei contratti di programma che stipulano con le aziende vigilate.

Infine, per quanto di diretto interesse della Commissione, il principio prevede la definizione delle funzioni e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con riferimento alle disposizioni di cui al Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La disposizione va chiaramente intesa come riferita al titolo III, capo IV, del decreto che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

Ritiene, in conclusione, che la delega in esame rappresenti un'iniziativa di notevole importanza, finalizzata a rendere più trasparente e più efficace il sistema degli appalti, che ha mostrato, anche di recente, gravi carenze sia sul versante della regolarità, sia sul versante dei tempi di aggiudicazione e realizzazione delle opere. Anche le modifiche adottate nel corso dell'esame in Commissione hanno precisato e migliorato il testo approvato in prima

lettura dal Senato. Ritiene ancora che l'intervento legislativo in esame, rappresenti un elemento determinante per il rafforzamento di un rinnovato approccio rispetto al complesso sistema delle infrastrutture. In relazione a tutte le fasi che lo caratterizzano, dalla programmazione alla progettazione, dalle procedure di affidamento a quelle relative al controllo. Per tali ragioni preannuncia l'espressione di un parere favorevole. In ogni caso, anche in relazione alla complessità del testo di cui si discute, si riserva di integrare la proposta di parere sulla base di eventuali elementi che potranno emergere dall'esame in Commissione.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) fa presente di aver già presentato presso la Commissione Ambiente un emendamento volto a prevedere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 42, comma 2 della direttiva 2014/24/UE, oggetto di recepimento con il provvedimento in esame, specifiche tecniche relative alle gare espletate soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di libera concorrenza, come accade ad esempio nel caso dei cosiddetti « codici proprietari » che impediscono la manutenzione dei prodotti informatici da parte di soggetti diversi dai produttori. Nel riservarsi di ripresentare l'emendamento nel corso dell'esame presso l'Assemblea, chiede al relatore di poter tener conto di tale questione nella proposta di parere.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede al Governo chiarimenti rispetto a disposizione di cui alla lettera *iii-bis*) introdotta dalla Commissione Ambiente nel corso dell'esame in sede referente in seguito all'approvazione di un emendamento a prima firma del presidente Realacci, che prevede il superamento della legge obiettivo con l'eccezione delle opere giuridicamente vincolate. Nel condividere in via generale il superamento della legge obiettivo, ritiene opportuno che il Governo espliciti con esattezza quali opere rimarranno in vita.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO riservandosi di intervenire in via generale sul provvedimento in esito alla presentazione della proposta di parere da parte del relatore, sulla questione specifica posta dall'onorevole Dell'Orco evidenzia che si intendono giuridicamente vincolanti le opere per le quali vige un rapporto contrattuale. Nell'evidenziare che una previsione contraria a quella di cui alla lettera *iii-bis*) esporrebbe la pubblica amministrazione al rischio di contenziosi, fa presente che la posizione del Ministro Delrio riguardo alla legge obiettivo, volta al suo superamento, stanti anche i risultati insoddisfacenti registrati in esito alla sua applicazione, è assai chiara, ed è stata già esplicitata nel corso della presentazione dell'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza, nel quale le opere strategiche sono state enormemente ridotte come numero. Sottolinea inoltre che la decisione presa allora è stata mantenuta anche in sede di Nota di variazione al Documento di economia e finanza, non essendosi previsto l'aggiornamento dell'Allegato infrastrutture che quindi continua a contemplare solo 25 opere strategiche.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

C. 3242 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio BRANDOLIN (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, il disegno di

legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013, approvato dal Senato (C. 3242). Sottolinea che il disegno di legge è formato da 4 articoli ed è stato approvato dal Senato il 15 luglio 2015.

Quanto all'Accordo, evidenzia che questo è stato firmato dall'Italia e dagli Stati Uniti in coincidenza con il cinquantenario dall'inizio della cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi. Esso presenta i caratteri di un accordo quadro, da attuare poi in concreto attraverso successivi protocolli tra le rispettive agenzie nazionali, l'Agenzia spaziale italiana (ASI) e la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Fa presente che l'Accordo facilita soprattutto le procedure in campo italiano, poiché, a differenza della NASA, l'ASI non può tuttora assumere determinati impegni se non nel quadro di un accordo di livello superiore tra i due Governi: l'Accordo quadro in esame è stato, pertanto, concepito come cornice normativa generale in cui inserire gli accordi operativi tra le Agenzie nazionali, senza più dover ricorrere a scambi di Note verbali tra le rispettive diplomazie.

Ricorda che attualmente sono in vigore per l'Italia altri tre Accordi bilaterali nella stessa materia, con la Cina, con l'Argentina e con la Federazione russa. Questi tre Paesi, con l'Italia e gli Stati Uniti sono altresì Parti del Trattato del gennaio 1967 sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione e uso dello spazio cosmico. Dal canto loro gli USA hanno stipulato Accordi bilaterali in materia anche con altri Stati europei, come ad esempio la Francia.

Passando ad una breve sintesi del contenuto degli articoli, fa presente che l'Accordo consta di un preambolo e di 19 articoli. L'articolo 1, come prima ricordato, definisce l'Accordo come Accordo quadro, volto a sancire termini e condizioni per la cooperazione tra le Parti, su base di reciproco vantaggio. L'articolo 2 è

dedicato alle definizioni dei termini impiegati nel prosieguo dell'Accordo, mentre l'articolo 3 elenca dettagliatamente, nell'ordine, i settori della cooperazione, nei quali, tra gli altri, rientrano l'esplorazione umana, le scienze spaziali e terrestri e le osservazioni della terra. La concreta attuazione dell'Accordo è affidata alle Agenzie attuative delle Parti (articolo 4), che sanciranno i propri ruoli e impegni mediante successivi Accordi. L'articolo 5 concerne le disposizioni finanziarie, prevedendo che ciascuna Parte sostenga le spese relative alle proprie responsabilità. L'articolo 6 contiene una clausola di esonero dalla responsabilità, che ciascuna Parte o ente coinvolto concede, per il caso in cui — nel corso dell'esecuzione di progetti congiunti — si verificano danni a propri beni o persone impiegate a vario titolo, contemplando specifiche eccezioni alla rinuncia reciproca d'azione per responsabilità, che riguardano principalmente la morte o lesioni personali gravi a danno di persone fisiche, i danni causati da atto doloso, i risarcimenti dovuti per diritti di proprietà intellettuale. L'articolo 7 delinea la disciplina relativa alla registrazione degli oggetti spaziali. Ai sensi dell'articolo 8, tutti gli attori dell'Accordo si impegnano a scambiarsi vicendevolmente informazioni e dati inerenti all'attuazione dell'Accordo medesimo. Gli aspetti concernenti i diritti di proprietà intellettuale (articolo 9) sono regolati salvaguardando anzitutto la tutela di ciascuna delle Parti e di tutti i suoi Enti correlati, in riferimento a proprietà intellettuale da essi realizzata, escludendo di norma la possibilità che l'attuazione dell'Accordo dia luogo a invenzioni o opere dell'ingegno congiunte e delineando le azioni da intraprendere nel caso ciò avvenga. L'articolo 10 riguarda la pubblicazione dei risultati delle attività congiunte tra le Parti e le informazioni al pubblico, prevedendo la più ampia trasparenza anche nei confronti della comunità scientifica. Gli articoli 11 e 12 contengono l'impegno delle Parti a facilitare, rispettivamente, l'ingresso e il soggiorno nel proprio territorio del personale (in numero limitato) della controparte coinvolto in

attività esecutive dell'Accordo, nonché la circolazione dei beni materiali o immateriali necessari. Verrà altresì facilitato il rilascio dei permessi di sorvolo per palloni aerostatici o velivoli richiesti dall'altra Parte contraente (articolo 13). L'articolo 14 disciplina la soluzione di eventuali controversie. I rimanenti cinque articoli contengono le clausole finali dell'Accordo, disciplinando le modalità di una eventuale modifica (articolo 15), gli obblighi permanenti in capo alle Parti (articolo 17), le modalità di proroga o risoluzione (articolo 19), definendone la durata decennale (articolo 18) e prevedendo la salvaguarda di qualsiasi altro accordo esistente tra le Parti e la possibilità di cooperazione di ciascuna Parte o delle sue Agenzie attuative con altri Stati od Organizzazioni internazionali. Osserva che l'Accordo quadro rappresenta senza dubbio un'occasione per sviluppare ulteriormente, attraverso i protocolli attuativi, la collaborazione tra le agenzie spaziali e potrà favorire un ulteriore salto di qualità per la nostra ricerca e per lo sviluppo delle nostre attività aerospaziali. Presenta pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.35.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-05729 De Lorenzis: Modalità di gestione del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Arianna SPESSOTTO (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la dettagliata risposta e si riserva, insieme al primo firmatario, di presentare successivi atti di sindacato ispettivo nel caso fossero necessari ulteriori chiarimenti.

5-05748 Paolo Nicolò Romano: Criticità e rischi per la sicurezza derivanti dalla chiusura della pista principale dell'Aeroporto di Roma Fiumicino.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), replicando, esprime la propria sorpresa perché in possesso di dati diversi rispetto a quelli indicati dal rappresentante del Governo nella propria risposta. Secondo quanto appreso dai rappresentanti dei lavoratori ENAV, infatti, continuano le segnalazioni di eventi pericolosi, che, tra l'altro, comportano diverse riattaccate, vale a dire atterraggi non riusciti. Riconosce che, come segnalato nella risposta, il fatto di oltrepassare la *stop-bar* accesa non costituisce un pericolo diretto; osserva peraltro che, se si ripetono segnalazioni errate, i piloti inevitabilmente tenderanno a trascurarle. Da questi eventi è derivata la de-

nuncia da parte di lavoratori ENAV di anomalie, irregolarità e rischi, che è comparsa su organi di stampa, come si dà conto nella propria interrogazione. In considerazione delle evidenti discrepanze tra quanto dichiarato dai lavoratori ENAV e quanto riportato nella risposta del Governo, ritiene che sarebbe opportuno che la Commissione procedesse a svolgere un'audizione dei rappresentanti dei sindacati dei dipendenti ENAV. Nell'occasione ricorda altresì che le Commissioni riunite Trasporti e Difesa avevano discusso una risoluzione finalizzata ad assicurare l'assorbimento da parte di ENAV del personale militare che forniva i servizi di navigazione aerea negli aeroporti che sono stati trasferiti dalla gestione militare a quella civile. Tale risoluzione si è tradotta nell'approvazione del comma 1-*quater* dell'articolo 4, nell'ambito del decreto-legge n. 90 del 2014; tale norma tuttavia risulta ancora oggi completamente disattesa a causa della resistenza di ENAV a dare ad essa attuazione. Invita pertanto il Governo ad assumere tutte le iniziative in proprio potere per assicurare che sia data attuazione a tale norma.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05544 Turco: Sospensione temporanea del servizio ferroviario da e per Verona Porta Nuova conseguente ad un guasto elettrico verificatosi nella stazione.

5-05844 Mura: Necessità di potenziare le misure per la continuità territoriale relative alla regione Sardegna.

5-06129 De Lorenzis: Finanziamento degli interventi di allungamento della pista dell'aeroporto « Gino Lisa » di Foggia.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.
C. 3242 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013 (C. 3242 Governo, approvato dal Senato)

premesso che:

l'Accordo presenta i caratteri di un accordo quadro, da attuare attraverso successivi protocolli tra le rispettive agenzie spaziali nazionali, ovvero l'Agenzia spa-

ziale italiana (ASI) e la NASA; in particolare, vengono facilitate le procedure in campo italiano, dal momento che l'ASI, a differenza della NASA, non può tuttora assumere determinati impegni se non nel quadro di un accordo di livello superiore tra i due Governi;

tale Accordo, al pari degli altri Accordi stipulati in materia con altri Stati, rappresenta un'occasione per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra agenzie spaziali e potrà favorire un ulteriore salto di qualità per la ricerca e per lo sviluppo delle attività aerospaziali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-05729 De Lorenzis: Modalità di gestione del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In esito a quanto richiesto con l'atto in discussione, sono stati acquisiti elementi informativi dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il servizio di rimorchio nel porto di Barletta è disciplinato dal Regolamento approvato con Decreto 2 marzo 1995 dell'allora Ministro della marina mercantile.

Tale decreto, formalizzato con Ordinanza n. 9 in data 16 marzo 1995 dall'allora Ufficio Circondariale marittimo di Barletta prevede, al suo articolo 11, che su autorizzazione del comandante del porto di Barletta, che all'uopo determinerà le condizioni alle quali subordinare l'allontanamento, il rimorchiatore potrà espletare il servizio di rimorchio, quando richiesto, nei vicini porti di Molfetta e Manfredonia e dietro espressa richiesta delle suddette Autorità marittime.

Il predetto servizio è stato reso obbligatorio dalla Capitaneria di porto di Barletta per il movimento delle navi superiori alle 1500 tonnellate di stazza lorda che trasportano carichi petroliferi o merci pericolose e per quelle di stazza lorda superiore a 4000 tonnellate, a seguito di una attenta valutazione di sicurezza sulla realtà tecnico-nautica del bacino portuale e sulla natura dei traffici.

Lo stesso è attualmente espletato in concessione dalla società SAN CATALDO, a mezzo del rimorchiatore VIGORE dislocato nel porto di Barletta, nelle more della definizione del procedimento ad evidenza pubblica di affidamento di una nuova concessione.

Al riguardo, si precisa che l'Autorità marittima ha sottoposto alla prevista ap-

provazione del MIT un nuovo schema regolamentare del servizio di rimorchio nel porto di Barletta, redatto d'intesa con l'Autorità Portuale di Bari e sentite le associazioni nazionali di categoria operanti nei porti di Bari, Barletta e Monopoli.

Qualora ritenuto necessario al fine di agevolare le manovre di ormeggio e disormeggio delle unità navali nel sorgitore sipontino, la Capitaneria di porto di Manfredonia provvede a richiedere all'Autorità marittima di Barletta la disponibilità del mezzo nautico.

In tal senso, ricorrendone i presupposti di sicurezza, la Capitaneria di porto di Barletta rilascia il proprio nulla osta al trasferimento del m/r VIGORE presso il porto di Manfredonia, a condizione dell'immediato rientro al porto base una volta terminata l'operazione tecnico-nautica per la quale ne è autorizzato l'allontanamento.

Per quanto attiene, infine, al correlato profilo tariffario, si precisa che nell'Ordinanza n. 3/2014 della Capitaneria di porto di Barletta, con la quale sono state rese esecutive le tariffe del servizio di rimorchio determinate dal MIT, non è presente alcuna indicazione contabile in ordine alle prestazioni d'opera riferite al suo eventuale trasferimento, su richiesta e previo nulla osta, per e dal porto di Manfredonia.

Quanto al porto di Manfredonia, dal 5 dicembre 2011 non è presente un soggetto concessionario del servizio di rimorchio; pertanto, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha indetto, nel 2011, un bando pubblico andato però deserto.

Di conseguenza, a tutela tanto della sicurezza portuale quanto della sopravvivenza del « sistema porto » globalmente inteso, la locale Autorità marittima ha prospettato al MIT l'opportunità di valutare l'attivazione di un servizio di rimorchio cosiddetto « integrato », ossia previo coinvolgimento necessario di concessionari operanti nei porti vicini.

Tale soluzione, condivisa dallo stesso MIT, non ha incontrato il favore dei predetti soggetti concessionari i quali esprimevano l'impraticabilità del prospettato espletamento di un servizio di rimorchio, in concessione, tra due porti.

Per assicurare un idoneo servizio di rimorchio nel bacino sipontino, le manovre di entrata ed uscita dal porto delle navi per le quali tale servizio è obbligatorio vengono autorizzate, in via transitoria, dall'Autorità Marittima competente nel porto limitrofo in cui il mezzo nautico è dispiegato in regime di concessione, con gestione privatistica dell'intervento e previa richiesta.

Dal 2011 ad oggi, nella quasi totalità dei casi è stato richiesto e autorizzato l'impiego del rimorchiatore dislocato nel porto di Barletta mentre, in via residuale, è stato impiegato il rimorchiatore dislocato nel porto di Termoli.

In merito al costo delle suddette prestazioni d'opera, si evidenzia che permangono in vigore le previsioni tariffarie stabilite dall'ordinanza n. 60 in data 2 dicembre 2010 della Capitaneria di Porto di Manfredonia; ad esse si aggiungono i costi di trasferimento del rimorchiatore dal porto di stazionamento al porto di Manfredonia.

Nello specifico, la citata società SAN CATALDO, in precedenza concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia ed attualmente concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Barletta, ha pattuito con gli operatori portuali sipontini, nel corso di una riunione svoltasi il 20 marzo 2011, l'importo di euro 3500 euro a tratta.

Il servizio nel porto di Manfredonia risulta, dunque, alquanto oneroso; pertanto gli operatori portuali hanno solleci-

tato l'Autorità marittima all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di rimorchio, la quale ha così avviato *ex novo* il procedimento amministrativo finalizzato a redigere un nuovo regolamento del servizio.

Tale nuovo regolamento è stato approvato con decreto MIT, con la specifica prescrizione che esso diverrà esecutivo solo dopo l'immissione in servizio del concessionario che sarà selezionato previa procedura di gara.

Tenuto conto di ciò, il 17 marzo 2015 si è tenuto un incontro presso gli uffici della Capitaneria di porto di Manfredonia, per la preliminare condivisione degli aspetti tecnici relativi al redigendo disciplinare del bando di gara.

Per esigenze istruttorie, l'Autorità marittima ha chiesto alla società SAN CATALDO di far conoscere i dati relativi ai fatturati del servizio di rimorchio espletato negli anni 2009, 2010 e 2011 nel porto di Manfredonia.

In base alle vigenti disposizioni ministeriali, per i porti in cui il fatturato è inferiore a due milioni di euro – come il porto di Manfredonia –, ovvero in quelli in cui il servizio di rimorchio viene espletato con meno di tre rimorchiatori, la procedura di individuazione di un nuovo soggetto concessionario consiste in una gara informale tra almeno cinque concorrenti ritenuti idonei, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Quindi, la Capitaneria di porto di Manfredonia ha invitato le Associazioni di categoria FEDERIMORCHIATORI e ASSORIMORCHIATORI a fornire un elenco aggiornato dei propri associati, allo scopo di inoltrare loro formale lettera di invito a partecipare a detta gara informale, poi inviata il 16 luglio 2015 unitamente al pertinente disciplinare.

Il termine ultimo per la partecipazione alla gara è scaduto il giorno 7 settembre 2015, ma nessuna delle aziende interessate ha riscontrato positivamente la lettera d'invito.

Occorrerà dunque rivalutare la situazione attuale, tenendo comunque che in

effetti il volume dei traffici marittimi attualmente in essere nel porto di Manfredonia non rende economicamente attraente la prospettiva di adesione alle gara pubblica per l'espletamento del servizio di rimorchio. Sarà cura del MIT sollecitare la

competente autorità marittima locale al fine di monitorare e verificare la situazione allo scopo di assicurare adeguati livelli di sicurezza e avviare un tavolo di confronto per l'individuazione di una soluzione condivisa.

ALLEGATO 3

5-05748 Paolo Nicolò Romano: Criticità e rischi per la sicurezza derivanti dalla chiusura della pista principale dell'Aeroporto di Roma Fiumicino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta ai quesiti posti, sono state assunte dettagliate informazioni presso l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e presso l'Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV).

L'aeroporto di Fiumicino è dotato di 3 piste principali, identificate con i codici di designazione 16R, 07/25 e 16L.

Oltre a tali piste, è prevista la possibilità dell'utilizzo intermittente della pista sussidiaria, denominata 16C (cosiddetta pista centrale), utilizzabile in una configurazione alternativa a quella standard dell'aeroporto in caso di indisponibilità della pista 16L.

La pista centrale 16C è stata riaperta al traffico il 15 maggio scorso, dopo circa 8 anni di inutilizzo per sopperire alla chiusura della pista 16L, interessata da importanti lavori di riqualifica strutturale finalizzati a ripristinare un ottimale assetto plano-altimetrico della pista, a potenziare il sistema di drenaggio delle acque meteoriche e a garantire caratteristiche strutturali adeguate al traffico aereo previsto nel futuro; i lavori si concluderanno a metà del mese corrente.

Prima della riattivazione, la pista centrale è stata sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria mirati ad assicurare un ottimale stato di funzionalità dell'infrastruttura.

In effetti, le dimensioni di tale pista sono inferiori a quelle della pista principale 16L ma rispondono ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e internazionale in materia e consentono l'utilizzo dell'infrastruttura da parte di aeromobili

con codice di riferimento alfabetico E (ICAO Annesso 14), quali ad esempio Boeing 747-400 e Boeing 777. La larghezza della pista, 45 m, è infatti pari a quella della pista 07/25, normalmente in utilizzo per le operazioni sullo scalo.

Per quanto concerne i richiamati allarmi antintrusione, ENAC segnala che i sensori antintrusione sono dispositivi richiesti dal Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti presso le posizioni di attesa per l'ingresso in pista per aeroporti che, come Fiumicino, operano in condizioni di bassa visibilità (più precisamente per RVR<400 m - RVR = Runway Visual Range). Vengono classificati come falsi allarmi dei sensori le segnalazioni di allarme in torre di controllo non corrispondenti a effettivi attraversamenti non autorizzati dei punti di attesa da parte di veicoli o aeromobili. Ciò premesso, e posto che un falso allarme come sopra definito non rappresenta un pericolo diretto per la sicurezza, negli anni passati è effettivamente emersa l'opportunità di un intervento per migliorare i sistemi installati proprio, per ridurre le segnalazioni errate. Il gestore aeroportuale ha attivato un programma di intervento con la sostituzione dei sensori e l'adozione di ulteriori accorgimenti tecnici.

ENAV precisa che dal 15 maggio 2015, gli allarmi generati da tale sistema e che abbiano ad oggi causato un mancato avvicinamento, sono stati in numero di due; tale dato, rapportato al numero dei giorni

di utilizzo della pista 16C, comporta un rateo di 0,015 al giorno, cioè circa 1 ogni 30.000 movimenti.

L'analisi dei due casi di attivazione dell'allarme intrusione, verificatisi per la presenza di volatili in prossimità dei sensori – come riportato dalla successiva ispezione di pista –, non evidenzia comunque il ricorrere di eventi configurabili alla stregua della normativa di settore di rango nazionale e internazionale come di *balked landing*, ma solo di mancato avvicinamento.

Quanto alle *missed approach procedure*, queste sono procedure standard che vengono eseguite ove non sia possibile continuare un avvicinamento per l'atterraggio; in ambito aeronautico, è una manovra che trova descrizione in ogni procedura di avvicinamento, come configurazione normale e imprescindibile.

Per la pista 16C – dalla data della sua riattivazione, avvenuta il 15 maggio scorso – si sono registrati casi ordinati dalla torre di controllo per il mancato rispetto da parte dei piloti delle procedure stabilite per l'uscita dalla pista di volo. Infatti, mentre le procedure per l'atterraggio prevedono l'obbligo di proseguire oltre il fine pista e rullare sul raccordo esistente in prosecuzione della stessa, si sono verificati casi di uscita verso la parallela *taxiway C*, pienamente idonea al rullaggio ma di utilizzo vietato durante l'operatività della pista.

I casi verificatisi non hanno mai comportato un rischio effettivo per la *safety*, ma per evitare il ripetersi degli stessi, il

gestore ha svolto in coordinamento con ENAV un'azione di sensibilizzazione presso i vettori. ENAC ha inoltre richiesto formalmente ad ENAV di ricordare la procedura ai piloti anche durante le comunicazioni per l'autorizzazione all'atterraggio.

In seguito alle azioni svolte si è registrata una netta diminuzione degli eventi e la situazione rimane sotto monitoraggio del gestore e dell'ENAV.

Ad oggi, il numero complessivo dei mancati avvicinamenti verificatisi sulla pista 16C ammonta allo 0,004 per cento degli aeromobili ivi atterrati a far tempo dal 15 maggio 2015.

Infine, per quanto riguarda le *runway incursion* riferite dall'onorevole interrogante, si precisa che l'evento della Compagnia Air Berlin non è avvenuto sulla pista 16C e ha riguardato un aeromobile che, invece di entrare in pista 25 dalla baia BB e BA, proseguiva erroneamente sul C oltrepassando la *stop-bar* accesa. Tale evento non è classificabile come una *runway incursion*, in quanto la presenza in pista dell'aeromobile vede la volontà di TWR (torre di controllo) di allinearlo alla pista di volo 25. L'indebita presenza dell'aeromobile è quindi su una via di rullaggio.

L'evento relativo alla Brussels Airlines non è riconducibile ad una *runway incursion*, ma è un'errata liberazione della pista 16C sulla via di rullaggio denominata CH.

Pertanto, a partire dal 15 maggio 2015, nessun evento classificato come *runway incursion* si è verificato sulla pista 16C.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 68

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federesco e R.ETE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 101, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201) 70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo volto a incentivare la coltivazione della canapa denominata *Cannabis sativa* L. e le diverse utilizzazioni ad essa connesse, quali la produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semila-

vorati innovativi per le industrie di diversi settori (articolo 1).

L'articolo 2, comma 1, prevede che sia consentita, senza necessità di alcuna autorizzazione, la coltivazione in Italia della canapa, purché relativa alle « varietà ammesse », ovvero quelle iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE. Al comma 2 reca una disposizione di particolare interesse per le competenze della Commissione Attività produttive. Si dispone, infatti, che l'uso della canapa come biomassa ai fini energetici sia consentito esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale e nel caso della coltivazione destinata alla fitodepurazione di superfici inquinate. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti

di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.

L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore, consistenti esclusivamente nel dovere di conservare i cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi insieme alle relative fatture di acquisto.

L'articolo 4 concerne i controlli e le sanzioni, prevedendo che i controlli dovranno seguire specifiche modalità: in particolare, si prevede, tra le novità più significative che, qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di tetraidrocannabinolo (THC) della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ma entro il limite dell'1 per cento, nessuna conseguenza sia posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni contenute nel provvedimento in esame (articolo 4, comma 5).

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute aggiorni il Testo Unico sugli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, definendo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, in apposita tabella, i livelli massimi di residui di tetraidrocannabinolo (THC) ammessi nei derivati alimentari, nei preparati erboristici e fitoterapici e nei cosmetici ottenuti dalle diverse parti della pianta di canapa.

L'articolo 6 stabilisce specifici incentivi per la filiera della canapa, destinando una quota delle risorse disponibili nei piani di settore di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; il limite di spesa viene individuato in 700.000 euro annue (comma 1); con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali una quota delle risorse iscritte annualmente in bilancio viene destinata al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e prima trasformazione della canapa (comma 2).

L'articolo 7 autorizza gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche attraverso la stipula di protocolli o con-

venzioni con le Associazioni culturali ed i consorzi, a riprodurre per un anno la semente certificata acquistata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale. È richiesta, a tal fine, una comunicazione preventiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

L'articolo 8 prevede, inoltre, che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possano promuovere azioni di formazione per coloro che operano nella filiera della canapa, diffondendo, attraverso appositi canali informativi, le proprietà della stessa ed i suoi possibili utilizzi.

L'articolo 9 apporta due modifiche testuali al Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (decreto del Presidente della Repubblica 309 del 1990).

Con la prima modifica la canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinoli (THC) superiore all'1 per cento, viene inserita nella tabella I allegata al testo unico (relativa alle cosiddette «droghe pesanti»). La seconda modifica è volta a coordinare la disposizione del testo unico sulle coltivazioni consentite con la normativa introdotta dal provvedimento in esame.

L'articolo 10, infine, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa promuovere il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa, conformemente a quanto stabilito nel regolamento UE n. 1305/2013.

Si riserva di formulare una proposta di parere favorevole, manifestando sin d'ora la disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni sugli aspetti di competenza della Commissione.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2015.

**Audizione dei rappresentanti di Federesco e R.ETE.
Imprese Italia nell'ambito dell'esame dello Schema**

di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 101, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione) 71

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 74

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 6 ottobre 2015.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 12.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni

e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione.

C. 3315 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che, potendo il Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini, intervenire in Commissione in sede di replica nel pome-

riggio di martedì 13 ottobre, il termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe essere differito alle ore 17 del medesimo martedì 13 ottobre.

Claudio COMINARDI (M5S) chiede se in occasione della presenza del Ministro sarà possibile un dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che, trattandosi della replica al termine della discussione preliminare sul decreto-legge, non sarà possibile dare spazio a ulteriori interventi. Invita i colleghi a tenere presente che, proprio perché interverrà in sede di replica, il Ministro terrà sicuramente conto delle posizioni emerse dal dibattito in Commissione.

Silvia CHIMIANTI (M5S) sottolinea la necessità di un vero confronto con il Ministro, in occasione dell'esame del decreto-legge.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che le modalità dell'esame del decreto-legge, compreso l'intervento del Ministro in sede di replica, sono state decise dai gruppi nell'ambito dell'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Ribadisce, in ogni caso, che il Ministro, intervenendo in quella sede, sarà in grado di tenere conto del dibattito svolto.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, sottolinea che nel corso dell'esame del provvedimento il Governo è sempre stato presente ed è ora rappresentato dalla sottosegretaria Borletti Dell'Acqua. Invita, quindi, i colleghi a sfruttare tutto il tempo disponibile per la discussione.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA conferma il suo impegno a riferire al Ministro Franceschini con precisione e puntualità quanto emergerà dal dibattito.

Claudio COMINARDI (M5S) riferisce alla sottosegretaria che quasi tutti i soggetti auditi hanno auspicato il ritiro del

decreto-legge, dando voce alla contrarietà delle forze sociali al provvedimento. A suo avviso il titolo del provvedimento, che fa riferimento alla finalità della fruizione del patrimonio storico e artistico, è fuorviante. Infatti, per rendere effettiva la fruizione del nostro patrimonio sarebbero necessari maggiori investimenti, come avviene in altri Paesi, come la Francia, che, pur avendo un patrimonio artistico inferiore al nostro, investe risorse ben maggiori. Reputa, invece, vergognosa la strumentalizzazione a fini mediatici di un episodio, quale l'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo, non pagati regolarmente e sotto organico. Ricorda che il decreto-legge modifica la disciplina sul diritto di sciopero, quando, in realtà non di sciopero si è trattato al Colosseo, ma di un'assemblea sindacale regolarmente convocata. Tra l'altro, di questa non ci sarebbe nemmeno stato bisogno se l'amministrazione avesse retribuito regolarmente i propri dipendenti per il lavoro svolto e ne avesse tutelato i diritti. A suo avviso, in realtà, il decreto-legge è il modo per il Governo di dimostrare la necessità di fare entrare i privati nella gestione del patrimonio culturale italiano. I privati sono tuttavia già attivi nel settore, come dimostrano i dati forniti alla Commissione nel corso delle audizioni informali: la gestione delle attività accessorie presso il Colosseo è affidata a due società private, una riconducibile alla Coop e l'altra alla Mondadori, che non versano all'amministrazione alcuna parte dei proventi incassati. Sarebbe invece preferibile che tali attività fossero gestite dall'amministrazione stessa, utilizzando al meglio il proprio personale e aumentando gli investimenti nel settore, che determinerebbero ritorni economici significativi. Chiede al Governo di ritirare il decreto-legge, invitandolo a considerare le gravi ripercussioni sul piano sociale che si determinerebbero in caso di sua approvazione.

Titti DI SALVO (PD) rileva che dalle audizioni sono emersi due aspetti importanti che, a suo avviso, avrebbero reso preferibile un'assegnazione del decreto-

legge alle Commissioni riunite VII e XI. Il primo elemento da considerare, a suo avviso, è rappresentato dall'inserimento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura tra i servizi pubblici essenziali. Ricorda che, qualche anno fa, si era molto discusso di una « Costituente della cultura ». Tale discussione, che purtroppo non si concluse in modo soddisfacente, nasceva dalla consapevolezza che nel nostro Paese la cultura e il patrimonio artistico possono fungere da leva per lo sviluppo, attraverso consistenti investimenti che, agendo come moltiplicatore del PIL, aiutino il Paese ad uscire dalla crisi. Purtroppo, proprio a causa della crisi, le cose sono andate diversamente e le risorse destinate al settore, invece di aumentare, sono diminuite. Occorre però dare atto a questo Governo di avere provato a invertire la tendenza, con diversi provvedimenti, come l'*art bonus* e le nuove regole introdotte per la scelta dei direttori di musei e fondazioni, pur nei limiti del contesto economico e della esiguità delle risorse. Il secondo aspetto emerso dalle audizioni è la percezione, da lei non condivisa, del decreto-legge come punizione per i lavoratori del settore dei beni culturali. A suo avviso, tuttavia, il decreto-legge, che modifica la legge n. 146 del 1990, è invece la logica conseguenza dell'inserimento dei beni culturali tra i servizi pubblici essenziali. Si tratta tuttavia di trarre da tale inserimento le logiche conseguenze, in termini di maggiori investimenti di risorse, non solo finanziarie, ma anche umane nel settore. A suo avviso, il decreto-legge costituisce un primo passo per rimediare all'errore di non avere inserito la cultura tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in sede di approvazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale. La riconduzione nei LEP della cultura non avrebbe un carattere meramente simbolico, in quanto determinerebbe la garanzia delle relative prestazioni da parte degli enti locali, con la assicurazione delle relative risorse finanziarie. Propone pertanto al Governo di promuovere un vero e proprio « Patto per la

cultura », che coinvolga i soggetti che, a tutti i livelli, operano nel settore, in primo luogo le lavoratrici e i lavoratori, e che, a suo avviso, potrebbe portare grandi vantaggi a tutto il Paese.

Silvia CHIMIENTI (M5S) dichiara preliminarmente di non condividere quanto detto dalla collega Di Salvo che, anzi, finisce per dimostrare che la mancanza di risorse finanziarie rende necessario l'ingresso dei privati nella gestione del nostro patrimonio culturale. A suo avviso, il decreto-legge è stato l'ennesima occasione, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di strumentalizzare, attraverso i loro *tweet*, l'esercizio regolare di un'assemblea sindacale e di limitare il diritto di sciopero dei lavoratori dei beni culturali. Anzi, il decreto-legge ha una finalità esclusivamente mediatica, dal momento che, come emerso anche dalle audizioni svolte in Commissione, il medesimo risultato dell'inserimento delle attività connesse alla fruizione dei beni culturali tra i servizi pubblici essenziali si sarebbe potuto ottenere attraverso la concertazione con le parti sociali. A suo avviso, il decreto-legge è un abuso e deve essere ritirato dal Governo in quanto privo dei requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. Ricorda inoltre che i lavoratori sono stati puniti per l'esercizio legittimo di un loro diritto, quello di svolgere un'assemblea sindacale regolarmente convocata e comunicata, nonostante il loro impegno a garantire, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, non retribuite, l'apertura al pubblico del Colosseo. Sottolinea che il gruppo M5S non è *a priori* contrario alla necessità di valorizzare il nostro patrimonio artistico e culturale attraverso un disegno più ampio del decreto-legge in esame, che contempli l'investimento di maggiori risorse nel settore, che garantisca il regolare pagamento dei lavoratori già impiegati e che permetta il reclutamento dei giovani. A tale ultimo proposito, richiamando quanto avviene nella gestione del patrimonio artistico del comune di

Torino, rileva che, spesso, i giovani sono sfruttati da società che applicano contratti che prevedono una remunerazione irrisoria, addirittura di quattro euro all'ora.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, premettendo che riferirà con puntualità e precisione al Ministro Franceschini quanto emerso dal dibattito, ai fini del suo intervento in sede di replica, intende fornire già in questa sede risposte ad alcune delle osservazioni dei commissari. In primo luogo ricorda all'onorevole Cominardi che, dopo una lunga fase in cui, effettivamente, le risorse destinate al settore dei beni culturali avevano subito una drastica riduzione, quest'anno il Governo ha aumentato gli stanziamenti, segnando una significativa inversione di tendenza che auspica possa rafforzarsi negli anni a venire. Rileva, inoltre, che nel corso delle audizioni informali sono emerse anche posizioni favorevoli al decreto-legge, come quella di Federculture, osservando come in quella sede si è prospettata anche l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento a ulteriori soggetti operanti nel campo della valorizzazione del patrimonio artistico. A suo avviso, inoltre, contrariamente a quanto sostenuto, il decreto-legge non risponde a esigenze mediatiche ma si fonda su una visione della cultura che pone la valorizzazione del patrimonio e il turismo al centro di una nuova strategia per lo sviluppo del Paese. Nel ricordare che l'assemblea sindacale dei dipendenti del Colosseo si è tenuta quando il Governo si era già attivato per garantire il pagamento delle somme dovute, osserva che il provvedimento all'esame della Commissione si muove nella direzione di promuovere la fruibilità dei beni culturali, che dovrà perseguirsi anche affrontando i problemi derivanti dall'oggettiva carenza di personale. Si tratta di un obiettivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pienamente condiviso dal Governo, che dovrà realizzarsi con un percorso progressivo, di cui il decreto-legge costituisce solo un primo passo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di svolgere anche la seduta in sede consultiva, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna inizierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione, che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 1° ottobre, avrà luogo nella seduta di domani.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla VIII Commissione sul nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3194, approvato dal Senato e sensibilmente modificato nel corso dell'esame in sede referente, rileva che il provvedimento consta di un unico articolo, che, al comma 1, reca la delega al Governo ad adottare due decreti legislativi, uno, entro il 18 aprile 2016, per l'attua-

zione delle recenti direttive europee in materia di concessioni e appalti e l'altro, entro il 31 luglio 2016, per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La delega dovrà essere esercitata dal Governo attenendosi ai principi e ai criteri direttivi dettagliatamente elencati dal comma 1. Su un piano generale, osserva che un sistema per l'affidamento di lavori, servizi, concessioni e forniture più trasparente e con regole certe consente anche una migliore tutela del lavoro. In secondo luogo, un sistema, quale quello che viene prefigurato dai criteri di delega e dall'insieme del provvedimento in esame, maggiormente difeso dalle possibili infiltrazioni della malavita organizzata, e dagli effetti negativi della concorrenza sleale e della competizione basata solo sulla riduzione del costo, è in grado di garantire anche migliori condizioni per lavoratori e sostegno alle imprenditorie che sceglie la correttezza, la qualità e la responsabilità sociale.

Passando a un esame più dettagliato del provvedimento, segnala innanzitutto, la lettera *a*) reca il cosiddetto divieto di gold plating, ossia il divieto di introdurre o mantenere livelli di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle tre direttive dell'Unione europea. La lettera *b*) prevede l'adozione di un nuovo e unico codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Segnala che la VIII Commissione ha introdotto la lettera *b-bis*), in materia di accesso delle persone disabili, mentre le successive lettere *c*) e *d*), modificate nel corso dell'esame in sede referente, recano indicazioni finalizzate al riordino delle norme e alla semplificazione dei procedimenti, al fine di predisporre procedure non derogabili e rendere certi i tempi realizzativi delle opere, nonché salvaguardare una specifica normativa per i servizi sostitutivi di mensa.

Rileva che la lettera *e*) prevede il recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive europee e segnala che la VIII Commissione ha introdotto le lettere *e-bis*) ed *e-ter*), la prima delle quali reca la previsione di specifiche

regole applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, improntate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti. La lettera *e-ter*) reca ulteriori indicazioni per favorire la trasparenza e la piena apertura e contendibilità dei mercati nei settori speciali.

Osserva che la lettera *f*) reca disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione degli affidamenti mentre la lettera *g*), nel testo modificato dalla VIII Commissione, reca la previsione di disposizioni riguardanti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile. Rileva che, con l'introduzione della lettera *g-bis*), la VIII Commissione ha introdotto la previsione di una specifica disciplina per i contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza e, con la lettera *g-ter*), ha previsto l'individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione della delega in linea con quanto previsto dalle direttive da recepire.

Segnala che la lettera *h*) reca previsioni in tema di riordino e semplificazione dei contratti relativi ai beni culturali e la lettera *i*) in tema di sostenibilità energetica e ambientale. La lettera *l*) reca un'articolata serie di previsioni volte ad assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara.

Passa quindi alla lettera *m*), che reca previsioni in materia di requisiti di capacità tecnica ed economico finanziaria che devono possedere i partecipanti alle gare di appalto. La lettera *n*) prevede la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, mentre le successive lettere *o*) e *p*) recano previsioni relative all'attribuzione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di funzioni di vigilanza nel settore e la lettera *q*) dispone in ordine alle modalità di determinazione annuale dei costi standard per tipo di lavori, di servizi e di fornitura.

Segnala che le lettere *r*) ed *s*) contengono la previsione di disposizioni per ridurre gli oneri amministrativi per i par-

tecipanti e per la semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti. La lettera *t*) reca previsioni relative alla riorganizzazione e alla qualificazione delle stazioni appaltanti, la lettera *u*) riguarda il tema del miglioramento dell'efficienza delle procedure utilizzate da CONSIP, mentre la lettera *v*) reca previsioni mirate al contenimento dei tempi delle procedure e alla verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la centralizzazione delle committenze. Rileva poi che la lettera *z*) è volta a prevedere misure per il contenimento delle varianti in corso d'opera e che le successive lettere *aa*) e *bb*) recano previsioni per la regolamentazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Rileva che la lettera *cc*) prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara, la lettera *dd*) reca previsioni per assicurare la pubblicità e la trasparenza nei contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, mentre la lettera *ee*) prevede misure volte al rafforzamento dei controlli delle stazioni appaltanti. La successiva lettera *ff*) prevede la creazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'Albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire, rispettivamente, i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale. Rinviando l'illustrazione della lettera *ff-bis*), al prosieguo della relazione, osserva che la lettera *gg*) reca previsioni per la valorizzazione della fase progettuale, la lettera *hh*) dispone in materia di semplificazione dei sistemi di garanzia, mentre la lettera *ii*) dispone in materia di semplificazione del sistema di validazione dei progetti. Segnala che le lettere *ll*) ed *mm*) recano previsioni in materia di partenariato pubblico e privato e di studi di fattibilità e che la lettera *nn*) dispone la revisione del sistema di qualificazione degli operatori, mentre la lettera *oo*) intende rivedere la disciplina vigente in materia di avalimento. La lettera *pp*) reca previsioni per la limitazione dei casi di ricorso all'arbitrato, mentre la lettera *qq*) intende

favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici anche con riferimento ai servizi professionali. La successiva lettera *rr*) prevede l'introduzione di disposizioni che disciplinino il ricorso alla autotutela in gara. Sulla lettera *ss*), in materia di valorizzazione di esigenze sociali e ambientali, preannuncia che si soffermerà nel prosieguo della relazione, dal momento che il contenuto investe anche la competenza della Commissione lavoro.

Rileva poi che la lettera *tt*) reca previsioni in materia di pubblicità e trasparenza degli affidamenti *in house*, mentre anticipa che tornerà in un secondo momento anche sulle lettere *uu*) e *vv*) in quanto riguardano, la prima, la disciplina degli appalti ad alta intensità di manodopera, e la seconda, la materia dei contratti collettivi di lavoro da applicare negli appalti pubblici di lavori.

Le successive lettere *zz*) e *aaa*) recano previsioni per l'introduzione di una disciplina organica delle concessioni mentre le lettere *bbb*) e *ccc*) introducono previsioni specifiche in materia di affidamento delle concessioni autostradali. Segnala che la lettera *ddd*) riguarda il tema della concorrenzialità e della trasparenza negli affidamenti, la lettera *eee*) introduce previsioni per promuovere il ricorso a strumenti e procedure telematiche d'acquisto, la lettera *fff*) reca previsioni per garantire la trasparenza nella partecipazione dei portatori di interesse nei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all'aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione nonché nella fase di esecuzione del contratto.

Segnala poi che la lettera *ggg*) prevede l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, la lettera *hhh*) prevede l'introduzione di una disciplina specifica per il subappalto, la lettera *iii-bis*) introdotta dalla Commissione – che ha soppresso la lettera *iii*) – prevede l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei trasporti e della logistica, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri indi-

viduati nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP) nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Ricorda, infine, che le modalità e le procedure per l'esercizio della delega sono disciplinate nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, il comma 4 reca disposizioni per l'attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome e il comma 5 prevede la possibilità di adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi. Osservato che il comma 6 del testo originario, è stato soppresso, segnala che il comma 7 reca il divieto di attribuzione delle funzioni di responsabile o di direttore dei lavori al contraente generale, da applicarsi anche alle procedure di appalto già bandite alla data di entrata in vigore della legge. Sul comma 7-bis, introdotto dalla VIII Commissione, anticipa che ritornerà nel prosieguo della relazione trattandosi di una disposizione che investe la competenza della XI Commissione, mentre il comma 8 prevede la disapplicazione delle disposizioni in materia di sistema di garanzia globale, di cui all'articolo 129, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Infine, il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Venendo quindi ai criteri di delega del comma 1 che rientrano più specificamente nella competenza della Commissione, sottolinea, in primo luogo, il fatto che si tratta di criteri volti a introdurre norme che incidono sulla qualità del rapporto di lavoro in un ambito in cui l'affidamento attraverso gare produce l'avvicendamento delle imprese, e le relative conseguenze per i lavoratori dipendenti dalle stesse o che, comunque, per quelle lavorano. In secondo luogo, osserva che la concorrenza tra imprese diverse, in assenza di regole e tutele specifiche, si può scaricare sulla quantità e sulla qualità dell'occupazione, sui livelli retributivi dei dipendenti, sulla remunerazione delle imprese in subappalto e fornitrici di lavori, servizi, materiali.

Rileva poi, che, nell'ambito delle disposizioni della lettera l), volte ad assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, i numeri 3 e 4 recano previsioni per verificare il rispetto da parte delle imprese aggiudicatrici della regolarità contributiva ed assicurare il regolare pagamento dei lavoratori. Fa presente, poi, che la lettera bb) introduce l'obbligo dell'aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica nonché di quelli di servizi ad alta intensità di manodopera, identificati come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta. Sulla base della precedente lettera aa) nella definizione dei parametri rilevanti ai fini della individuazione dell'offerta più vantaggiosa, dovranno individuarsi anche i criteri sociali connessi all'oggetto dell'appalto o del contratto di concessione.

Segnala che la VIII Commissione ha introdotto la lettera ff-bis) che reca la previsione della revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici sopra soglia, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi. Con riferimento alla lettera ii), fa presente che la VIII Commissione ha previsto la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzioni lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei

tempi e dei costi, al fine di assicurare il più possibile la realizzazione del progetto nei tempi previsti e senza il ricorso a varianti in corso d'opera. La disposizione supera, in sostanza, quanto attualmente previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014.

La lettera *ss*), come modificata dalla VIII Commissione, allo scopo di valorizzare le esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, prevede l'introduzione di sistemi premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare, anche in parte, manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta e attribuendo un peso specifico anche alle ricadute occupazionali sottese alle procedure di accesso al mercato degli appalti pubblici.

Osserva poi che la lettera *uu*) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, cioè quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea. Tale ultima parte della disposizione sembra coincidere con quella di cui alla lettera *bb*).

Rileva che la successiva lettera *vv*) reca la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi che introduca « clausole sociali » per la stabilità occupazionale del personale impiegato e stabilisca che i contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni devono intendersi quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente.

Segnala, infine, che il comma 7-*bis*, introdotto dalla VIII Commissione, dispone che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, con una disposizione che richiama per molti versi quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile in caso di trasferimento di azienda. La norma prevede anche che, in assenza di disciplina collettiva, sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, a definire i criteri generali per l'attuazione di tale previsione. Infine, la norma dispone che le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di *call center* devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Sottolinea che si tratta di disposizioni immediatamente applicative in quanto, il comma in esame non rientra tra i criteri di delega.

Osserva che i risultati dell'indagine conoscitiva realizzata dalla Commissione nel corso di questa legislatura trovano in que-

sta norma un riscontro significativo. Sottolinea che la speciale previsione che riguarda questo ambito, rispetto a altri settori ad alta intensità di manodopera, si giustifica sulla base degli esiti di quell'indagine conoscitiva, in particolare per il fatto che nel settore dei *call center* la delocalizzazione aggrava i rischi di dumping sociale e la riduzione dei diritti contrattuali e normativi dei lavoratori. Vi è, a suo avviso, un'ulteriore questione, che andrebbe segnalata nel parere da rendere alla Commissione VIII e che riguarda la lettera *aaa*), modificata nel corso dell'esame in sede referenti. In particolare, si è previsto che l'obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica sia limitato all'80 per cento, prevedendo comunque, rispetto alla situazione esistente, un ampliamento del ricorso alle procedure ad evidenza pubblica e un aumento della concorrenza tra diverse imprese. In questo ambito, sarebbe necessario, proprio a fronte di tale apertura, rafforzare le garanzie per i lavoratori attualmente occupati presso i concessionari, in particolare nei settori della manutenzione e progettazione, attraverso il riferimento alla introduzione della « clausola sociale ».

Cesare DAMIANO, *presidente*, prende atto che la questione degli appalti non

attira la stessa attenzione delle diverse parti politiche come la questione dello sciopero nei musei e nei luoghi della cultura, sottolineando tuttavia l'importanza delle norme del provvedimento in esame per la difesa dei diritti dei lavoratori, soprattutto con il superamento dell'aggiudicazione degli appalti al massimo ribasso e con la garanzia dei livelli occupazionali in caso di successioni di appalti. Esprime dispiacere per la sottovalutazione di un tema così importante e ringrazia la relatrice, on. Giacobbe, per il suo impegno nel seguire il provvedimento nel corso dell'esame in VIII Commissione. Ringrazia anche il presidente di quella Commissione, la relatrice e i commissari tutti per la sensibilità dimostrata su questi temi, invitando a rimanere uniti per fronteggiare possibili tentativi di modificare i testi approvati al fine di indebolirne la portata.

Giorgio PICCOLO (PD) invita la relatrice, nella sua proposta di parere, a prevedere l'opportunità dell'estensione delle disposizioni a tutela dei lavoratori dei *call center* anche ai casi di successione di appalti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della pdl C. 2988</i>)	80
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	86

INTERROGAZIONI:

5-04246 Peluffo: Definizione delle competenze dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO) ...	83
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA	83
5-06285 Grillo: Iniziative per rendere operativa la Banca del sangue cordonale di Sciacca .	83
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	117

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902

Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della pdl C. 2988*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 settembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che mercoledì 30 settembre, alle ore 12, è scaduto il termine per la presentazione

degli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Al riguardo, fa presente che sono state presentate 220 proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire per l'illustrazione del complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Dà quindi la parola al relatore, deputato Gelli, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Monchiero 1.28 e Miotto 1.32, a condizione che siano riformulati nel senso di aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 1, la previsione per cui la sicurezza delle cure costituisce materia di insegnamento nel percorso di formazione degli operatori sanitari.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Schullian 1.24, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, alla fine del comma 2 dell'articolo 1, le parole: « e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative », e sull'emendamento Lenzi 1.35, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, come conseguenza della soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, la modifica la rubrica dell'articolo stesso.

Invita altresì al ritiro i presentatori di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, segnalando che altrimenti il parere si intenderebbe contrario.

In termini generali, fa presente di aver seguito, nella formulazione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, un criterio di base, che consiste nel non affrontare in questa sede il tema della definizione dell'atto sanitario, che a suo avviso merita una trattazione specifica, nell'ambito di un altro provvedimento, datane la complessità.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

Vittoria D'INCECCO, alla luce della posizione espressa dal relatore, richiede la revoca dell'abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 2988, volta, essenzialmente, a definire l'atto medico, condividendo l'opportunità di affrontare in altra sede tale tema.

La Commissione concorda.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.19, interamente sostitutivo dell'articolo 1, evidenziando in proposito che, eliminando la definizione di atto sanitario dal provvedimento in esame, esso finisce per perdere di incisività in quanto il concetto di « sicurezza delle cure » appare troppo generico e, quindi, si corre il rischio di incertezze interpretative, anche in sede giudiziaria. Sottolinea che l'emendamento in discussione reca, al comma 3, una definizione di atto sanitario ancora più puntuale di quella contenuta nel testo unificato in esame, della quale peraltro si propone la soppressione.

Rileva, inoltre, che una non corretta impostazione delle disposizioni che contengono le definizioni incide negativamente anche sugli articoli successivi.

Federico GELLI (PD), *relatore*, ribadisce il proprio convincimento circa l'opportunità di limitare l'oggetto del provvedimento al tema del rischio professionale, senza nulla togliere all'incisività delle norme proposte, ragione per cui ritiene più opportuno rinviare ad altra sede il complesso dibattito sulle questioni affrontate nei commi di cui si propone la soppressione.

Paola BINETTI (AP), senza entrare nel merito della questione dell'impostazione complessiva del provvedimento, valuta comunque negativamente la previsione, recata dal comma 3 dell'emendamento 1.19, di includere negli atti sanitari tutte le

attività, incluse quelle svolte da personale a qualsiasi titolo operante, sottolineando che in tal modo potrebbero esse ricomprese operazioni del tutto estranee quali, ad esempio, le pulizie o la somministrazione dei pasti.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.19.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 01.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, ove venisse accettata dai presentatori la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, gli emendamenti Monchiero 1.28 e Miotto 1.32, che diventerebbero identici, andrebbero votati dopo l'emendamento Schullian 1.2.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.28, proposta dal relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.32, proposta dal relatore.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.14, insistendo sull'opportunità di definire con precisione il concetto di atto sanitario e di riconoscerne la natura di atto coinvolgente un insieme di operatori che agiscono a titolo diverso, evidenziando che il successivo articolo 8 prevede l'obbligo di assicurazione per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le aziende, le strutture e gli enti che rendono prestazioni sanitarie.

Donata LENZI (PD), nel condividere in parte le considerazioni svolte dal deputato Cecconi sul fatto che l'atto sanitario comporta frequentemente un lavoro *d'equipe* che coinvolge diverse figure professionali, e ricordando che tale tema è stato di conseguenza preso in considerazione anche nel testo unificato in discussione, sot-

tolinea di ritenere preferibile affrontare tale aspetto nell'ambito della responsabilità complessiva delle strutture che operano in ambito sanitario con una particolare attenzione alla dimensione organizzativa.

La Commissione respinge l'emendamento Cecconi 1.14.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.2.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine alla identica riformulazione degli emendamenti Monchiero 1.28 e Miotto 1.32. Ritenendo necessaria una precisazione circa il fatto che l'insegnamento della sicurezza delle cure abbia un contenuto ben definito, richiama quanto disposto dal successivo articolo 2. Rileva, al riguardo, l'opportunità di prevedere un concetto ampio di sicurezza che investa i profili sanitari, organizzativi e giuridici.

Paola BINETTI (AP) nel condividere la piena opportunità dell'attenzione al tema della sicurezza nel processo formativo del personale sanitario, sottolinea che tale aspetto non costituisce una novità ma è già pienamente ricompreso, e con una posizione centrale, negli attuali *curricula*. Manifesta quindi il timore che la riformulazione proposta possa in qualche modo screditare la formazione finora svolta.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e tenuto conto degli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna della Commissione, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.40.

5-04246 Peluffo: Definizione delle competenze dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario De Filippo.

5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, su richiesta del presentatore, e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo è rinviato ad altra seduta.

5-06285 Grillo: Iniziative per rendere operativa la Banca del sangue cordonale di Sciacca.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, fa presente di ritenere corretti i controlli effettuati dal Centro nazionale sangue (CNS) e dal Centro nazionale trapianti (CNT) ed auspica che analoga attività ispettiva sia svolta anche nei confronti di altre strutture. Rileva, peraltro, che, a seguito della presentazione dell'interrogazione in titolo, i predetti Centri hanno fatto richiesta di invio di materiale integrativo alla Banca del sangue cordonale di Sciacca.

Ribadisce, quindi, l'obiettivo alla base dell'interrogazione in oggetto, volta a rendere utilizzabili le oltre duecento unità di sacche di sangue raccolte presso la Banca del sangue cordonale di Sciacca, che potrebbero salvare la vita a tanti malati di leucemia. Si riserva, pertanto, di proseguire l'interlocuzione con il Ministero della salute su questo punto, fino al momento in cui sarà completato l'*iter* burocratico, in modo da rendere effettivamente disponibili per il trapianto le predette unità di sangue cordonale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento reca una delega al Governo (articolo 1, comma 1, alinea) ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive

2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, e 2014/25/UE, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Rileva che si dispone inoltre l'adozione, entro il 31 luglio 2016, di un decreto legislativo di riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. I decreti legislativi devono essere adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Oltre al rispetto di tali principi, l'adozione dei decreti legislativi deve rispettare i numerosi principi e i criteri direttivi specifici elencati in una serie di lettere, previste dallo stesso comma 1.

In relazione alle competenze della XII Commissione, segnala in primo luogo la lettera *b-bis*), introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito alla Camera, che include tra i criteri quello di assicurare, in linea con quanto previsto dallo standard europeo, l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.

La lettera in esame sembra dare seguito alle raccomandazioni espresse nel terzo *considerando* della direttiva n. 24, ove si legge che «nell'applicare la presente direttiva si dovrebbe tener conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, soprattutto per quanto riguarda la scelta dei mezzi di comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto».

L'accessibilità delle persone disabili viene contemplata in altre parti della premessa, nonché nell'articolato; in particolare, si richiama il disposto dell'articolo 42, paragrafo 1, secondo cui «per tutti gli

appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti».

Pur ritenendo pienamente condivisibile lo spirito della disposizione in oggetto, tuttavia segnala che il testo appare meritevole di una modifica, per assicurarne una migliore leggibilità.

Fa presente, poi, che la lettera *i*) prevede misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Un'integrazione introdotta con un emendamento approvato nel corso dell'esame presso la Commissione in sede referente alla Camera ha previsto di inserire il criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita, stabilendo un maggior punteggio per i beni e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull'ambiente.

Inoltre, la lettera *aa*) prevede l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo» determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia. «. Nel corso dell'esame in sede referente la predetta lettera è stata integrata al fine di specificare che il «miglior rapporto qualità/prezzo» è determinato sulla base di criteri oggettivi seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita, e individuando i criteri qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione.

Osserva che la preferenza per tale criterio di aggiudicazione si accompagna alla regolazione espressa dei casi e delle soglie di importo entro le quali è consentito il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

In ogni caso, ed è questo l'aspetto che a suo avviso investe maggiormente le competenze della XII Commissione, la successiva lettera *bb*) dispone l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul «miglior rapporto qualità/prezzo, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta».

Fa presente che, con una modifica introdotta alla Camera, si è esteso l'utilizzo esclusivo anche ai servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

La lettera *ggg*), poi, demanda al legislatore delegato l'introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente la città o sull'assetto del territorio.

I commi successivi al primo recano le disposizioni per l'esercizio della delega. In particolare, il comma 2 prevede che nell'esercizio delle deleghe la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione

del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari della competenza per materia e per i profili finanziari, pareri che devono essere espressi entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi il Governo, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alle Camere per il parere definitivo, da esprimere entro 15 giorni dall'assegnazione.

Fa presente che, sulla base del decreto legislativo recante il riordino della normativa vigente, che costituisce il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, sono emanate linee guida di carattere generale da adottarsi di concerto tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00792 *D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni.*

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Definizione di atto sanitario).

1. La sicurezza dell'atto sanitario è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.

2. La sicurezza dell'atto sanitario si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione dell'atto stesso.

3. Per atto sanitario si intendono tutte le attività di prevenzione, diagnosi, assistenza e riabilitazione del paziente, sia svolte autonomamente dalle singole professioni sanitarie, che in modo coordinato, subordinato o in *équipe*, anche mediante personale a qualunque titolo operante.

4. Presupposto fondante della liceità dell'atto sanitario è il consenso del paziente.

5. L'esecuzione dell'atto sanitario comporta pertanto rischi intrinseci di danno al paziente che rappresentano statisticamente il possibile esito o coesito negativo delle prestazioni sanitarie rese e pertanto – nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali – sono da considerarsi interne ai LEA e quindi

comunque riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN).

1. 19. Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il diritto alla salute in ambito sanitario è inteso come diritto a ricevere le prestazioni sanitarie adeguate alle relative esigenze del paziente.

01. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
La sicurezza delle cure è parte integrante delle prestazioni sanitarie, essa deve costituire materia di insegnamento e deve essere insegnata ai professionisti della salute nel percorso di formazione.

1. 28. Monchiero.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
La sicurezza delle cure è parte integrante delle prestazioni sanitarie e deve essere insegnata ai professionisti della salute nel percorso di formazione accademica e continua in medicina.

1. 32. Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Al comma 1, sostituire le parole: delle cure con le seguenti: dell'atto sanitario.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: delle cure con le seguenti: dell'atto sanitario e le parole: di prestazioni sanitarie con le seguenti: dell'atto stesso.

1. **14.** Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: La sicurezza delle cure è inserire le seguenti: garanzia e.

1. **2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, dopo le parole: si realizza aggiungere la seguente: anche.

1. **8.** Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface.

Al comma 2, dopo le parole: le attività, inserire le seguenti: e misure precauzionali.

1. **3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, sostituire le parole: prestazioni sanitarie con le seguenti: atti sanitari.

1. **15.** Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , compresi la gestione e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche, organizzative e del personale sanitario e non sanitario.

1. **24.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1. **35.** Lenzi, Patriarca, Carnevali, Maraziti.

Al comma 3, e ovunque esse ricorrano, sostituire le parole: atto sanitario con le seguenti: prestazione sanitaria.

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: Definizione di prestazione sanitaria.

1. **1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, sostituire le parole: intendono tutte le con le seguenti: intende ogni.

1. **9.** Mantero, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface.

Al comma 3, dopo la parola: prevenzione, aggiungere la seguente: assistenza,.

1. **25.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 3, dopo la parola: diagnosi, inserire la seguente: terapia,.

1. **4.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo la parola: cura aggiungere la seguente: , assistenza.

Conseguentemente, all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: terapeutiche aggiungere la seguente: assistenziali;*

b) *al comma 2, dopo la parola: terapeutiche aggiungere la seguente: assistenziali.*

1. **16.** Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 3, dopo la parola: cura aggiungere le seguenti: , trattamenti chirurgici.

1. 21. Fucci, Ciraci.

Al comma 3, dopo le parole: professioni sanitarie, aggiungere le seguenti: secondo le proprie competenze,.

1. 22. Fucci, Ciraci.

Al comma 3 dopo la parola: coordinato aggiungere la seguente: , subordinato.

1. 17. Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 3, dopo la parola: équipe aggiungere le seguenti: , anche mediante personale a qualunque titolo operante.

1. 18. Cecconi, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le modalità di telemedicina.

* **1. 26.** Marguerettaz, Ottobre, Schullian, Plangger.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le modalità di telemedicina.

* **1. 30.** Calabrò.

Sopprimere il comma 4.

1. 23. Marazziti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Requisito della conformità a legge dell'atto sanitario è il consenso del pa-

ziente, salvo il caso di urgenza e trattamenti sanitari obbligatori per legge.

1. 37. Fucci, Ciraci.

Al comma 4, sostituire le parole: il consenso del paziente con le seguenti: la decisione medica condivisa con il paziente.

1. 36. Fossati, Patriarca, D'Incecco.

Al comma 4, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: informato.

* **1. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 4, dopo la parola: consenso aggiungere la seguente: informato.

* **1. 7.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 4, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: nel rispetto di una decisione condivisa fra sanitario e persona interessata.

1. 33. Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Al comma 4, dopo la parola: paziente aggiungere le seguenti: che costituisce decisione condivisa con il sanitario.

1. 29. Monchiero.

Sopprimere il comma 5.

* **1. 10.** Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero.

Sopprimere il comma 5

* **1. 31.** Calabrò.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'esecuzione della prestazione sanitaria comporta rischi intrinseci di danno

al paziente che rappresentano statisticamente un possibile esito o coesito negativo delle prestazioni rese. Nel caso di prestazioni sanitarie erogate nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nazionali e regionali, tali rischi sono riconducibili alla responsabilità del Servizio sanitario nazionale (SSN).

1. **6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* dell'atto sanitario *con le seguenti:* delle attività sanitarie;

b) *sopprimere le parole:* o coesito.

1. **34.** Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Al comma 5, sostituire le parole: comporta pertanto rischi intrinseci *con le seguenti:* può comportare rischi.

1. **11.** Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di vita, Lorefice, Mantero.

Al comma 5, sopprime le parole da: e pertanto *fino a:* Servizio sanitario nazionale (SSN).

- * 1. **12.** Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e pertanto *fino a:* Servizio sanitario nazionale (SSN).

- * 1. **20.** Binetti.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e pertanto *fino a:* Servizio sanitario nazionale (SSN).

- * 1. **27.** Monchiero, Vargiu.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La responsabilità di cui al comma precedente sussiste anche per tutte le prestazioni fornite dalle strutture sanitarie private.

1. **13.** Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Lorefice, Mantero.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico).

1. La piena realizzazione delle attività di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico rappresenta un interesse primario del SSN perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la massima tutela del paziente.

2. Ai fini di cui al comma 1, presso ogni struttura sanitaria pubblica o privata, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono un ufficio di monitoraggio del rischio clinico, collegato a una rete nazionale di gestione del rischio clinico, composto da personale sanitario interno alla struttura, da una figura legale e da un medico legale, nonché da una figura specializzata in strumenti di gestione aziendale sanitaria, prevedendo, ove possibile, la collaborazione con istituti universitari specializzati in sistemi gestionali, per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di *audit* finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio clinico;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative;

3. Il responsabile di ogni reparto ha l'obbligo di segnalare all'ufficio di cui al comma 1 tutti gli eventi avversi o rischiosi collegati alla somministrazione di farmaci o di terapie ovvero all'effettuazione di esami diagnostici.

4. Nel caso in cui vi siano strutture sanitarie che non abbiano capacità logistiche, operative o gestionali interne tali da permettere l'istituzione dell'ufficio di monitoraggio di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni e delle attività di cui al presente articolo, individuano presso altra struttura sanitaria l'ufficio che supporterà e si occuperà dell'attività di prevenzione, monitoraggio e gestione del rischio clinico anche per la struttura deficitaria.

5. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate ed elaborate dal personale dell'ufficio di monitoraggio del rischio clinico, che individua le azioni da porre in essere per la riduzione o l'eliminazione del rischio.

6. I dati raccolti per lo studio e per l'analisi del rischio clinico, comprese le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3, sono elaborati e forniti in forma digitale da una banca dati nazionale e da banche dati regionali integrate, in modo da facilitare il trasferimento e l'immediata conoscenza delle informazioni. La banca dati nazionale e quelle regionali svolgono rispettivamente funzioni di Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità e Osservatori regionali sulla sicurezza in sanità.

7. Al fine di garantire la funzionalità di cui al comma 6 e al fine di contribuire alla più ampia e condivisa gestione e conoscenza dei dati relativi al rischio clinico, i

contenuti della banca dati nazionale sono trasmessi e aggiornati in formato digitale e in via diretta all'organismo nazionale di riferimento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2. 4. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: La piena realizzazione con le seguenti: Il corretto esercizio.

2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, e ovunque esse ricorrono, sostituire le parole: rischio sanitario con le seguenti: rischio clinico;

b) al comma 2, alinea, sopprimere le parole: , strutturata in relazione al volume di attività;

c) al comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) gestione della sicurezza delle cure, collocata nella Direzione Sanitaria, che introduca, sviluppi e verifichi l'applicazione delle pratiche per la sicurezza e valuti gli indicatori per la sicurezza e la qualità delle cure correlati;

b) gestione del rischio clinico, per promuovere, la cultura e sviluppo dei sistemi di segnalazione e apprendimento, affidandola ad operatori di area clinica che, nell'ambito della propria attività, abbiano tempo dedicato alla realizzazione di analisi degli eventi avversi con gli opportuni strumenti.

2. 22. Fossati, Patriarca.

Al comma 1, sostituire le parole: la massima con le seguenti: una migliore.

*** 2. 14.** Monchiero.

Al comma 1 sostituire le parole: la massima *con le parole:* una migliore.

* **2. 18.** Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono in modo tale che, per consentire la valutazione dei rischi, anche al fine della più idonea copertura assicurativa o auto-assicurativa o altra analoga misura ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni derivati da attività medica e/o sanitaria e/o carenze della struttura, le strutture sanitarie organizzano al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione dei rischi e degli eventi avversi, allo scopo istituendo le « Unità di gestione del rischio clinico » (UGR) e forniscono ogni semestre alle Regioni i dati periodicamente rilevati, al fine della trasmissione di sintesi all'Osservatorio Nazionale. All'Unità di gestione del rischio clinico compete, salvo integrazioni decise da ciascuna regione e provincia autonoma e fermo restando il potere organizzativo delle singole strutture sanitarie:.

2. 10. Fucci, Ciraci.

Al comma 2, sostituire le parole da: le regioni e le province autonome *fino a:* strutturata in relazione *con le seguenti:* , e per consentire la valutazione dei rischi, al fine della più idonea copertura assicurativa da parte delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivati da attività sanitaria o carenze della struttura, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie

complesse organizzino al loro interno il servizio di monitoraggio, prevenzione, gestione del rischio sanitario (*risk management*), allo scopo istituendo le « Unità di gestione del rischio clinico », strutturate in relazione.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le strutture sanitarie di cui al precedente comma 2, devono fornire alle Agenzie regionali i dati periodicamente rilevati, al fine della trasmissione di sintesi all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 3, comma 4, e all'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 4.

2. 7. Nicchi, Fratoianni.

Al comma 2, sopprimere la parola: complesse.

2. 5. Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: svolgano una funzione di prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*) *con le seguenti:* istituiscano una struttura dedicata all'attività di *risk management*.

2. 16. Calabrò.

Al comma 2, dopo le parole: svolgano una funzione di *aggiungere la seguente:* monitoraggio,.

2. 6. Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero.

Al comma 2, alinea, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* (*risk management*);

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La funzione di sicurezza delle cure attiene alla Direzione strategica aziendale,

si basa su pratiche e attività che, quando relative alla segnalazione degli eventi avversi e alla disamina di errori sanitari, sono finalizzate al miglioramento del sistema e devono rimanere confidenziali.

2. 19. Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: volume di attività inserire le seguenti: e alla complessità delle prestazioni rese.

2. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: audit inserire le seguenti: o altre metodologie.

2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: anonima.

2. 17. Calabrò.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: attività finalizzate inserire le seguenti: all'eliminazione di rischi evitabili e.

2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tali atti non possono essere acquisiti od utilizzati in procedimenti giudiziari.

2. 21. Lenzi, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) istituzione di comitati assicurativi di valutazione dei sinistri (CVS) per la gestione medico-legale, legale ed assicurativa dei contenziosi nelle attività sanitarie,

compresa la stipula di coperture assicurative o la gestione di coperture autoassicurative e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria.

2. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le strutture sanitarie di cui al comma 2, al verificarsi di eventi avversi, mettono in atto strumenti di analisi per la gestione del rischio clinico, nonché iniziative di promozione della sicurezza delle cure per prevenire il ripetersi di tali accadimenti, individuando al loro interno le eventuali aree di vulnerabilità da correggere.

2. 8. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le strutture sanitarie devono semestralmente presentare alla regione una relazione consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, e sulle iniziative messe in atto di cui al presente comma. La suddetta relazione dovrà altresì indicare le cause che hanno prodotto l'evento avverso.

2. 9. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di incentivare le pratiche di monitoraggio, prevenzione e riduzione del rischio clinico e del contenzioso in materia di responsabilità professionale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono osservatori degli errori nelle prestazioni sanitarie, dei rischi ed eventi avversi e del contenzioso medico legale, a tal fine ricevendo ogni semestre i dati trasmessi dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che insistono sul territorio regionale e curandone la trasmissione all'Osservatorio Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

2-ter. Le dichiarazioni potenzialmente « auto indizianti » rese dai professionisti

medici e/o sanitari nel corso degli *audit* di monitoraggio/gestione del rischio clinico non possono essere fatte valere in sede processuale penale.

2. 11. Fucci, Ciraci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La funzione di sicurezza delle cure attiene alla Direzione strategica aziendale, si basa su pratiche e attività che, quando relative alla segnalazione degli eventi avversi e alla disamina di errori sanitari, sono finalizzate al miglioramento del sistema e devono rimanere confidenziali.

2. 15. Monchiero.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività di *risk management* è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni equipollenti tabellate nell'area di Sanità Pubblica, punto 1 del D.M. 30 gennaio 1998, ovvero Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

2. 20. Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire l'attuazione delle pratiche per la sicurezza del paziente, gli operatori sanitari che, sulla base delle verifiche delle direzioni sanitarie o dei dati dei sistemi informativi, non applicano in modo routinario le necessarie misure di sicurezza, saranno sottoposti a formazione obbligatoria con esame finale. La mancata formazione influirà negativamente sulla valutazione professionale annuale dell'operatore in base a disposizioni successive.

2. 23. Fossati.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'attività di *risk management* è coordinata da personale che opera in

ambito sanitario adeguatamente formato e con esperienza di almeno cinque anni in una struttura di *Risk Management*.

2. 24. Carnevali, Patriarca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni per il controllo della qualità del servizio sanitario).

1. Ciascuna regione, con propri provvedimenti, istituisce e organizza un sistema di ispezione e di controllo sul funzionamento del servizio sanitario e sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché di prevenzione e di accertamento degli errori in campo sanitario, allo scopo di:

a) verificare l'adeguatezza delle strutture sanitarie e delle loro dotazioni tecnologiche;

b) verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogabili e il livello di qualità e di efficacia dei trattamenti;

c) verificare l'applicazione della disciplina in materia di consenso informato;

d) individuare le cause di rischio nelle strutture sanitarie pubbliche e private presenti nel rispettivo territorio, attuando contestualmente un costante monitoraggio qualitativo e quantitativo del fenomeno;

e) individuare le cause principali di incidenti e di errori sanitari e verificare in quale misura queste dipendano da carenze nella formazione del personale medico e paramedico ovvero da inadempienze o da carenze organizzative;

f) individuare iniziative e strumenti idonei per rimuovere le disfunzioni accertate e accrescere la qualità e l'economicità del servizio, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle norme vigenti.

2. Per i fini indicati nel comma 1 e con i provvedimenti in esso previsti, ciascuna regione può istituire una commissione per il controllo della qualità del servizio sanitario, composta da medici, esperti e professionisti delle diverse discipline specialistiche nonché da rappresentanti delle associazioni per la difesa dei diritti dei malati.

3. Ciascuna regione trasmette annualmente agli Osservatori di cui agli articoli 3 e 4, per essere quindi trasmessa al Parlamento, una relazione sulle risultanze dell'attività di cui al comma 1.

2. 01. Nicchi, Fratoianni.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sopprimerlo.

* **3. 9.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Sopprimerlo.

* **3. 10.** Calabrò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano affidano all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sani-

tarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta da parte dei Centri regionali per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso.

4. In ogni regione è istituito il Centro per la gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'organismo di riferimento nazionale.

3. 14. Fossati, Patriarca.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* possono istituire il Garante *con le seguenti:* affidano al Difensore Civico regionale il ruolo di garante;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* Il Garante esercita il ruolo di difensore civico in ambito sanitario e *con le seguenti:* Il Difensore Civico e *sostituire le parole:* dell'assistenza sanitaria *con la seguente:* sanitario;

c) *al comma 3, sostituire le parole:* il Garante *con le seguenti:* Il Difensore Civico;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* il Garante.

e) *sostituire la Rubrica con la seguente:* Difensore Civico regionale come garante del diritto alla salute.

3. 11. Miotto, Piccione, Patriarca, Carnovali.

Al comma 1, sostituire le parole: possono istituire *con le seguenti:* devono istituire.

3. 4. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: possono istituire *con le seguenti:* istituiscono, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

- 3. 3.** Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: associazione dei pazienti *aggiungere le seguenti:* o in alternativa attribuire tali funzioni al difensore civico regionale.

- 3. 13.** Lenzi, Patriarca, Carnevali.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Garante acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta dagli uffici di monitoraggio del rischio clinico al fine di svolgere la funzione di Osservatorio regionale sulla sicurezza in sanità di cui al successivo comma 4.

- 3. 5.** Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 2, dopo le parole: per la segnalazione *inserire le seguenti:* , anche anonima, .

- 3. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo le parole: segnalazione pervenuta *aggiungere le seguenti:* dagli uffici di monitoraggio del rischio clinico.

- 3. 6.** Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Presso il Garante è istituita la struttura tecnica dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza in sanità, che raccoglie i dati e tutte le segnalazioni in ambito regionale sul con-

tenzioso, le criticità rilevate, gli eventi avversi al percorso clinico, li trasmette all'organismo di riferimento nazionale.

- 3. 7.** Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di permettere l'effettiva disponibilità e trasmissibilità dei dati e delle segnalazioni sul contenzioso, a ciascun ufficio regionale del Garante del diritto alla salute è garantito l'accesso in formato digitale alle banche dati dei contenziosi dei tribunali del territorio di riferimento.

- 3. 8.** Loreface, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La struttura, coordinata da personale dotato dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, si rapporta con l'Osservatorio nazionale ed espleta una funzione di raccordo tra il livello centrale e quello periferico.

- 3. 12.** Miotto, Amato, Piccione, Carnevali, Patriarca.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Osservatorio nazionale del rischio clinico e del contenzioso medico legale).

1. Con decreto del Ministro della Salute è istituito l'Osservatorio Nazionale del rischio clinico e del contenzioso e ne è stabilito il funzionamento.

2. L'Osservatorio Nazionale del rischio clinico e del contenzioso medico legale assume le funzioni del Sistema informativo per il monitoraggio dei rischi ed eventi avversi in sanità e dell'Osservatorio buone pratiche per la sicurezza dei pa-

zienti, di cui all'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'Osservatorio Nazionale del rischio clinico e contenzioso medico legale opera presso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), raccoglie in modo sistematico ed analizza in dettaglio tutti i dati trasmessi ogni semestre dalle Regioni, relativi all'entità, alla frequenza, natura dei rischi e degli eventi avversi nonché numero, fattispecie e costi del contenzioso.

4. Sulla base dell'analisi dei dati raccolti, l'Osservatorio Nazionale sentite le Società Scientifiche dei medici e degli operatori sanitari, suggerisce migliori prassi (*best practices*) e linee guida per la prevenzione, riduzione e gestione del rischio clinico e per l'individuazione delle cause principali di contenzioso.

5. L'Osservatorio Nazionale del rischio clinico e del contenzioso medico legale esercita altresì azione di coordinamento e di impulso nei confronti delle regioni e province autonome sull'aggiornamento professionale specifico del personale sanitario, sentite le Società Scientifiche dei medici e degli operatori sanitari e le associazioni rappresentative dei pazienti a livello nazionale.

6. L'Osservatorio Nazionale del rischio clinico e del contenzioso medico legale entro il 31 dicembre di ogni anno predispose ed inoltra al Ministero della Salute un rapporto annuale in cui individua e descrive la criticità e formula suggerimenti per migliorare la prevenzione e gestione del rischio clinico e contenzioso medico legale in collaborazione con le Società Scientifiche dei medici e degli operatori sanitari e le associazioni rappresentative dei pazienti di rilievo nazionale.

4. 3. Fucci, Ciraci.

Al comma 3, sopprimere le parole da: forniti fino a: contenzioso.

4. 4. Calabrò.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: dal Garante per il diritto alla salute con le seguenti: dalle strutture regionali;

b) al comma 4, sostituire le parole: risk management con le seguenti: gestione del rischio e sicurezza delle cure;

c) al comma 5, sostituire le parole: policy evaluation con le seguenti: indirizzare la politica sanitaria.

4. 5. Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 3, sostituire la parola: ipotesi con la seguente: proposte.

4. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 4, dopo le parole: elaborando linee guida aggiungere le seguenti: sulla metodologia da seguire relativamente all'accertamento, rilevazione, raccolta dei dati sugli eventi avversi, e relativamente all'indicazione delle cause che hanno portato all'evento avverso, nonché.

4. 2. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'Osservatorio è sede del Comitato tecnico delle regioni e province autonome per la sicurezza del paziente con cui opera in stretta collaborazione.

4. 6. Fossati, Patriarca.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Al comma 1, sostituire la parola: attività con la seguente: prestazioni.

5. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la parola: accreditate.

5. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: all'obbligo di trasparenza aggiungere le seguenti: , nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali di cui alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modificazioni.

5. 7. Lenzi, Patriarca, Carnevali.

Al comma 2, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

5. 12. Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 3, sostituire le parole: mediante pubblicazione nel proprio sito internet con le seguenti: mediante invio all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza sanitaria di cui all'articolo 4 della presente legge.

5. 8. Lenzi, Patriarca.

Al comma 3, sostituire la parola: internet con le seguenti: in rete.

5. 6. Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 3, dopo le parole: sito internet, inserire le seguenti: le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nonché.

5. 11. Sisto.

Al comma 3, dopo le parole: i dati aggiungere la seguente: disaggregati.

5. 4. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface.

Al comma 3, sostituire le parole da: al complesso dell'attività fino alla fine del comma con le seguenti: agli eventuali risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, redatti a carico della compagnia garante del rischio.

5. 10. Piccione, Patriarca.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e verificati prima della loro pubblicazione dall'ufficio di monitoraggio del rischio clinico della struttura.

5. 3. Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La documentazione prodotta nell'ambito delle attività e dei sistemi di segnalazione e apprendimento non è utilizzabile, né sequestrabile, a fini giudiziari civili, penali, extragiudiziali o amministrativi ovvero disciplinari.

5. 9. Fossati, Patriarca.

ART. 6.

Sopprimerlo.

* **6. 27.** Sisto.

Sopprimerlo.

* **6. 6.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 6.

(Azione diretta del danneggiato).

1. Colui che ha subito danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, per i quali vige l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del

danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

4. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.

5. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.

6. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da responsabilità civile medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto. ».

6. 5. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 6.

All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al primo periodo, dopo le parole: « colpa lieve » sono aggiunte, le seguenti: « nelle ipotesi previste dall'articolo 43 del codice penale, »; il secondo e terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, si avvale, sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, sia nei confronti della struttura in cui esso opera, dei criteri di cui all'articolo 2043 del codice civile, tenendo debitamente conto della condotta di cui al primo periodo ».

6. 25. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 6.

Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile ».

6. 23. Sisto.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 7.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Sopprimere il comma 1.

* **6. 26.** Sisto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I trattamenti adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica.

6. 13. Marazziti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le prestazioni sanitarie erogate per finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative ed eseguite con il consenso informato del paziente, nel rispetto delle buone pratiche e delle regole dell'arte, da esercenti le professioni sanitarie legalmente autorizzati allo scopo non costituiscono offese all'integrità psico-fisica.

6. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: mediche e;

b) sopprimere le parole: oggettive;

c) *sopprimere le parole:* ed eseguite con il consenso del paziente.

6. 19. Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Carnevali.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* mediche e;

b) *sopprimere la parola:* oggettive.

6. 15. Monchiero.

Al comma 1, sopprimere le parole: mediche e.

6. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la parola: oggettive.

* **6. 3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere la parola: oggettive.

* **6. 21.** Lenzi, Patriarca, Carnevali.

Al comma 1, sopprimere le parole: con il consenso del paziente.

6. 12. Marazziti.

Al comma 1, dopo la parola: consenso *inserire la seguente:* informato.

6. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: nel rispetto *inserire le seguenti:* delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e.

6. 24. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: regole dell'arte *con le seguenti:* linee guida.

6. 17. Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nel caso in cui il paziente si trovi nell'impossibilità di esprimere il proprio consenso, lo stesso va espresso dai prossimi congiunti e, in mancanza, dalla persona preposta alla tutela legale del paziente. In mancanza il consenso è presunto.

6. 14. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 2.

- * **6. 8.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 2.

- * **6. 28.** Sisto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente:

«ART. 590-ter. — (Morte o lesioni come conseguenze di condotta dolosa in ambito medico e sanitario). — L'esercente la professione medica o sanitaria che in presenza di esigenze preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, avendo eseguito o omesso un trattamento, cagioni la morte o una lesione personale del paziente è punibile solo in caso di dolo».

- 6. 22.** Fossati, Patriarca, D'Incecco.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* medica o, ovunque esse ricorrano;

b) *sopprimere le parole:* irragionevole e inescusabile;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* il delitto è perseguibile a querela di parte.

- 6. 20.** Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* medica o, ovunque esse ricorrano;

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso:* Il delitto è perseguibile a querela di parte.

- 6. 16.** Monchiero.

Al comma 2, capoverso ART. 590-ter, sostituire le parole: è punibile solo in caso di colpa grave o dolo *con le seguenti:* non è punibile in caso di colpa lieve.

- 6. 9.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 2, capoverso ART. 590-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 10.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 2, capoverso ART. 590-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 11.** Fucci, Ciracì.

Al comma 2, sostituire le parole: regole dell'arte *con le seguenti:* linee guida.

- 6. 18.** Calabrò.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni processuali penali).

1. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse costituzionalmente tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato o la sua occasionalità ed il grado della consapevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale. Nel corso delle indagini preliminari, su richiesta del PM, il Giudice dichiara con decreto di archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, salvo il diritto della persona offesa alla tutela dei propri interessi in sede civile.

2. Per fatti di reato riconducibili a responsabilità professionale medico-sanitaria, l'opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa ex articolo 410 c.p.p. è proponibile una sola volta nei confronti dell'operatore sanitario.

3. Per i reati di lesioni ex articolo 590 c.p. e seguenti, di omicidio colposo ex articolo 589 c.p. e seguenti e/o per ogni altra ipotesi criminosa collegata alla responsabilità professionale medico-sanitaria, si procede attraverso l'Udienza Preliminare.

4. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.

6. 01. Fucci, Ciraci.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 17. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

7. 11. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 1, dopo le parole: o privata, aggiungere le seguenti: o privata accreditata, è contrattuale ed.

7. 20. Fucci, Ciraci.

Al comma 1, sostituire le parole: è a carico della struttura stessa con le seguenti: è sempre a carico della struttura stessa.

7. 21. Fucci, Ciraci.

Al comma 1, sostituire le parole: include ogni tipo di prestazione sanitaria eseguita all'interno della struttura stessa, comprese quelle libero-professionali, ed è di natura contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile con le seguenti: è a carico della struttura stessa, è di natura extracontrattuale ed è disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile.

7. 22. Fucci, Ciraci.

Al comma 1, dopo le parole: quelle libero-professionali aggiungere le seguenti: e convenzionate.

7. 39. Giuditta Pini, Patriarca.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , ed è di natura contrattuale fino a: del codice civile.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo l'articolo 2054 del codice civile è inserito il seguente:

ART. 2054-bis. – Le norme del presente titolo si applicano agli esercenti la professione medica ed alle strutture sanitarie, pubbliche e private, in cui a qualsiasi titolo essi esercitano. L'onere della prova della loro responsabilità è a carico del danneggiato. L'azione risarcitoria si prescrive in ogni caso in due anni dal fatto illecito, salvo che il danneggiato dimostri di non averne avuto conoscenza senza sua colpa. In tal caso il termine biennale decorre dalla conoscenza.

7. 23. Fucci, Ciraci, Grassi.

Al comma 1, sostituire le parole: natura contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile, con le seguenti: natura extracontrattuale, disciplinata dall'articolo 2043 del codice civile.

7. 47. Sisto.

Al comma 1, le parole: disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile *sono sostituite dalle seguenti:* disciplinata dagli articoli 1218, 1228 e 2232 del codice civile.

7. 12. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 1218 *con le seguenti:* dagli articoli 1218 e seguenti.

* **7. 34.** Miotto, Piccione, Carnevali, Patriarca.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 1218 *con le seguenti:* dagli articoli 1218 e seguenti.

* **7. 27.** Monchiero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Parimenti di natura contrattuale, è la responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

7. 19. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il contratto con cui è disciplinata l'erogazione di prestazioni sanitarie è stipulato in forma scritta e contiene la dichiarazione espressa di consenso informato del paziente.

1-ter. All'articolo 1350 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

13-bis) i contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie.

7. 26. Monchiero.

Sopprimere il comma 2.

7. 14. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il combinato disposto degli articoli 1173, 1321 e 1228 del codice civile e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si interpreta nel senso che, nel caso in cui un soggetto pubblico o privato assuma, con organizzazione dei mezzi necessari, l'obbligazione di curare il paziente e le obbligazioni ad essa accessorie quali quelle di ospitarlo e fornirgli vitto adeguato, il rapporto contrattuale si instaura con tale soggetto, il quale risponde anche del fatto dei propri collaboratori, inclusi tra questi gli esercenti professioni sanitarie, e non direttamente con questi ultimi. I suddetti collaboratori rispondono esclusivamente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti del paziente.

7. 24. Fucci, Ciraci.

Al comma 2, dopo le parole: la professione sanitaria *aggiungere le seguenti:* , dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria pubblica o privata,.

* **7. 28.** Monchiero.

Al comma 2, dopo le parole: la professione sanitaria *aggiungere le seguenti:* , dipendente o collaboratore di una struttura sanitaria pubblica o privata,.

* **7. 35.** Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 2, dopo le parole: la professione sanitaria *inserire le seguenti:* e della struttura libero professionale.

** **7. 18.** Binetti.

Al comma 2, dopo le parole: la professione sanitaria *inserire le seguenti:* e della struttura libero professionale.

** **7. 25.** Monchiero, Vargiu.

Al comma 2, dopo le parole: professione sanitaria aggiungere le seguenti: all'interno di strutture pubbliche o private.

7. 42. Fossati, Patriarca, D'Incecco.

Al comma 2, sopprimere le parole: ed è pertanto.

7. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 3.

7. 15. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il danneggiato non può esercitare azione diretta nei confronti dell'esercente la professione medica o sanitaria la cui condotta rileva nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria pubblica o privata, fermo restando che può intervenire in ogni fase e grado del procedimento ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile, per cui entro 30 giorni dall'instaurazione del giudizio deve ricevere notifica dell'atto di citazione.

7. 31. Calabrò.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* 105 del codice aggiungere le seguenti: di procedura;

b) *sopprimere la parola:* tempestivamente;

c) *dopo la parola:* informato aggiungere le seguenti: contestualmente all'azione contro l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

* **7. 29.** Monchiero.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* 105 del codice aggiungere le seguenti: di procedura;

b) *sopprimere la parola:* tempestivamente;

c) *dopo la parola:* informato aggiungere le seguenti: contestualmente all'azione contro l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

* **7. 36.** Miotto, Piccione, Amato, Carnovali, Patriarca.

Al comma 3, dopo la parola: codice aggiungere le seguenti: di procedura.

** **7. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo la parola: codice aggiungere le seguenti: di procedura.

** **7. 43.** Fossati, Patriarca.

Al comma 3, sopprimere le parole: per cui deve essere tempestivamente informato dal promotore dell'azione di risarcimento.

7. 16. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tramite notificazione dell'atto di citazione.

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* può esercitare con la seguente: esercita;

b) *dopo la parola:* dolo aggiungere le seguenti: accertato con sentenza passata in giudicato.

7. 44. Fossati, Patriarca.

Al comma 4, dopo la parola: dipendenti aggiungere la seguente: , convenzionati.

7. 40. Giuditta Pini, Patriarca.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o colpa grave.

Conseguentemente:

a) al comma 5, sostituire le parole: colpa diretta con le seguenti: colpa lieve;

b) all'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polizza di assicurazione dei dipendenti di strutture sanitarie può essere limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave.

7. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di colpa grave per imperizia o negligenza, accertato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con sentenza passata in giudicato o nei casi in cui si sia giunti ad una risoluzione stragiudiziale viene disposto nei confronti del dipendente – da parte del direttore generale sentito il collegio di direzione – il parziale recupero del risarcimento del danno, mediante trattenute sullo stipendio nella misura massima di un quinto e per un periodo non superiore a cinque anni. L'azione di rivalsa deve essere esercitata entro un anno dalla sentenza di risarcimento.

7. 32. Calabrò.

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: colpa aggiungere la seguente: grave;

b) sostituire le parole: accertato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile con sentenza passata in giudicato con le seguenti: accertato dalla Corte dei Conti;

c) dopo le parole: proprio dipendente aggiungere le seguenti: in base a quanto stabilito dal giudice contabile e comunque.

7. 37. Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 5, sostituire le parole: del sanitario con le seguenti: del dipendente della struttura sanitaria.

7. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 5, dopo le parole: della retribuzione, inserire le seguenti: comprensiva di qualsiasi emolumento riconducibile all'attività prestata,.

7. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 5, sopprimere le parole: , per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.

7. 46. Piccione, Patriarca.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale disposizione si applica anche per il personale che opera in regime di convenzione con la struttura sanitaria.

7. 41. Giuditta Pini, Patriarca.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. La rivalsa è attuata direttamente dalla struttura sanitaria dopo il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo o la colpa del proprio dipendente, qualora questi sia stato parte in causa. In caso contrario il dolo o la colpa del dipendente, se non ammessi, devono essere accertati giudizialmente nei confronti dello stesso.

7. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Qualora il danno sia stato risarcito per intero dalla compagnia garante del rischio, le somme trattenute dalla struttura sanitaria, a norma del comma precedente, saranno devolute alla stessa. In caso di franchigia l'eventuale eccedenza è devoluta alla compagnia garante del rischio.

7. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 6.

7. 48. Sisto.

Al comma 6, sostituire le parole: il sanitario con le seguenti: il dipendente della struttura sanitaria.

7. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 6, sostituire le parole: sanzione pecuniaria con le seguenti: rivalsa, ai sensi del comma precedente,.

7. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: Il direttore generale sentito il consiglio di direzione può avviare ulteriori azioni disciplinari.

7. 33. Calabrò.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La rivalsa dell'Azienda nei confronti del proprio dipendente inibisce l'azione della Corte dei Conti.

***7. 30.** Monchiero.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La rivalsa dell'Azienda nei confronti del proprio dipendente inibisce l'azione della Corte dei Conti.

***7. 38.** Miotto, Piccione, Amato, Carnovali, Patriarca.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nei contratti di lavoro deve essere inserito l'obbligo specifico, a carico del sanitario, di una corretta e completa tenuta della documentazione sanitaria, al fine di non precludere o rendere comunque più gravosa, a causa delle carenze documentali, la dimostrazione dei fatti da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private eventualmente coinvolte in un procedimento.

7. 45. Fossati, Patriarca.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Prescrizione).

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2946 del codice civile, il diritto al risarcimento dei danni da attività sanitaria, per i quali vige l'obbligo dell'assicurazione, si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dal momento della conoscenza del danno, da intendersi quale presa di conoscenza consapevole delle conseguenze dannose delle prestazioni sanitarie e del loro consolidamento.

2. La prescrizione è sospesa:

a) per il tempo occorso a ottenere l'informazione di cui all'articolo 5, anche oltre il termine ivi previsto;

b) per la durata della procedura conciliativa eventualmente instaurata.

7. 04. Nicchi, Fratoianni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Azione diretta del danneggiato).

1. Colui che ha subito danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, per i quali vige l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del

danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

4. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.

5. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.

6. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da responsabilità civile medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

7. 01. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. La responsabilità per i danni derivanti ai prossimi congiunti del soggetto direttamente danneggiato da attività medico-sanitaria è di natura contrattuale.

7. 02. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. La responsabilità per i danni derivanti ai prossimi congiunti del soggetto direttamente danneggiato da attività medico-sanitaria viene disciplinata ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

7. 03. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: autoassicurazione con le seguenti: autoritenzione del rischio.

***8. 10.** Monchiero.

Al comma 1, sostituire la parola: autoassicurazione con le seguenti: autoritenzione del rischio.

***8. 15.** Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 1, dopo le parole: devono essere provvisti di copertura assicurativa aggiungere le seguenti: pena l'impossibilità di svolgere la propria attività.

8. 2. Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Loreface, Mantero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per danni cagionati a terzi, per carenze strutturali, organizzative, di presidi, di organico, imputabili alla gestione dell'ente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:

(Assicurazione obbligatoria o analoga misura di copertura assicurativa per la responsabilità civile a carico delle strutture sanitarie).

8. 9. Fucci, Ciraci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della copertura assicurativa ciascuna struttura privata può, in alternativa all'assicurazione, istituire un proprio Fondo a copertura del rischio clinico.

8. 18. Piccione, Patriarca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stipulazione e la vigenza della polizza assicurativa sono condizione per l'autorizzazione, l'accreditamento, nonché per il finanziamento delle attività.

8. 13. Calabrò.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Qualora una struttura di cui al comma 1 non fosse provvista di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la medesima struttura, al direttore generale o alla figura dirigenziale responsabile è soggetto al trattenimento da parte della struttura di un importo pari al 10 per cento della retribuzione annuale.

8. 3. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o

di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e tutte le altre strutture o enti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di rendere noto e informare i pazienti e i loro familiari, per esteso i contratti, le clausole assicurative o di autoassicurazione che determinano la copertura assicurativa di cui al medesimo comma 1.

8. 4. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 2, sostituire le parole: Il personale sanitario che esercita la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria di cui al comma 1 *deve con le seguenti:* Gli esercenti la professione medica o sanitaria che svolgono la propria attività al di fuori di una struttura sanitaria di cui al comma 1 *devono.*

8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo le parole: articolo 7 *aggiungere le seguenti:* comma 5,.

8. 14. Calabrò.

Al comma 3, sopprimere le parole: medica o.

* **8. 11.** Monchiero.

Al comma 3, sopprimere le parole: medica o.

* **8. 16.** Miotto, Piccione, Amato, Carnovali, Patriarca.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* , per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,;

b) *sostituire le parole, ovunque esse ricorrono:* auto-assicurazione *con le seguenti:* autorizzazione del rischio da parte;

c) *sopprimere le parole:* , salva la garanzia assicurativa di tutela contro i grandi rischi derivati dalla prestazione di attività sanitarie;

d) *sopprimere le seguenti parole:* e sono disciplinate le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

**** 8. 12.** Monchiero.

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le parole:* per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) *sostituire le parole:* auto-assicurazione *con le seguenti:* autoritenzione del rischia da parte;

c) *sopprimere le parole:* , salva la garanzia assicurativa di tutela contro i grandi rischi derivanti dalla prestazione di attività sanitarie;

d) *sopprimere le seguenti parole:* e sono disciplinate le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una compagnia di assicurazione.

**** 8. 17.** Miotto, Piccione, Amato, Carnovali, Patriarca.

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: , per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

8. 5. Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Ministero della Salute, *aggiungere*

le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. 6. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 4, aggiunge il seguente:

4-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche modalità e criteri di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sui soggetti assicuratori che intendano contrarre polizze con gli enti ospedalieri e le strutture sanitarie e il personale sanitario. Sono altresì individuate le opportune modalità di vigilanza e controllo nei confronti delle compagnie assicuratrici estere operanti in Italia.

8. 7. Nicchi, Fratoianni.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Il contratto di assicurazione è stipulato con imprese di comprovata esperienza nel ramo assicurativo e solidità finanziaria certificata, e autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati a garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile delle strutture sanitarie e del personale sanitario di cui alla presente legge.

4-ter. Il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero della salute, con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per la determinazione di congrui limiti dei massimali, anche con riferimento alle tipologie delle strutture sanitarie, e del *risk management* operante nelle diverse strutture.

8. 8. Nicchi, Fratoianni.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Azione diretta del danneggiato).

1. Colui che ha subito danni derivanti da responsabilità medico-sanitaria, per i quali vige l'obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

4. Il responsabile civile è tenuto ad informare il danneggiato relativamente agli estremi del proprio contratto di assicurazione vigente all'anno del sinistro.

5. L'assicuratore che riceve richiesta di risarcimento dal danneggiato, entro novanta giorni dalla richiesta, deve comunicare la somma offerta ovvero indicare i motivi per i quali non ritiene di fare alcuna offerta. L'assicuratore può altresì richiedere gli accertamenti, i controlli e le verifiche che si rendano necessari.

6. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante da responsabilità civile medico-sanitaria sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,

constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

8. 01. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione e azione giudiziaria per il risarcimento del danno).

1. Il soggetto danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione, esercita azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione. Il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento che intendono proporre dinanzi al giudice civile la domanda di risarcimento devono, in via preliminare, promuovere, a pena di improcedibilità, il tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo.

2. Il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa di assicurazione una richiesta di risarcimento contenente:

a) la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento dannoso;

b) l'indicazione dell'età, dell'attività e del reddito del soggetto danneggiato;

c) l'attestazione medica con l'indicazione delle lesioni riportate e la quantificazione del risarcimento del danno richiesto;

d) l'attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti ovvero l'attestazione medica di postumi non ancora consolidati ovvero lo stato di famiglia della vittima in caso di avvenuto decesso.

3. L'impresa di assicurazione, entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento completa dei requisiti prescritti, invia al soggetto danneggiato o agli aventi diritto una comunicazione con la quale formula una congrua offerta per il risarcimento ovvero indica in modo specifico i motivi per i quali non ritiene di fare nessuna offerta. In caso di postumi non ancora consolidati, la richiesta e l'offerta possono avere carattere provvisorio.

4. L'offerta definitiva deve essere comunicata entro centoventi giorni dalla data in cui il soggetto danneggiato o gli aventi diritto informano l'assicuratore riguardo al consolidamento dei postumi.

5. Durante la pendenza dei termini di cui al comma 3, il soggetto danneggiato o gli aventi diritto non possono rifiutare gli accertamenti che si rendono necessari al fine di consentire all'impresa di assicurazione la valutazione dei danni lamentati.

6. Se il soggetto danneggiato o gli aventi diritto al risarcimento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4, dichiarano di accettare la somma loro offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro venti giorni dal ricevimento dell'accettazione; in caso contrario, il tentativo di conciliazione deve intendersi definitivamente fallito.

7. Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono farsi, a pena di nullità, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

8. La mancata conciliazione conseguente alla condotta delle parti contraria a buona fede è valutata dal giudice sia ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, sia ai fini della determinazione e dell'imputazione delle spese di lite, ai sensi dell'articolo 91 del medesimo codice di procedura civile.

8. 03. Calabrò.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Il massimale minimo per singolo sinistro per le garanzie di cui all'articolo 8, è fissato con cadenza biennale, previa intesa da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione, il massimale minimo non può essere inferiore a 1 milione di euro per anno e singolo sinistro.

2. La garanzia assicurativa è estesa anche agli eventi accaduti durante la vigenza temporale della polizza e denunciati dall'assicurato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo. Le compagnie di assicurazione possono estendere l'operatività della garanzia assicurativa anche ad eventi accaduti nei cinque anni antecedenti alla conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati alla compagnia durante la vigenza temporale della polizza.

3. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

4. A ogni scadenza contrattuale deve essere prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto dell'eventuale nuova stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale. Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso.

8. 02. Calabrò.

ART. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Fondo di solidarietà sociale per il risarcimento delle vittime da alea terapeutica, si pone come garanzia nel caso di gravi sinistri da patologie a rischio definite ogni biennio con decreto del Ministro della Salute, su indicazione delle Società Scientifiche interessate, secondo le tabelle di risarcimento emesse dal Ministero della Salute, per l'indennizzo ai pazienti per i danni sofferti non riconducibili a responsabilità professionale del personale medico e/o sanitario e/o responsabilità della struttura per carenze organizzative, strutturali o di presidi.

9. 1. Fucci, Ciraci.

Al comma 2, sopprimere la parola: evidente.

9. 3. Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 4, dopo le parole: contratti assicurativi sanitari, aggiungere le seguenti: , in misura non superiore all'1 per cento del premio,.

9. 2. Fucci, Ciraci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Fondo per i rischi sanitari delle Regioni).

1. Per la parte di rischio sanitario non assicurata, le Regioni istituiscono un fondo, che costituisce patrimonio separato non aggredibile da creditori che non vantino un credito di natura sanitaria.

2. Per l'amministrazione e la contabilità del fondo si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per le società di assicurazione.

3. Il fondo è soggetto alla vigilanza dell'IVASS nelle stesse forme delle imprese di assicurazione.

9. 01. Fucci, Ciraci.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 5. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Norme sul consulente tecnico).

1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricsuzione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione.

2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto alla fine il seguente periodo: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento ».

3. All'articolo 193 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento ».

4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice, che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.

Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo

comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma».

10. 9. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: d'ufficio, *sopprimere le seguenti:* i consulenti tecnici;

b) al comma 4, dopo le parole: d'ufficio, *sopprimere le seguenti:* , consulenti tecnici;

c) al comma 5, *sostituire le parole:* , iscritti nell'albo presso il tribunale *con la seguente:* abilitati;

d) al comma 5, dopo la parola: d'ufficio *sopprimere le seguenti:* , dei consulenti tecnici.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: , dei consulenti tecnici di parte.

* **10. 14.** Miotto, Piccione, Amato, Carnevali, Patriarca.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: d'ufficio, *sopprimere le seguenti:* i consulenti tecnici;

b) al comma 4, dopo le parole: d'ufficio, *sopprimere le seguenti:* , consulenti tecnici;

c) al comma 5, *sostituire le parole:* , iscritti nell'albo presso il tribunale *con la seguente:* abilitati;

d) al comma 5, dopo la parola: d'ufficio *sopprimere le seguenti:* , dei consulenti tecnici.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: , dei consulenti tecnici di parte.

* **10. 12.** Monchiero.

Al comma 1, sostituire le parole: i consulenti tecnici e i periti con le seguenti: e i periti.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: consulenti tecnici o periti con le seguenti: o periti.

10. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: e i periti aggiungere le seguenti: , segnalati anche dalle società scientifiche,.

10. 11. Fucci, Ciraci.

Al comma 1, sostituire le parole: ciascun tribunale con le seguenti: un tribunale diverso da quello dinanzi al quale pende la causa.

10. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 2.

10. 6. Colletti, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 3.

10. 7. Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Al comma 3, dopo le parole: l'autorità giudiziaria affida inserire le seguenti: , in casi di particolare complessità,.

10. 16. Sisto.

Al comma 3, sostituire le parole: presieduto da con le seguenti: di cui fa parte obbligatoriamente.

10. 13. Calabrò.

Sopprimere il comma 4.

10. 17. Sisto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tribunali sono comunque tenuti a scegliere i consulenti tecnici d'ufficio, sia medici legali che specialisti, in ambiti territoriali regionali diversi rispetto la regione di appartenenza dell'Ente sanitario e del personale sanitario convenuti in giudizio.

10. 10. Nicchi, Fratoianni.

Sopprimere il comma 5.

* **10. 8.** Colletti, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Loreface, Mantero.

Sopprimere il comma 5.

* **10. 15.** Sisto.

Al comma 5, sostituire le parole: il tribunale con le seguenti: un tribunale di propria scelta.

10. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il caso richieda competenze di speciale natura, le parti possono nominare come consulenti tecnici anche soggetti diversi.

10. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Consulenza tecnica preventiva obbligatoria nel processo civile).

1. Coloro che lamentino un danno in ragione di prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie pubbliche o private e che intendano esercitare azione devono promuovere, a pena di improcedibilità, giudizio *ex* articolo 696-bis del codice di procedura civile, di consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite.

2. L'espletamento di consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile al fine dell'accertamento delle modalità di esecuzione delle prestazioni sanitarie ricevute in strutture sanitarie pubbliche o private e al fine dell'accertamento del nesso di causalità tra l'asserito evento lesivo e il danno lamentato.

3. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696 del codice di procedura civile.

4. Il consulente prima di provvedere al deposito della relazione tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione cui il Giudice attribuisce, con decreto, efficacia di titolo esecutivo.

5. Se la conciliazione non riesce ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

6. Si applicano gli articoli da 191 a 197 del codice di procedura civile in quanto compatibili.

10. 04. Fucci, Ciracì.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Fondo di garanzia).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un apposito fondo di garanzia, che costituisce patrimonio separato non aggredibile dai creditori, finanziato con contributi provenienti dai contratti assicurativi sanitari ovvero dagli accantonamenti disposti dalle strutture sanitarie pubbliche e private e diretto ad intervenire qualora:

a) il soggetto è assicurato, ma l'assicuratore è in stato di insolvenza;

b) i risarcimenti siano di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati;

c) il soggetto danneggiante non è in grado di coprire i rischi.

10. 05. Calabrò.

ALLEGATO 2

5-04246 Peluffo: Definizione delle competenze dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute si è occupato dell'individuazione del profilo professionale e del relativo percorso formativo dell'Assistente di Studio Odontoiatrico fin dal 2011, allorquando, a seguito delle consultazioni con le Associazioni rappresentative degli Odontoiatri, la Commissione odontoiatri della Fnomceo, il Collegio dei docenti in Odontoiatria, le Associazioni professionali degli igienisti dentali, nonché le Associazioni del personale interessato e CGIL-CISL-UIL del comparto sanità e del comparto degli studi professionali, fu elaborata una bozza di proposta per l'istituzione del suddetto profilo, che fu inviata al Coordinamento Interregionale Sanità per un preliminare esame nel merito.

L'individuazione del profilo, delle attività e della formazione dell'operatore in esame, è ritenuta una lacuna da colmare.

Infatti, la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico è già presente nei contratti nazionali degli studi professionali, ma non nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale o della sanità privata.

Va evidenziato, altresì, che non ne è stata mai regolamentata la formazione a livello nazionale.

In data 3 aprile 2014, la Regione Veneto, responsabile del Coordinamento Interregionale Sanità, ha trasmesso una nuova proposta in ordine all'istituzione della figura in questione, elaborata dalle Regioni e Province Autonome, declinata quale Operatore di Interesse Sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

La figura in esame dovrebbe avere delle competenze sanitarie, come la responsabilità del processo di sterilizzazione, il riordino delle attrezzature, del riunito odontoiatrico e delle sale operatorie, la collaborazione con l'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria nel corso degli interventi e l'assistenza al paziente: accanto a tali attività, l'Assistente di Studio Odontoiatrico dovrebbe svolgere altre funzioni, che consistono nell'accoglimento del paziente, nello svolgimento di mansioni di segreteria, nella gestione amministrativa dei rapporti con pazienti e fornitori, nella archiviazione della documentazione, nel controllo delle scadenze dei farmaci di primo impiego.

Si tratterebbe, dunque, di un operatore polivalente, che deve avere la capacità di conciliare i due momenti della propria attività giornaliera: l'una sanitaria e l'altra caratterizzata da funzioni di natura più amministrativa.

Con nota del 18 aprile 2014, questo Ministero ha inviato lo schema in esame al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di avviare l'iter per il preliminare concerto con le Amministrazioni centrali interessate, prima della formalizzazione della proposta di Accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Sono pervenuti i pareri favorevoli del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze, con alcune proposte di modifica al testo dell'Accordo, mentre il 21 luglio 2015 il Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca ha risposto di non avere osservazioni in merito alla proposta di Accordo, non avendo una specifica competenza sulla materia in questione.

Questo Dicastero procederà, quindi, all'inoltro degli atti relativi allo schema di Accordo alla Conferenza Stato-Regioni, una volta acquisito il prescritto parere del Consiglio Superiore di Sanità.

ALLEGATO 3

5-06285 Grillo: Iniziative per rendere operativa la Banca del sangue cordonale di Sciacca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, l'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sangue ha inteso precisare quanto segue.

La Banca del sangue cordonale di Sciacca è stata, fino ad oggi, oggetto di ripetute visite di verifica congiunte, nazionali e regionali, condotte con la finalità di valutarne la conformità ai requisiti operativi dettati dalle specifiche normative vigenti e di autorizzare la stessa ad entrare a far parte della Rete nazionale italiana delle banche di sangue cordonale, istituita con decreto ministeriale del 18 novembre 2009, partecipando alla composizione dell'inventario nazionale di unità di sangue cordonale, donate a scopo solidaristico, disponibili per il trapianto ematopoietico di potenziali pazienti, attraverso lo sportello unico nazionale, rappresentato dal Registro italiano donatori di midollo osseo.

L'ultima visita di verifica, in ordine di tempo, è stata condotta in data 15 maggio 2015 da ispettori qualificati del Centro Nazionale Sangue (CNS) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT), in collaborazione con un rappresentante del Registro nazionale italiano donatori midollo osseo, in presenza del Direttore del Centro Regionale Sangue per conto dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

La visita di verifica ha prodotto un « report » di risposta, del 23 giugno 2015, con il quale CNS, CNT e Registro donatori comunicavano le non conformità ancora rilevate e richiedevano le conseguenti azioni correttive.

A fronte di tale « report », il Direttore della Banca del sangue cordonale di Sciacca, in data 17 agosto 2015, inviava, unicamente al CNS, una corposa documentazione cartacea, inoltrata dal CNS anche al CNT.

Si è reso di conseguenza necessario sollecitare il Direttore, a provvedere tempestivamente all'invio di analogha documentazione anche all'ispettore rappresentante il Registro italiano donatori, la cui sede è a Genova.

La documentazione in questione è in corso di analisi da parte del *team* ispettivo, che si riserva di comunicare, nei tempi necessari, l'esito della valutazione delle azioni correttive proposte e il conseguente eventuale giudizio di conformità della Banca, ai fini della esposizione allo sportello unico del Registro italiano donatori delle unità cordonali raccolte e bancate con finalità solidaristiche.

È tuttavia necessario rappresentare che, nonostante gli sforzi compiuti dalla Direzione e dallo staff della predetta Banca, persistono ancora non conformità rispetto a requisiti tecnici e organizzativi legati al soddisfacimento del fabbisogno formativo del personale ostetrico operante presso i Punti nascita collegati, e alla necessità di garantire il mantenimento dell'« expertise » del personale tecnico della Banca, nonostante la scarsa attività di raccolta e bancaggio, rilevata in occasione dell'ultima visita di verifica (bancaggio di quattro unità cordonali nei primi quattro mesi del 2015).

Pertanto, in sede di verifica e nel « report » di ispezione, è stata rappresentata la prioritaria necessità che la Banca concordi con le Autorità competenti regionali una programmazione quantitativa e qualitativa delle attività di raccolta e di bancaggio, al fine di poter garantire il

mantenimento di elevati livelli di qualità e di sicurezza delle unità cordonali che potranno essere esposte al Registro italiano donatori di midollo osseo, e per soddisfare, in modo coerente e sostenibile, le aspettative di donazione delle donatrici siciliane.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato (*Seguito discussione e rinvio*) 119

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*) 120

ALLEGATO (*Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come nuovo testo base*) 121

RISOLUZIONI

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato.

(Seguito discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda di aver illustrato la risoluzione nella seduta del 29 settembre scorso, in qualità di presentatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole del Governo sulla risoluzione in discussione.

Loredana LUPO (M5S) chiede di rinviare la votazione ad altra seduta per consentire un più approfondito esame del testo.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Interventi per il settore ittico.**Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.***(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 1° ottobre scorso il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori, predisponendo un nuovo testo unificato (*vedi allegato*), che propone di adottare come nuovo testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, rinvia all'Ufficio di Presidenza la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339
Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE**

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere la crescita equilibrata e sostenibile delle imprese della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime, nell'ambito di una gestione razionale delle risorse ittiche.

ART. 2.

(Razionalizzazione e coordinamento delle iniziative finanziate in attuazione delle politiche comunitarie e nazionali al settore della pesca e dell'acquacoltura).

1. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico con quelle comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, garantendo il raggiungimento degli obiettivi politici e la ripresa economica dell'Unione europea, è prevista la possibilità di avvalersi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di competenze delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, contribuire alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), sostenendo l'innovazione e lo sviluppo di competenze.

2. Con particolare riferimento alle iniziative di cui al comma 1, è altresì possibile avvalersi dell'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per favorire l'accesso al credito, nonché la copertura assicurativa dei rischi delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 3.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2016 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato « Fondo », finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio,

f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

ART. 4.

(Interventi a favore degli imprenditori ittici).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. A decorrere dall'anno 2015, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi finalizzati a:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente ».

ART. 5.

(Programmazione negoziata).

1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 6.

(Distretti di pesca).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — *(Distretti di pesca)*. — 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e le associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità sociale, economica ed ecologica.

3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:

a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alterna-

tivi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

ART. 7.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di specifici Centri di Assistenza già costituiti

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative delle imprese della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

ART. 8.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

ART. 9.

(Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).

1. Nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 145 della *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non meno del 30 per cento delle medesime risorse è riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di conversione di titoli professionali marittimi).

1. La conversione dei titoli professionali in abilitazioni per viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2011, è consentita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La conversione ai sensi dell'articolo 14, lettera *a*), del citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 è consentita per i titoli conseguiti entro il 31 luglio 2010 ed è ammessa anche per i titoli professionali di cui agli articoli 254, 254-*bis* e 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad adeguare il citato decreto ministeriale 6 settembre 2011 alle disposizioni del presente articolo.

ART. 11.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

ART. 12.

(Cassa integrazione).

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di previdenza in favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne).

1. I marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa, su natanti di stazza lorda (GT) non superiore a 25 tonnellate possono optare per l'applicazione delle disposizioni della legge 26 luglio 1984, n. 413, in luogo di quelle di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. L'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

2. Alla legge 26 luglio 1984, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, lettera *b*), le parole: « , aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione » sono soppresse;

b) all'articolo 6, la lettera *d*) è abrogata.

ART. 14.

(Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

1. Alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, si applica il regime speciale previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dagli articoli 2, comma 3, e 3, comma 3, del decreto legislativo n. 4 del 2012.

2. Nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, le imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4:

a) hanno facoltà di applicare il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza alcuna limitazione del volume d'affari, in deroga al comma 57 del predetto articolo 1;

b) apportano una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1996, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997, pari al 30 per cento del

valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa, siano essi in uso o in proprietà;

c) applicano un'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive pari all'1,9 per cento.

ART. 15.

(Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

1. Le indennità e i premi per arresto definitivo previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

ART. 16.

(Esenzione dall'imposta di bollo).

1. Al numero 21-bis) dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: « al settore agricolo » sono inserite le seguenti: « e ai settori della pesca e dell'acquacoltura ».

ART. 17.

(Attività di pesca-turismo e ittiturismo).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 1, 2 e 3 del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, al fine di adeguare le norme ivi contenute ai seguenti definizioni ed indirizzi:

a) per pesca-turismo si intende l'attività di cui alla lettera a) del comma 2

dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intrapresa dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012; tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

1) l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995;

2) lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;

3) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, escursioni lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra;

4) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale;

b) per ittiturismo si intende l'attività, di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

c) le iniziative di pesca-turismo possono essere svolte anche nei giorni festivi

nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;

d) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo devono ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero in caso di necessità, in altro porto. È altresì consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica;

e) è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età;

f) le unità adibite all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per essere autorizzate ad operare nel periodo invernale e per effettuare uscite notturne devono essere dotate di sistemazioni, anche amovibili, per il ricovero al coperto delle persone imbarcate;

g) gli armatori di unità munite di licenza di pesca riportanti « sistemi di traino » possono esercitare l'attività di pesca-turismo con l'attrezzo denominato sciabica e con tutti i sistemi consentiti di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 2012. I predetti sistemi a traino sono sbarcati o riposti a bordo, prima dell'inizio dell'attività senza determinare intralcio o pericolo per i turisti imbarcati.

ART. 18.

(Misure di semplificazione e di collaudo).

1. Alla lettera *a)* dell'articolo 173 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione delle navi da pesca ».

2. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le navi da pesca, qualora, entro ventiquattro ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante esibisca all'autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo regolarmente tenuti e aggiornati:

1) la sanzione è ridotta a 250 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento ».

3. Il registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista previsto per le navi da pesca è abolito.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'unificazione dei seguenti adempimenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Le navi da pesca di lunghezza fra le perpendicolari inferiore a 24 metri sono esonerate dalla riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo di cui

all'articolo 14 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

6. Il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, determina le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 271 del 1999.

7. Ai fini della sicurezza, alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria, che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa, si applicano il regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, nonché le seguenti disposizioni:

a) i mezzi di salvataggio devono essere dotati di zattere autogonfiabili di tipo approvato e con capacità sufficiente ad accogliere il doppio delle persone a bordo;

b) i mezzi di salvataggio devono essere collocati in modo da poter essere prontamente utilizzati in caso di emergenza. Le eventuali cinghie di ritenuta devono essere munite di dispositivo di sganciamento idrostatico di tipo approvato. La sistemazione a bordo deve consentire il libero galleggiamento e ogni zattera deve essere sistemata con la barbetta collegata alla nave;

c) i sistemi di comunicazione a bordo devono comprendere l'installazione di un telefono satellitare e di un apparato di controllo e satellitare, nonché di un apparato VHF.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, è abrogato. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 19.

(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente periodo aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 20.

(Vendita diretta).

1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

2. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta

nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.

4. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività ».

5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

ART. 21.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « (ICRAM) » sono inserite le seguenti: « tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura., ».

2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, le parole: « o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro » sono sostituite dalle se-

guenti: « associazioni ambientaliste riconosciute, associazioni delle imprese della pesca e delle cooperative di pesca ».

ART. 22.

(Pesca non professionale).

1. La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata alla comunicazione e al pagamento del contributo annuale di cui ai successivi comma 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.

3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo comma sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio.

4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al terzo comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 60 per

cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed una quota del 10 per cento destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.

ART. 23.

(Attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva).

1. La lettera *f)* dell'articolo 138 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, è abrogata.

2. Le lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, sono abrogate.

ART. 24.

(Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

2. L'Amministrazione competente entro 90 giorni, termine perentorio, deve effettuare le opportune verifiche del caso e richiedere interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione rigetta la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

ART. 25.

(Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura).

1. Il provvedimento di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima.

2. La Pubblica Amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dalla Tab. 3 all. 5 della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa.

3. In caso di omessa risposta da parte della P.A. competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittiogenica.

ART. 26.

(Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).

1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

2. Fra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono inserite le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.

ART. 27.

(Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, moluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone a titolo ricognitorio, nella misura pari al doppio, previsto dall'articolo 48, secondo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al Regio decreto 8 ottobre 1931,

n. 1604, e successive modificazioni, rivalutato annualmente nella misura del 75 per cento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.

ART. 28.

(Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:

« 20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2014 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato ».

ART. 29.

(Modificazioni al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura).

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 7.

(Contravvenzioni).

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

b) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici;

c) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);

d) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. Allo stesso divieto sono sottoposte le unità non battenti bandiera italiana che pescano nelle acque sottoposte alla sovranità della Repubblica italiana;

e) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

f) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente;

g) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non riguarda la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle normative internazionali, unionali e nazionali vigenti. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

ART. 8.

(Pene principali per le contravvenzioni).

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.

2. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

ART. 9.

(Pene accessorie per le contravvenzioni).

1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dal presente decreto comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *f)* e *g)*;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali è stato commesso il reato;

c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *f)* e *g)*, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;

d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore.

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso

(*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi.

ART. 10.

(Illeciti amministrativi).

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è fatto divieto di:

a) effettuare la pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 codice della navigazione, senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione in corso di validità;

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative unionali e nazionali vigenti;

c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative unionali e nazionali vigenti;

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi;

e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative unionali e nazionali vigenti;

f) effettuare catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative unionali e nazionali vigenti;

g) pescare direttamente uno *stock* ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito;

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa unionale e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione;

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

l) manomettere, sostituire, alterare o modificare l'apparato motore dell'unità da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica;

m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché interrompere volontariamente il segnale;

n) falsificare, occultare od omettere la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca, ovvero, dove previsto, degli attrezzi da pesca;

o) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite;

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a *stock* oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee;

q) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi ad esercitare pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, in particolare con quelli inclusi nell'elenco dell'Unione delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca, o prestazione di assistenza o rifornimento a tali navi;

r) utilizzare un peschereccio privo di nazionalità e quindi da considerare senza bandiera ai sensi del diritto vigente;

s) occultare, manomettere o eliminare elementi di prova relativi ad un'indagine posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e nazionali vigenti;

t) intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza ed al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative unionali e nazionali vigenti;

u) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti norme unionali e nazionali relative a specie appartenenti a *stock* ittici oggetto di piani pluriennali, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera p);

v) commercializzare il prodotto della pesca proveniente da attività di pesca INN (pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle Autorità competenti;

z) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative unionali e nazionali vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità nonché agli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di

prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.

2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle norme unionali e nazionali vigenti, è fatto divieto di:

a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore;

b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa in vigore.

3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.

5. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al precedente comma 4, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente Autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabilite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. I divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g), e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa unionale e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di

pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

7. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera z), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio del 21 dicembre 2006, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.

ART. 11.

(Sanzioni amministrative principali).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), e 5, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p), q), u) e v), abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

2. Chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera o), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro;

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera z), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 75.000 euro, ovvero compresa tra 5.000 euro e 150.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) e la sospensione

dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, da applicarsi secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.500 euro e 15.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per cinque giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) oltre 50 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria tra 6.000 euro e 36.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per otto giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*);

c) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro e la sospensione dell'esercizio commerciale per dieci giorni lavorativi. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione siano il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*).

5. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al precedente comma, al peso del prodotto ittico deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 10 per cento del peso rilevato. Eventuali decimali risultanti da questa operazione non possono essere oggetto di ulteriore arrotondamento, né è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento che sono già comprese nella percentuale sopra citata.

6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, non è applicata sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di

taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle norme unionali e nazionali, autorizzati dalla licenza di pesca.

7. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 chiunque:

a) esercita la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi;

b) viola il divieto di cui all'articolo 6, comma 3.

8. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 chiunque:

a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*);

b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.

9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto e/o catturato giornalmente, sia uguale o superiore a 100 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000. I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*). Ai fini della determinazione della sanzione di cui al presente comma, si rinvia a quanto previsto al precedente comma 5.

10. L'armatore è solidalmente e civilmente responsabile con il comandante della nave da pesca per le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai propri ausiliari e dipendenti per illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.

ART. 12.

(Sanzioni amministrative accessorie).

1. All'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, lettera a), e 9 segue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del Reg. (UE) 1380/2013, è sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita con normativa unionale e nazionale;

b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative nazionali e unionali. È sempre disposta la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano conformi alle pertinenti normative nazionali e unionali. Gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;

c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere h) ed i), siano commesse con reti da posta derivante, è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

3. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), p) e q), 2, 3, 4 e 5 abbiano ad oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*), è sempre disposta nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della medesima licenza anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Qualora le violazioni di cui all'articolo 10, commi 1, lettere a), b), c), d), g), h), s), t), 2, 3, 4 e 5 siano commesse mediante l'impiego di una imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, è sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione del certificato di iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche ove non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

5. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione della sospensione di cui al precedente comma. ».

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« ART. 14.

(Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi).

1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 ed agli articoli 125 e seguenti del Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011.

2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e d), e gli illeciti amministrativi

di cui all'articolo 10, commi 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *g)*, *h)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)* e *t)*, e 2, lettera *a)*.

3. La commissione di una infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.

5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuarsi con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. ».

c) l'Allegato I è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO I
PUNTI ASSEGNATI IN CASO
DI INFRAZIONI GRAVI

2. L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e non costituenti più reato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la notifica delle violazioni.

3. Le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti penali divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono rimosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie. ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	138
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ERRATA CORRIGE	141

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Giachetti ha cesato di far parte della Commissione mentre è entrato a farne parte il deputato Ettore Rosato.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2015.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Riccardo FRACCARO (M5S) sottolinea il rilievo delle direttive oggetto di recepimento e richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di evidenziare, nel parere, alcuni aspetti.

Si sofferma, in primo luogo, sul tema dei subappalti, evidenziando come la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 71, conceda agli Stati membri la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori, prevedendo che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l'amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto pubblico. Si tratta a suo avviso di una possibilità che merita di essere introdotta nell'ordinamento nazionale, con finalità di tutela delle piccole e medie imprese, ed invita il relatore ed i colleghi a valutare l'opportunità di inserire un richiamo in tal senso nel parere della XIV Commissione.

Rileva quindi che tra i principi e criteri di delega contenuti nel provvedimento in esame vi è quello, di cui alla lettera ss) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede la valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai principi di economicità dell'appalto, salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese. Si tratta di un criterio che giudica positivo; analoga modalità premiale di valutazione delle offerte potrebbe essere attribuita alle imprese che impieghino prevalentemente materiali reperibili localmente, tenendo quindi in considerazione i criteri della territorialità e della filiera corta. Anche in questo caso auspica che un richiamo possa essere inserito nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) condivide quanto osservato dal collega Fraccaro

con riferimento al tema dei subappalti, che propone di precisare ulteriormente introducendo la possibilità – soprattutto per le piccole imprese – di potersi rivalere nei confronti delle stazioni appaltatrici nei casi di mancato pagamento.

Florian KRONBICHLER (SEL) esprime perplessità circa la possibilità di introdurre, nella valutazione delle offerte, criteri premiali per le imprese che impieghino personale o materiali di provenienza locale. Si introdurrebbe in tal modo, a suo avviso, una sorta di xenofobia del mercato del lavoro, con possibili effetti lesivi dei principi di libera circolazione delle merci e dei lavoratori. Invita i colleghi alla prudenza in tale ambito.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) condivide i suggerimenti avanzati dai colleghi Fraccaro e Prataviera, che tuttavia sembrano affrontare il merito del provvedimento e rispetto ai quali occorre pertanto valutare la congruenza con le competenze primarie della XIV Commissione. Si dichiara in ogni caso favorevole ad inserire nel parere un richiamo a tali aspetti.

Paolo TANCREDI (AP) condivide gli obiettivi delle osservazioni formulate dai colleghi, rilevando che, in effetti, la complessa gestione dei subappalti finisce a volte per incidere negativamente sulla giusta retribuzione dell'impresa e dei lavoratori.

Sottolinea quindi come, a suo avviso, l'introduzione di nuovi ed ulteriori criteri – quali ad esempio il ricorso a lavoratori e materiali di provenienza locale – possano tradursi in un aggravio notevole per le stazioni appaltanti. Ricorda infatti che in Italia una percentuale pari a circa il 70 per cento degli appalti si risolve in sede giurisdizionale, in tempi lunghissimi e con effetti pesantissimi in termini di costi per il Paese, per le imprese e per lo sviluppo. Occorre quindi compiere uno sforzo di semplificazione per le stazioni appaltanti, poiché principi giusti e lodevoli non sempre riescono a tradursi concretamente in effetti positivi.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime perplessità in ordine alla previsione, contenuta alla lettera *aaa*) del comma 1 dell'articolo 1, che prevede l'obbligo per i concessionari di lavori o di servizi pubblici di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica, limitando l'affidamento *in house* al solo 20 per cento dei contratti. Ritiene che tale previsione sia contraria allo spirito delle direttive oggetto di recepimento ed esponga pertanto l'Italia all'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) osserva che il problema della durata dei processi, richiamato dall'onorevole Tancredi, riguarda il sistema giurisdizionale italiano.

Richiama quindi i contenuti della direttiva 2014/24/UE, le cui finalità esplicite sono proprio quelle di tutelare la qualità degli appalti, accrescendo l'efficienza della spesa pubblica e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, principi nei quale deve essere ricompreso anche il diritto alla giusta retribuzione.

Richiama quindi l'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva, che relativamente ai criteri di aggiudicazione degli appalti, chiarisce che le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata seguendo un approccio costo/efficacia, che può includere il miglior rapporto qualità/prezzo in relazione a criteri ambientali, qualitativi o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

Riccardo FRACCARO (M5S) chiarisce, con riferimento a quanto detto dal collega Kronbichler, che la previsione di criteri premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che si impegnino a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale è già contenuta nel testo del provvedimento. Suo auspicio sarebbe quello di estendere tale criterio anche al ricorso a prodotti locali.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la XIV Commissione, in sede consultiva, è chiamata ad esprimersi sui profili di compatibilità della normativa con l'ordinamento dell'Unione europea, laddove i colleghi si sono soffermati su profili che intervengono anche sul merito del provvedimento e dovrebbero più opportunamente essere rimessi alle valutazioni della Commissione competente in sede referente. Ritiene in ogni caso utile un approfondimento di alcuni temi ed un supplemento di riflessione, anche al fine di inserire alcune considerazioni nelle premesse al parere.

Richiamando quindi quanto evidenziato dall'onorevole Buttiglione circa la compatibilità comunitaria delle disposizioni che limitano l'affidamento *in house* al solo 20 per cento dei contratti delle concessionarie di lavori, rileva che le direttive oggetto di recepimento non recano alcuna indicazione in ordine alle modalità di affidamento, rimettendo pertanto alla discrezionalità degli Stati membri tale scelta. Ricorda peraltro che l'attuale formulazione della lettera *aaa*) del comma 1 dell'articolo 1 è già frutto di una mediazione raggiunta in VIII Commissione, in quanto la formulazione originaria del testo, come approvato dal Senato, prevedeva che tutti i contratti di importo superiore a 150.000 euro dovessero essere affidati mediante procedura ad evidenza pubblica.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) ribadisce le proprie perplessità su tale disposizione che, anche alla luce dello spirito delle direttive e dell'indirizzo costante della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, rischia di esporre l'Italia ad un contenzioso con l'Unione europea.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, concorda con le valutazioni del presidente Bordo e ritiene a sua volta che molte delle osservazioni investano il merito delle scelte operate dal provvedimento; ritiene in ogni caso che alcuni dei rilievi espressi, in tema di subappalti, possano essere richiamati nelle premesse al parere, che si riserva di riformulare nella seduta già convocata per domani.

Riccardo FRACCARO (M5S) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 512 del 29 settembre 2015, a pagina 120, prima colonna, settima riga, dopo la parola: « che » inserire le seguenti: « , il 23 settembre scorso, ».

All'ottava riga, dopo le parole: « De Girolamo » inserire le seguenti: « , che ne è uscita il 24 settembre.

ALLEGATO

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente, del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici e sulle concessioni, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici» (nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che il testo, a seguito dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione di merito, reca numerose modifiche ed integrazioni dei criteri di delega rispetto alla formulazione approvata e trasmessa dal Senato lo scorso 18 giugno 2015;

rilevato che il nuovo testo dell'articolo 1, comma 1, con riguardo ai termini assegnati al Governo per l'esercizio della delega, sostituisce il precedente termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge con la data del 18 aprile 2016, data fissata dalle direttive europee quale termine ultimo di recepimento da parte degli Stati membri;

preso atto che tale modifica appare idonea a superare il rischio del mancato rispetto del termine di recepimento, se-

gnalato nel corso dell'esame del provvedimento presso la XIV Commissione, in quanto atta a garantire che il decreto legislativo di recepimento possa essere effettivamente adottato entro il termine ultimo di recepimento, prevenendo in tal modo l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia;

evidenziate le finalità della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) e consentendo un miglior uso degli appalti per sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali e sociali, nonché di soluzioni innovative;

richiamata in particolare la novità in tema di criteri di selezione delle offerte, con cui si esprime una netta preferenza nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo un approccio costo/efficacia, che deve includere criteri di natura ambientale, qualitativa o sociale connessi all'oggetto dell'appalto (articolo 67, paragrafo 2, della direttiva n. 24);

ribadito che la revisione della disciplina europea si è resa necessaria per rispondere ad esigenze di chiarimento e tenere conto dell'evoluzione della giuri-

sprudenza della Corte di giustizia negli ultimi anni;

evidenziato che il provvedimento reca, tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega, anche quelli generali per l'attuazione del diritto dell'Unione eu-

ropea, di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle
14.20 alle 14.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	145
--	-----

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 17.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione di rappresentanti di <i>International Council of Museums (ICOM)</i> e di Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione di rappresentanti di *International Council of Museums (ICOM)* e di Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice.

(*Svolgimento e conclusione*).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che per l'*International*

Council of Museums (ICOM) sono presenti la dottoressa Marianella Pucci, corrispondente nazionale *European museums forum*, nonché coordinatrice regionale per la regione Campania e la dottoressa Edvige Bruno, responsabile dei servizi educativi. Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Marianella PUCCI, *corrispondente nazionale european museums forum (ICOM)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Edvige BRUNO, *responsabile dei servizi educativi (ICOM)*, integra l'intervento svolto da Marianella Pucci, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Ilaria BONUCCELLI, *giornalista e scrittrice, ideatrice del progetto « Checco e il delfino Zecchino » – Il Santuario dei cetacei e la Biblioteca dei ricordi*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'indagine conoscitiva.

Interviene per formulare proposte e osservazioni il deputato Antimo CESARO (SCPI).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è svolto dalle 14,50 alle 14,55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera.

(Svolgimento e conclusione).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Giuseppe VERZERA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone*, chiede che l'audizione si svolga in seduta segreta.

La Commissione, su richiesta dell'audito, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi in seduta pubblica).

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il dottor Verzera per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (3^a e 4^a Senato e III e IV Camera)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 207 (*Esame e rinvio*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

SEDE REFERENTE:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169, approvata dal Senato, C. 361 La Russa, C. 562 Bianconi, C. 959 Vezzali, C. 1430 Giancarlo Giorgetti, C. 1475 Carrescia, C. 1643 Nastri, C. 1646 Cristian Iannuzzi, C. 1677 Catanoso Genoese, C. 2068 Palmizio, C. 2192 Crivellari e C. 2263 Greco (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione della proposta di legge C. 3169, approvata dal Senato, come testo base*) 11

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

COMITATO DEI NOVE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Esame emendamenti C. 3012 e abb.-A .. 13

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione 15

In ordine alla proposta di legge C. 3264 Fabbri, recante « Disposizioni in materia di acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero adottando » 15

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali (*Deliberazione*) 16

ALLEGATO (*Programma*) 18

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante approvazione del piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione. Atto n. 200 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	16
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti i partiti politici. C. 3004 Fontanelli e C. 3147 Lorenzo Guerini (<i>Rinvio dell'esame</i>)	17
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. Emendamenti C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-A	17
---	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	33
---------------------------------------	----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	32
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	36
--	----

III Affari esteri e comunitari**INDAGINE CONOSCITIVA:**

Priorità strategiche regionali e di sicurezza della politica estera dell'Italia, anche in vista della nuova strategia di sicurezza dell'Unione europea.

Audizione di una rappresentanza della Federazione nazionale dei consoli (FE.N.CO.) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
---	----

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere all'VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	39
--	----

AVVERTENZA	41
-------------------------	----

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. C. 9 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	42
--	----

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	43
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (Rilievi alle Commissioni II e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE CONSULTIVA:	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	45
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbina-mento della proposta di legge C. 3333 Mazzoli – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	50
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	51
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 2212 Daga recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento, di rappresentanti della società metropolitana acque Torino S.p.A, della società Acqua bene comune Napoli Azienda Speciale, della Cap Holding Milano e della società Acquedotto pugliese	53
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	54
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
INTERROGAZIONI:	
5-05729 De Lorenzis: Modalità di gestione del servizio di rimorchio nel porto di Manfredonia .	61
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	63

5-05748 Paolo Nicolò Romano: Criticità e rischi per la sicurezza derivanti dalla pista principale dell'Aeroporto di Roma Fiumicino	61
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	66
AVVERTENZA	61

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	68
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Federesco e R.ETE. Imprese Italia nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 101, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201)	70
--	----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3315 (DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione)	71
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 146/15: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione. C. 3315 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	71
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74
---	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco (<i>Seguito dell'esame e rinvio - Revoca dell'abbinamento della pdl C. 2988</i>)	80
---	----

ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	86
--	----

INTERROGAZIONI:

5-04246 Peluffo: Definizione delle competenze dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO) ...	83
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	115
5-04682 Silvia Giordano: Sui contratti stipulati con soggetti esterni dall'AIFA	83
5-06285 Grillo: Iniziative per rendere operativa la Banca del sangue cordonale di Sciacca .	83
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	117

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.	
--	--

Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85
AVVERTENZA	85
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
7-00777 Sani: Iniziative per il personale del Corpo forestale dello Stato (<i>Seguito discussione e rinvio</i>)	119
SEDE REFERENTE:	
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	120
ALLEGATO (<i>Nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come nuovo testo base</i>)	121
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	138
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Nuovo testo C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	138
ALLEGATO (<i>Proposta di parere formulata dal relatore</i>)	142
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Atto n. 198 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	141
ERRATA CORRIGE	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	145
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	146
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione di rappresentanti di <i>International Council of Museums</i> (ICOM) e di Ilaria Bonuccelli, giornalista e scrittrice (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	148
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, Giuseppe Verzera (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0005270